Allegato II — Istruzioni

[I. Istruzioni generali 3](#_Toc208244837)

[I.1 Struttura 3](#_Toc208244838)

[I.2 Riferimento 4](#_Toc208244839)

[I.3 Principi contabili 5](#_Toc208244840)

[I.4 Comunicazione dei dati di vigilanza 5](#_Toc208244841)

[I.5 Ambito del consolidamento 6](#_Toc208244842)

[I.6 Numerazione e altre convenzioni 6](#_Toc208244843)

[II. Istruzioni relative ai modelli 6](#_Toc208244844)

[II.1 Z 01.01 — Entità giuridiche (ORG 1) 6](#_Toc208244845)

[II.2 Z 01.02 — Struttura di proprietà (ORG 2) 10](#_Toc208244846)

[II.3 Z 02.00 — Struttura delle passività (LIAB 1) 12](#_Toc208244847)

[II.4 Z 03.01 — Requisiti di fondi propri — Istituti di credito (LIAB 2) 19](#_Toc208244848)

[II.5 Z 03.02 — Requisiti di fondi propri — Imprese di investimento (LIAB 3) 22](#_Toc208244849)

[II.6 Z 04.00 — Interconnessioni finanziarie infragruppo (LIAB 4) 23](#_Toc208244850)

[II.7 Controparti principali (LIAB 5 &6) 26](#_Toc208244851)

[II.8 Z 05.01 — Controparti principali delle passività (MCP 1) 26](#_Toc208244852)

[II.9 Z 05.02 — Controparti principali degli elementi fuori bilancio (LIAB 6) 28](#_Toc208244853)

[II.10 Z 06.00 — Assicurazione dei depositi (LIAB 7) 30](#_Toc208244854)

[II.11 Funzioni essenziali e linee di business principali 33](#_Toc208244855)

[II.12 Z 07.01 — Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) 35](#_Toc208244856)

[II.13 Z 07.01.1 FUNC 1 DEP 38](#_Toc208244857)

[II.14 Z 07.01.2 FUNC 1 LEN 44](#_Toc208244858)

[II.15 Z 07.01.3 RETRIBUZIONE FUNC 1 49](#_Toc208244859)

[II.13. Z 07.01.4 FUNC 1 CM 55](#_Toc208244860)

[II.13. Z 07.01.5 FUNC 1 WF 60](#_Toc208244861)

[II.16 Z 07.02 — Associazione delle funzioni economiche alle entità giuridiche (FUNC 2) 65](#_Toc208244862)

[II.17 Z 07.03 — Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3) 66](#_Toc208244863)

[II.18 Z 07.04 — Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4) 67](#_Toc208244864)

[II.19 Servizi pertinenti 67](#_Toc208244865)

[II.20 Z 08.01 — Servizi rilevanti (SERV 1) 67](#_Toc208244866)

[II.21 Z 08.02 — Servizi pertinenti — mappatura delle risorse operative (SERV 2) 74](#_Toc208244867)

[II.22 Z 08.03 — Servizi pertinenti — mappatura dei ruoli (SERV 3) 77](#_Toc208244868)

[II.23 Z 08.04 — Servizi critici — mappatura delle funzioni essenziali (SERV 4) 78](#_Toc208244869)

[Istruzioni generali 78](#_Toc208244870)

[II.24 Z 08.05 — Servizi essenziali — Assegnazione alle linee di business principali (SERV 5) 79](#_Toc208244871)

[II.25 Servizi delle FMI 80](#_Toc208244872)

[II.26 Z 09.01 — Servizi delle FMI — Prestatori e utenti (FMI 1) 80](#_Toc208244873)

[II.27 Z 09.02 — Mappatura delle FMI essenziali e critiche (FMI 2) 84](#_Toc208244874)

[II.28 Z 09.03 — Servizi delle FMI — metriche chiave (FMI 3) 86](#_Toc208244875)

[II.29 Z 09.04 — Servizi delle FMI — CCP — Prestatori alternativi (FMI 4) 87](#_Toc208244876)

[II.30 Analisi della responsabilità 88](#_Toc208244877)

[II.31 Z 11.00 Passività infragruppo (LIAB-G-1) 88](#_Toc208244878)

[II.32 Z 12.00 — Titoli (compresi gli strumenti CET1, AT1 &Tier 2; escluso l'infragruppo) (LIAB-G-2) 91](#_Toc208244879)

[II.33 Z 13.00 — Tutti i depositi (esclusi quelli infragruppo) (LIAB-G-3) 95](#_Toc208244880)

[II.34 Z 14.00 — Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse quelle infragruppo) (LIAB-G-4) 97](#_Toc208244881)

[II.35 Z 15.00 — Derivati (LIAB-G-5) 100](#_Toc208244882)

[II.36 Z 16.00 — Operazioni finanziarie garantite, escluse le operazioni infragruppo (LIAB-G-6) 102](#_Toc208244883)

[II.37 Z 17.00 — Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse quelle infragruppo) (LIAB-G-7) 104](#_Toc208244884)

[II.38 Allegato I — Elenco delle FMI da utilizzare per Z 09.01 — c0050 106](#_Toc208244885)

1. Istruzioni generali
   1. Struttura
2. Il quadro consta di 29 modelli, organizzati in 6 blocchi:
3. "Informazioni di carattere generale", ossia una panoramica della struttura organizzativa di un gruppo e delle sue entità, della distribuzione delle attività e degli importi dell'esposizione al rischio. Questo blocco consta di modelli:
   1. Z 01.01 — Entità giuridiche (ORG 1)"
   2. Z 01.02 — Struttura di proprietà (ORG 2)
4. "Dati aggregati sugli elementi in bilancio e fuori bilancio", ossia informazioni finanziarie su passività, fondi propri, connessioni finanziarie tra le entità del gruppo, passività nei confronti delle controparti principali ed elementi fuori bilancio ricevuti dalle controparti principali, nonché assicurazione dei depositi. Questo blocco consta di 7 modelli:
5. "Z 02.00 — Struttura delle passività (LIAB 1)";
6. "Z 03.01 — Requisiti di fondi propri per le banche (LIAB 2)";
7. "Z 03.02 — Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento (LIAB 3)";
8. "Z 04.00 — Interconnessioni finanziarie infragruppo (LIAB 4)";
9. "Z 05.01 — Controparti principali delle passività (LIAB 5)";
10. ‘Z 05.02 — Controparti principali degli elementi fuori bilancio (LIAB 6)';
11. "Z 06.00 — Assicurazione dei depositi (LIAB 7)";
12. "Funzioni essenziali", ossia una panoramica delle funzioni essenziali e loro associazione alle entità giuridiche, alle linee di business principali. Questo blocco consta di 4 modelli:
    1. Z 07.01 — Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1),
    2. Z 07.02 — Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2)',
    3. Z 07.03 — Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3) e

Z 07.04 — Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4);

1. Servizi ed entità, che forniscono una ripartizione degli utenti e dei fornitori di servizi e li associano alle funzioni economiche e alle linee di business:
   1. Z 08.01 — Servizi rilevanti (SERV 1)
   2. Z 08.02 — Servizi pertinenti — Mappatura alle attività (SERV 2)
   3. Z 08.03 — Servizi pertinenti — Mappatura dei ruoli (SERV 3)
   4. Z 08.04 — Servizi pertinenti — Mappatura alle funzioni essenziali (SERV 4)
   5. Z 08.05 — Servizi pertinenti — Mappatura alle linee di business principali (SERV 5)
2. Relazioni sui servizi delle FMI
   1. Z 09.01 — Servizi delle FMI — Prestatori e utenti (FMI 1)
   2. Z 09.02 — Servizi delle FMI — Mappatura alle FMI essenziali e critiche (FMI 2)
   3. Z 09.03 — Servizi delle FMI — metriche chiave (FMI 3)
   4. Z 09.04 — Servizi delle FMI — CCP — Prestatori alternativi (FMI 4)
3. Comunicazione granulare dei dati sulla responsabilità per la valutazione del rischio di inadempimento
4. Z 11.00 — Passività infragruppo (esclusi i derivati) (LIAB-G-1)
5. Z 12.00 — Titoli (inclusi strumenti CET1, AT1 &Tier 2, esclusi gli strumenti infragruppo) (LIAB-G-2)
6. Z 13.00 — Tutti i depositi (esclusi quelli infragruppo) (LIAB-G-3)
7. Z 14.00 — Altre passività finanziarie (LIAB-G-4)
   1. Z 15.00 — Derivati (LIAB-G-5)
   2. Z 16.00 — Finanziamenti garantiti, esclusi quelli infragruppo (LIAB-G-6)
   3. Z 17.00 — Altre passività non finanziarie (LIAB-G-7)
   4. Riferimento
8. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti abbreviazioni:
9. "CPMI": Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato della Banca dei regolamenti internazionali;
10. "FINREP": i modelli FINREP di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione;[[1]](#footnote-2)
11. "† P (OF)": i modelli di † P (OF) di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione;
12. "† P (LR)": i modelli di † P (LR) di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione;
13. "FSB": Consiglio per la stabilità finanziaria;
14. "IAS": International Accounting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[[2]](#footnote-3);
15. "IFRS":International Financial Reporting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002[[3]](#footnote-4);
16. "Codice LEI": codice identificativo dell'entità giuridica inteso a garantire l'identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie, proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria e approvato dal G20. In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, codici pre-LEI sono assegnati alle controparti da un'unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: www.leiroc.org). [www.leiroc.org](http://www.leiroc.org)). Se esiste un codice LEI per una determinata controparte, esso è utilizzato per identificare tale controparte;
17. L'ID "MFI ID" o "Monetary Financial Institution" è un codice identificativo unico di una IFM nell'elenco delle IFM tenuto e pubblicato dalla BCE a fini statistici ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (ECB/2021/2), da segnalare qualora non esista già un codice LEI.
18. "NGAAP":National Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati a livello nazionale), ossia le discipline contabili nazionali definite in conformità della direttiva 86/635/CEE[[4]](#footnote-5).
19. "Attività operativa" — un'attività che non è un'attività finanziaria e che è necessaria per prestare servizi rilevanti, quali beni immobili; proprietà intellettuale, compresi marchi, brevetti e software; hardware; Sistemi informatici e applicazioni informatiche; e depositi di dati. Le risorse operative sono essenziali/essenziali quando è necessario accedervi per svolgere un servizio essenziale/critico;
20. "Servizi pertinenti" — Servizi che sono alla base i) delle funzioni essenziali della banca per l'economia (servizi essenziali) e ii) delle linee di business principali (servizi essenziali) per le quali la continuità è necessaria per l'efficace attuazione della strategia di risoluzione. Queste categorie possono sovrapporsi. Lo stesso vale per i mezzi operativi e il personale.
21. "Ruoli pertinenti" — Funzioni lavorative la cui vacanza nella risoluzione può costituire un ostacolo alla continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali necessarie per l'efficace attuazione della strategia di risoluzione e qualsiasi conseguente ristrutturazione.
    1. Principi contabili
22. Se non diversamente specificato nelle presenti istruzioni, gli enti segnalano tutti gli importi in base alla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117. L'ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 applica la propria disciplina contabile.
23. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi all'IFRS pertinente.
    1. Comunicazione dei dati di vigilanza
       * + 1. Se il soggetto segnalante è soggetto a segnalazioni a fini di vigilanza[[5]](#footnote-6) a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello consolidato o individuale alla data di riferimento richiesta per la pianificazione della risoluzione, il soggetto non è tenuto a dichiarare i punti di dati che sono già stati segnalati. Le autorità di risoluzione otterranno questi punti di dati direttamente dalle relazioni di vigilanza già dichiarate dal soggetto segnalante.
           2. Se non è soggetto a segnalazioni a fini di vigilanza alla data di riferimento indicata, il soggetto sarà tenuto a dichiarare tali punti di dati in linea con il regolamento di esecuzione (UE) n. 20XX/XXX. .
    2. Ambito del consolidamento
24. In funzione del modello, il presente quadro si riferisce:

* al consolidamento sulla base del consolidamento contabile (entità incluse nel bilancio consolidato conformemente alla disciplina contabile applicabile);
* al consolidamento prudenziale (entità che rientrano nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello di impresa madre nell'Unione;
* al consolidamento a livello dell'entità di risoluzione per il gruppo di risoluzione.

1. Per ciascun modello, gli enti seguono la base o le basi di consolidamento applicabili a norma dell'articolo 2 dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n.20XX / XXX.
   1. Numerazione e altre convenzioni
2. Per indicare le colonne, le righe e le celle dei modelli, le presenti istruzioni si attengono alla convenzione di etichettatura di seguito illustrata. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di validazione.
3. Per indicare le colonne, le righe e le celle di un modello si applica il seguente schema di annotazione generale: {Modello;riga;colonna}.
4. Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: Riga; Colonna".
5. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. Modello; riga.
6. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
7. Quando un elemento di informazione non è pertinente per le entità oggetto della segnalazione, il campo corrispondente è lasciato in bianco.
8. Laddove le presenti istruzioni si riferiscono a una chiave primaria, si intende una colonna o la combinazione di colonne destinata a identificare in modo univoco tutte le righe del modello. La chiave primaria contiene un valore unico per ciascuna riga del modello. Non può contenere un valore nullo.
9. Istruzioni relative ai modelli
   1. Z 01.01 — Entità giuridiche (ORG 1)
      1. Osservazioni di carattere generale
10. È presentato un modello unico per tutte le entità del gruppo che rientrano nell'ambito del consolidamento contabile. In questo modello sono individuate solo entità giuridiche.
11. Il concetto di entità giuridica pertinente non si limita alle sole operazioni bancarie, ma comprende anche altre entità necessarie per sostenere in modo sostanziale le operazioni del gruppo bancario. Ciò comprende i fornitori di servizi per funzioni essenziali o/e linee di business sostanziali, i finanziamenti a entità fornitrici di finanziamenti e altre entità che sono altamente interconnesse (economicamente) con il gruppo. L'individuazione di tali entità aggiuntive dovrebbe essere guidata dai requisiti della strategia di risoluzione, definiti dalle autorità di risoluzione.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | Denominazione  Il nome dell'entità. Nome ufficiale come risulta dagli atti societari, compresa l'indicazione della forma giuridica. |
| 0020 | Codice  Il codice dell'entità. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità il codice è il codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, se non disponibile, l'identificativo della IFM o un codice nell'ambito di una codificazione uniforme applicabile nell'Unione.  Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore. |
| 0025 | Tipo di codici  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM".  L'identificazione dei soggetti è effettuata in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0040 | Tipo entità  L'entità può essere dei seguenti tipi, in ordine successivo di priorità:   1. "Ente creditizio"   Rientrano in questa categoria gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE[[6]](#footnote-7);   1. "Impresa di investimento soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034"   Rientrano in questa categoria le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2033[[7]](#footnote-8) soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034[[8]](#footnote-9).   1. "Impresa di investimento non soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034" 2. "Ente finanziario"   Rientrano in questa categoria gli enti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013, diversi da quelli classificati come "società di partecipazione" di cui alla lettera e) infra   1. "Società di partecipazione"   Rientrano in questa categoria:   * La società di partecipazione finanziaria quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013 * La società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013 * La società di partecipazione mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013 * La società di partecipazione finanziaria madre quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013 * La società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013 * La società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013 * La società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013  1. "Impresa di assicurazione"  * Rientrano in questa categoria le imprese di assicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[9]](#footnote-10)  1. "Fornitore di servizi pertinente" all'interno del gruppo, connesso a funzioni essenziali e/o a operazioni economiche significative. 2. "Altro tipo di entità", ove l'entità non rientri in nessuna delle summenzionate categorie. (ossia un importante fornitore di finanziamenti) |
| 0050 | Paese  Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese (Stato membro o paese terzo) di costituzione dell'entità. |
| 0055 | Lei del POE del gruppo di risoluzione  Codice LEI che identifica il punto di ingresso del gruppo soggetto a risoluzione al quale appartiene l'entità identificata al punto 0010. |
| 0070 | Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR  Inserire le seguenti abbreviazioni:  Sì — se l'autorità competente ha derogato all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013;  No — in caso contrario. |
| 0080 | Deroga ai sensi dell'articolo 8 CRR  Inserire le seguenti abbreviazioni:  Sì — se l'autorità competente ha derogato all'applicazione della parte VI del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013;  No — in caso contrario. |
| 0090 | Soggetto all'articolo 9 del CRR.  Inserire le seguenti abbreviazioni:  Sì — se il soggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d), e le sue esposizioni o passività significative sono verso l'ente impresa madre regolamento (UE) n. 575/2013 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013 e sono pertanto incluse nel calcolo del requisito dell'ente impresa madre a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.  No — in caso contrario. |
| 0100 | Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR  Inserire le seguenti abbreviazioni:  Sì — se l'autorità competente ha applicato la deroga ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;  No — in caso contrario. |
| 0110 | Totale attivo  Il totale delle attività quale definito per FINREP {F 01.01;380,010} |
| 0150 | Importo complessivo dell'esposizione al rischio  L'importo complessivo dell'esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): [C. 02.00; 010; 010]  Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0160 | Misura dell'esposizione complessiva  Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria, quale definito per la P (LR): [C. 47.00; 0290; 0010]  Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0170 | Totale entrate d'esercizio  Totale dei ricavi operativi secondo la definizione di FINREP: F 02.00; 355; 010 |
| 0210 | Principio contabile  I principi contabili applicati dall'entità. Inserire le seguenti abbreviazioni:   * IFRS * nGAAP |
| 0260 | Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio  L'ammontare del contributo dell'entità all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio del gruppo oggetto della segnalazione. |
| 0270 | Contributo alla misura consolidata dell'esposizione complessiva  L'importo al quale l'entità contribuisce alla misura dell'esposizione complessiva del gruppo cui si riferisce la segnalazione. |
| 0280 | Contributo al reddito di gestione consolidato  L'importo che l'entità contribuisce all'importo totale dei ricavi operativi consolidati contabili del gruppo. |
| 0320 | Entità giuridica pertinente  Se l'entità costituisce un'entità giuridica pertinente ai sensi della definizione dell'articolo 1 del presente regolamento. |

* 1. Z 01.02 — Struttura di proprietà (ORG 2)
     1. Osservazioni di carattere generale

1. Questo modello presenta una panoramica della struttura giuridica e dell'assetto proprietario del gruppo. È presentato un modello unico per tutte le entità del gruppo che rientrano nell'ambito del consolidamento contabile.
2. Anche le entità soggette a risoluzione che non fanno parte del gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata sono tenute a fornire la presente relazione.
3. Questo modello elenca tutti gli azionisti (o equivalenti) delle entità del gruppo con più del 2 % del capitale azionario (o equivalente) o dei diritti di voto e tutte le partecipazioni (o equivalenti) detenute da entità del gruppo.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010-030 | Investitore |
| 0010 | Denominazione  Il nome completo o la designazione dell'investitore. |
| 0020 | Codice  L'identificativo unico dell'entità giuridica o dell'investitore indicato nella colonna 0010.  Laddove l'investitore è un'entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.01 (ORG 1). Laddove l'investitore non è un'entità del gruppo, il codice è:   * per gli enti con identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI), il codice LEI alfanumerico a 20 cifre; * se non disponibile, utilizzare il codice IFM o un codice nell'ambito di una codificazione uniforme applicabile nell'Unione.   In entrambi i casi, il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0030 | Tipo di codice  Laddove l'investitore è un'entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.01 (ORG 1).  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM".  Per l'identificazione di soggetti o investitori, la coppia di codici e di tipo deve essere utilizzata in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0040-070 | Partecipata |
| 0040 | Denominazione  Il nome completo o la designazione dell'investitore. |
| 0050 | Codice  L'identificativo unico dell'entità giuridica o dell'investitore indicato nella colonna 0010.  Laddove il soggetto investito è un'entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.01 (ORG 1). Laddove l'investimento non è un'entità del gruppo, il codice è:   * per gli enti con identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI), il codice LEI alfanumerico a 20 cifre; * — se non disponibile, utilizzare il codice IFM o un codice nell'ambito di una codificazione uniforme applicabile nell'Unione.   In entrambi i casi, il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0060 | Tipo di codice  Laddove il soggetto investito è un'entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.01 (ORG 1).  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM".  Indicare sempre il tipo di codice.  Per l'identificazione dei soggetti o delle entità partecipate, la coppia di codice e tipo deve essere utilizzata in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0070 | Sezione internazionale  Inserire le seguenti abbreviazioni:  Sì — nel caso in cui l'investitore sia una filiale internazionale dell'investitore.  No — nel caso di una persona giuridica. |
| 0080-090 | Proprietà |
| 0080 | Capitale sociale  L'importo del capitale sociale dell'entità detenuto dall'investitore, escluse le riserve. Nel caso di una succursale internazionale, il campo è vuoto. |
| 0090 | Diritti di voto nell'entità  Percentuale dei diritti di voto detenuti dall'investitore. Questa informazione è richiesta solo nel caso in cui un'azione non equivalga a un voto (quindi che i diritti di voto non equivalgano al capitale sociale). Nel caso di una succursale internazionale, il campo è vuoto. |

* 1. Z 02.00 — Struttura delle passività (LIAB 1)
     1. Osservazioni di carattere generale

1. Questo modello richiede dati granulari sulla struttura delle passività dell'entità o del gruppo. Le passività sono suddivise in passività escluse dal bail-in e passività non escluse dal bail-in. Sono fornite ulteriori disaggregazioni per categoria di passività, controparte e durata residua.
2. Laddove questo modello riporta una disaggregazione per scadenza, la durata residua è il periodo fino alla scadenza contrattuale. In deroga a tale disposizione:
   1. quando uno strumento di passività comprende un'opzione di rimborso del possessore esercitabile prima della scadenza stabilita originariamente per lo strumento, la scadenza dello strumento è la data più vicina alla quale il possessore può esercitare l'opzione di rimborso e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento;
   2. quando uno strumento di passività include un incentivo per l'emittente a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare lo strumento prima della sua scadenza stabilita originariamente, la scadenza dello strumento è la data più vicina alla quale l'emittente può esercitare tale opzione e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento;
3. In caso di pagamenti intermedi del capitale, esso è suddiviso e ripartito nelle corrispondenti categorie di scadenza. Se del caso, la scadenza è considerata separatamente per l'importo del capitale e per gli interessi maturati.
4. In alcuni casi specifici, la scadenza di un dato strumento dipende da fattori esterni sui quali l'ente ha poca o nessuna influenza. In tali casi, la prima data in cui tali eventi possono comportare il rimborso è considerata la prima data di rimborso.
5. In altri casi, i contratti non prevedono date di scadenza specifiche, come i depositi overnight o a vista. In tali casi, si considera che le passività abbiano una possibile scadenza alla prima data possibile, ossia un giorno dopo la data di riferimento del bilancio.
6. Per i depositi, la copertura da parte della DGSD non distingue necessariamente tra le scadenze che sono considerate coperte se esistono scadenze diverse. Di conseguenza, per suddividere la parte non coperta in categorie di scadenza, gli enti sono invitati ad applicare un metodo proporzionale per la copertura totale e a distribuire di conseguenza la parte non coperta sulla durata dei depositi sottostanti, a meno che non siano applicabili disposizioni specifiche derivanti dal recepimento della direttiva 2014/49/UE nel diritto nazionale.
7. Se una passività soddisfa più criteri e può essere segnalata in diverse righe nell'intervallo da r0110 a r0210, segnalarla in un'unica riga, ossia quella con il numero di righe più basso in questo modello.
8. Gli importi di questo modello sono segnalati sia come valore in essere che come valore contabile:
   1. L'importo in essere di un credito o di uno strumento è la somma dell'importo del capitale e degli interessi maturati sul credito o sullo strumento. L'importo dovuto è pari al valore del credito che il creditore fa valere nell'ambito di una procedura di insolvenza, senza prendere in considerazione disposizioni sulla compensazione in caso di insolvenza, e non comprende premi o sconti sugli strumenti di passività. Nei casi in cui non sia stato presentato alcun credito nell'ambito di una procedura di insolvenza, l'importo dovuto dovrebbe essere pari a zero.
   2. Il valore contabile è il valore contabile come definito a fini FINREP, conformemente agli IFRS o agli nGAAP, secondo il caso. Negli altri casi, sono utilizzate le cifre a norma degli schemi di segnalazione nGAAP.
9. La presente relazione fa riferimento a punti di dati che possono essere già stati segnalati dall'entità in FINREP e † P per la stessa data di riferimento e lo stesso ambito di riferimento della segnalazione (cfr. i riferimenti di † P/FINREP nelle istruzioni). In tal caso, l'entità che redige il bilancio non è tenuta a segnalare tali dati una seconda volta. Ad esempio, se l'entità segnalante è stata esentata dagli obblighi di segnalazione finanziaria o prudenziale, in questo caso l'unica fonte di dati per le autorità di risoluzione per tali punti di dati è la presente segnalazione.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010-0011 | Famiglie  FINREP, allegato V. Parte 1.42(f)  Gli individui o i gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Devono essere incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principalmente consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie. |
| 0020-0021 | Società non finanziarie (PMI)  FINREP, allegato V. Parte 1.42(e)  Le società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea,[[10]](#footnote-11)che soddisfano anche la seguente definizione di PMI:  Allegato, titolo I, articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003[[11]](#footnote-12); FINREP, allegato V. Parte 1.5(i).  Le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. |
| 0030-0031 | Società non finanziarie (non PMI)  FINREP, allegato V. Parte 1.42(e)  Le società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea.  Sono escluse le "PMI" segnalate nella colonna 0020. |
| 0040-0041 | Enti creditizi  FINREP, allegato V. Parte 1.42(c)  Gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le banche multilaterali di sviluppo. |
| 0050-0056 | Altre società finanziarie  FINREP, allegato V. Parte 1.42(d)  Tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi. |
| 0055-0056 | Di cui imprese di assicurazione e fondi pensione  Imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione (di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 6, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e fondi pensione. |
| 0060-0061 | Amministrazioni pubbliche e banche centrali  FINREP, allegato V. Parte 1.42(a) e (b)  Le banche centrali e le amministrazioni centrali, le amministrazioni statali o regionali e le amministrazioni locali, compresi gli organi amministrativi e le imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un'attività commerciale (e sono segnalate alle voci "enti creditizi", "altre società finanziarie" o "società non finanziarie", a seconda della loro attività); enti di previdenza e assistenza sociale; e le organizzazioni internazionali, come l'Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali. |
| 0070-0071 | Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione  Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota perché lo strumento è quotato in una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE[[12]](#footnote-13), gli importi sono segnalati in questa colonna. |
| 0080-0081 | Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione  Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota, ma lo strumento non è quotato in una sede di negoziazione, gli importi sono segnalati in questa colonna e non è richiesta l'ulteriore disaggregazione della controparte. Le entità sono incoraggiate a identificare le controparti e limitare al minimo il ricorso a questa colonna. |
| 0090-0111 | Totale |
| 0100-0101 | Di cui: infragruppo  Le passività nei confronti di entità incluse nell'ambito di consolidamento contabile dell'entità madre capogruppo (in contrapposizione all'ambito del consolidamento prudenziale). |
| 0110-0111 | Di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo  Sono compresi gli importi lordi delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo e/o emesse da entità del gruppo stabilite in paesi terzi. Sono escluse le passività infragruppo.  Laddove l'autorità di risoluzione ha confermato di avere la certezza, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,[[13]](#footnote-14)che ogni eventuale decisione di un'autorità di risoluzione di svalutare o convertire una passività è efficace a norma del diritto di tale paese terzo, tale passività non è segnalata in questa colonna. |

| Riga | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0100 | Passività escluse dal bail-in  L'importo delle passività per le quali le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. |
| 0110 | Depositi protetti  L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,[[14]](#footnote-15)ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva. |
| 0120 | Passività garantite — parte coperta da garanzia reale  L'importo delle passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.  Le passività garantite, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto, le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite.  Né l'obbligo di assicurare che tutte le attività garantite collegate a un cover pool restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse né l'esclusione dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione alle parti di una passività garantita, o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccedono il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie che la garantiscono. L'ammontare non coperto di tali passività garantite non è segnalato in questa riga bensì nella riga 0340, previa ulteriore disaggregazione.  Le passività della Banca centrale che sono coperte da un aggregato di garanzie (ad esempio le principali operazioni di rifinanziamento, l'operazione di rifinanziamento a lungo termine, le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, ecc.) sono considerate passività garantite. |
| 0130 | Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza  L'importo delle passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE. |
| 0140 | Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza  L'importo delle passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE. |
| 0150 | Passività dell'ente &uot; 7 giorni  L'importo delle passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/59/UE. |
| 0161 | Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni  L'importo delle passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE, compresi i sistemi di pagamento e di regolamento titoli e le stanze di compensazione, nonché i derivati compensati mediante CCP con scadenza inferiore a 7 giorni. |
| 0170 | Passività verso dipendenti  L'importo delle passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto i), della direttiva 2014/59/UE.  Le passività nei confronti di un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuta, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo. Non si applica tuttavia alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali definiti all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE. |
| 0180 | Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni  L'importo delle passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2014/59/UE. |
| 0190 | Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate  L'importo delle passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iii), della direttiva 2014/59/UE. |
| 0200 | Passività verso SGD  L'importo delle passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2014/59/UE. |
| 0210 | Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione  Importo delle passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2014/59/UE  Se la passività esclusa è una passività derivante da derivati, le passività nette tenendo conto delle norme di compensazione prudenziale di cui all'articolo 429 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate per le colonne relative all' "importo in essere" (come nella riga r0334). Per le colonne relative al "Valore contabile", sono segnalate le passività di bilancio derivanti da derivati (come nella riga r0330).  Se l'entità segnalante non è identificata come entità soggetta a risoluzione, deve segnalare solo le passività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera h), BRRD detenute dalle sue filiazioni che non sono anche entità soggette a risoluzione ma fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità segnalante.  Le passività infragruppo per entità stabilite al di fuori dell'UE non sono segnalate in questa riga, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della BRRD, lettere b), c) o d), di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera h), BRRD. |
| 0300 | Passività non escluse dal bail-in  L'importo delle passività sottoponibili al bail-in, quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/59/UE, punto (71). È la somma delle righe 0310, 0320, 0330, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 e 0400. |
| 0310-0314 | Depositi, non protetti ma preferenziali  Articolo 108 della direttiva 2014/59/UE  I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in (articolo 44, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE), ma per i quali è previsto un trattamento preferenziale in linea con l'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE. |
| 0320-0324 | Depositi, non protetti e non preferenziali  I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in o per il trattamento preferenziale in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE. |
| 0330 | Passività in bilancio risultanti da derivati  Il valore contabile delle passività risultanti da derivati.  Indicare solo i valori nel campo "Valore contabile". |
| 0331 | Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie  Per default, la somma di tutti i valori netti di mercato delle passività risultanti da derivati per insieme di attività soggette a compensazione contrattuale. L'insieme di attività soggette a compensazione è segnalato solo laddove il suo valore netto di mercato è una passività. A tal fine, i derivati che non sono soggetti ad accordi di compensazione sono trattati al pari di un singolo contratto, vale a dire come se fosse un insieme di attività soggette a compensazione con un solo derivato.  Indicare solo i valori nel campo "Importo in essere". |
| 0332 | Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie  Il valore della riga 0331 è oggetto di una rettifica per garanzie reali costituite per garantire l'esposizione, risultante nella somma di tali valori netti di mercato dopo la compensazione delle garanzie al valore di mercato. In questa riga dovrebbero essere segnalati soltanto quegli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale per i quali la posizione debitoria al netto degli adeguamenti mark-to-market e della compensazione delle garanzie è un importo positivo [ovvero soltanto quando il valore di mercato (mark-to-market) netto (c0120 di Z15.00) è più alto del valore delle garanzie reali nette costituite (c0130 di Z15.00)].  Indicare solo i valori nel campo "Importo in essere". |
| 0333 | Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out  In conformità del regolamento delegato 2016/1401 della Commissione[[15]](#footnote-16) concernente la valutazione del valore delle passività risultanti da derivati, un importo aggiuntivo del close-out che copra l'ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, sostituendo o ottenendo il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti e i diritti di opzione delle parti relativi ai contratti estinti.  Le stime necessarie per determinare un importo del close-out in conformità del summenzionato regolamento possono risultare complicate su base individuale. Possono quindi essere utilizzati in loro vece valori sostitutivi, basati su dati disponibili quali ad esempio i requisiti prudenziali per il rischio di mercato. Se risulta impossibile calcolare l'importo del close-out per le passività risultanti da derivati, l'importo segnalato deve essere pari all'importo segnalato nella riga 0332. In questa riga dovrebbero essere segnalati soltanto quegli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale per i quali la posizione debitoria al netto degli adeguamenti mark-to-market e della compensazione delle garanzie, inclusi gli importi stimati del close-out, è un importo positivo [ovvero soltanto quando l'importo stimato per l'estinzione anticipata (c0150 di Z15.00) è positivo].  Indicare solo i valori nel campo "Importo in essere". |
| 0334 | Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale  Sono segnalate le passività nette per i derivati tenendo conto delle regole di compensazione prudenziale di cui all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 (relative al calcolo della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria).  Indicare solo i valori nel campo "Importo in essere". |
| 0340-0344 | Passività garantite non coperte da garanzia reale  L'importo delle passività garantite o delle passività per le quali è stata costituita una garanzia reale che eccede il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o delle garanzie che la garantiscono. Rileva la parte "sottogarantita" delle passività coperte da garanzia reale, ad esempio la parte sottogarantita delle obbligazioni garantite o delle operazioni di vendita con patto di riacquisto. |
| 0350-0354 | Obbligazioni strutturate  Le obbligazioni strutturate sono qui definite come obbligazioni debitorie con una componente derivata incorporata, con rendimenti collegati a un titolo sottostante o a un indice (pubblico o su misura, ad esempio strumenti di capitale o obbligazioni, tassi di rendimento fisso o credito, tasso di cambio, merci ecc.). Le obbligazioni strutturate non includono gli strumenti di debito che comprendono soltanto opzioni call o put, ossia il cui valore non dipende da nessuna componente derivata incorporata. |
| 0360-0364 | Passività di primo rango (senior) non garantite  Sono compresi tutti gli strumenti di primo rango non garantiti che non rientrano nelle altre categorie sopra. |
| 0365-0369 | Passività di primo rango (senior) non privilegiate  L'importo delle passività seguenti:   * Crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3; * Crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE; o * Titoli di debito con il grado di priorità più basso tra i crediti chirografari ordinari derivanti dai titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, per i quali uno Stato membro abbia previsto, a norma di tale paragrafo, che abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. |
| 0370-0374 | Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri)  Le passività che saranno rimborsate secondo la normativa nazionale in materia di insolvenza solo dopo che saranno state integralmente rimborsate tutte le classi di creditori ordinari e di creditori di primo rango non privilegiati. Sono comprese le passività subordinate sia per legge che per contratto. Nel caso delle società di partecipazione, possono essere segnalati in questa categoria anche i titoli di debito non subordinati (ossia la subordinazione strutturale).  In questa categoria sono inclusi solo gli strumenti subordinati che non sono riconosciuti come fondi propri.  Questa riga comprende anche la parte delle passività subordinate ammissibili in linea di principio come fondi propri non inclusa nei fondi propri a causa di disposizioni in materia di eliminazione graduale quali l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013 (durata residua) o la parte 10 dello stesso regolamento (clausola grandfathering). |
| 0380-0382 | Altre passività ammissibili al MREL  L'importo delle passività ammissibili ai fini dell'adempimento da parte del soggetto segnalante del requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente agli articoli 45 sexies o 45 septies, a seconda dei casi, ma non rilevato nelle righe 0320 e da 0340 a 0370. |
| 0390 | Passività non finanziarie  L'ammontare delle passività che non sono considerate passività finanziarie in linea con la disciplina contabile applicabile, quali gli accantonamenti relativi a contenziosi cui l'entità è soggetta. |
| 0400 | Altre passività  Importo delle passività non segnalato nelle righe da 0100 a 0390. |
| 0500 | Fondi propri  Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013  Stessa definizione di COREP (OF): [C. 01.00; 010; 010] |
| 0510 | Capitale primario di classe 1  Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013  Stessa definizione di COREP (OF): [C. 01.00; 020; 010] |
| 0511 | Di cui: strumenti di capitale/capitale sociale  Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti di capitale/capitale sociale.  Il valore contabile (FINREP F01.03-020-010 + F01.03-040-010) è inteso come il valore nominale degli strumenti, mentre l'importo in essere rappresenta il credito residuo delle azioni sul totale del patrimonio netto contabile, ossia includendo le riserve dell'entità/del gruppo. |
| 0512 | Di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie  Gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri del capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti diversi dagli strumenti di capitale/capitale sociale, ma di pari rango rispetto a questa categoria. Gli utili non distribuiti e le riserve non devono essere segnalati in questa riga. |
| 0520 | Capitale aggiuntivo di classe 1  Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Stessa definizione di COREP (OF): [C. 01.00; 530; 010] |
| 0521 | Di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri  Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale aggiuntivo di classe 1. |
| 0530 | Capitale di classe 2  Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013  Stessa definizione di COREP (OF): [C. 01.00; 750; 010] |
| 0531 | Di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri  Questa disaggregazione individua gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri di classe 2. |
| 0600 | Totale passività e fondi propri, comprese le passività risultanti da derivati  La somma di tutte le passività segnalate in questo modello e dell'importo dei fondi propri regolamentari. A tal fine, sono sommati tutti gli importi dalle linee precedenti. Per quanto riguarda i derivati, il valore da utilizzare è la riga 0334 "Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale". |
| 0800 | Patrimonio totale  (FINREP F01.03-300-010) per il valore contabile.  Questo totale è uguale al totale del patrimonio netto in bilancio. |

* 1. Z 03.01 — Requisiti di fondi propri — Istituti di credito (LIAB 2)
     1. Osservazioni di carattere generale

1. Questo modello contiene informazioni sui requisiti di fondi propri applicabili a un'entità o a un gruppo.
2. Tutte le informazioni segnalate rispecchiano i requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.
3. In via eccezionale, le informazioni sul coefficiente del requisito patrimoniale SREP (TSCR) totale del 0300 segnalate in questo modello si basano sull'ultima decisione SREP ufficiale disponibile comunicata dall'autorità competente fino alla data d'invio della presente segnalazione.
4. Per la segnalazione su base consolidata o individuale, se tali punti di dati sono già stati segnalati dall'entità in FINREP o † P per la stessa data di riferimento e per lo stesso ambito di segnalazione (cfr. i riferimenti di † P/FINREP nelle istruzioni), l'entità segnalante non è tenuta a segnalare tali dati una seconda volta. I dati devono essere segnalati solo se l'entità segnalante è stata esentata dagli obblighi di segnalazione finanziaria o prudenziale, nel qual caso l'unica fonte di dati per le autorità di risoluzione per tali punti di dati è la presente segnalazione.
   * 1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Riga | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0100 | Importo complessivo dell'esposizione al rischio  L'importo di cui alla lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, calcolato ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0120 | Misura dell'esposizione complessiva  L'importo di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, calcolato conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0210-0220 | Requisiti di capitale iniziale e di coefficiente di leva finanziaria |
| 0210 | Capitale iniziale  L'importo di cui agli articoli 12 della direttiva 2013/36/UE, articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'ammontare del capitale iniziale richiesto come condizione sine qua non per autorizzare un ente a iniziare l'attività. |
| 0220 | Requisito di coefficiente di leva finanziaria  Il requisito di coefficiente di leva finanziaria, escluso il requisito specificato all'articolo 92, paragrafo 1a, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile all'entità o al gruppo, espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva. Se non vige alcun obbligo formale, le entità non compilano questa cella. |
| 0300 | Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR)  (CFR. COREP (OF): [C. 03.00; 130; 010]  La somma dei seguenti elementi i) e ii):   * + - 1. il coefficiente di capitale totale (8 %) quale specificato all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;       2. il coefficiente di requisiti aggiuntivi di fondi propri (requisiti del pilastro 2 — P2R) determinato secondo i criteri di cui agli *Orientamenti ABE su procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress prudenziali (EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing* - EBA SREP GL).   Questo elemento riflette l'ultimo coefficiente, alla data d'invio, del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) comunicato all'ente dall'autorità competente, ossia, per la presentazione con data di riferimento del 31 dicembre di un determinato anno, segnalare il P2R applicabile nell'anno successivo. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL.  Se l'entità segnalante è un'entità soggetta a risoluzione che non è stata soggetta a un requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, il valore segnalato per il punto ii) di cui sopra dovrebbe essere il risultato della stima di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, ma effettuata in via preliminare dall'entità segnalante.  Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri e non si applica il paragrafo precedente, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i). |
| 0400 | Requisito combinato di riserva di capitale  (CFR. COREP (OF): (V. PUNTI 04.00, 740, 010,).  Requisito di cui all'articolo 128, primo comma, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.  Nel caso in cui il perimetro di risoluzione differisca da quello prudenziale, la stima degli elementi che costituiscono il requisito combinato di riserva di capitale dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata è conforme all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, ma dovrebbe essere effettuata in via preliminare dall'entità segnalante. |
| 0410 | Riserva di conservazione del capitale  (CFR. COREP (OF): (V. PUNTI 04.00, 750, 010,).  Requisito di cui agli articoli 128, punto 1, e 129 della direttiva 2013/36/UE.  Nel caso in cui il perimetro di risoluzione differisca da quello prudenziale, la stima di tale requisito di riserva dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata è conforme all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, ma dovrebbe essere effettuata in via preliminare dall'entità segnalante. |
| 0420 | Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro  (CFR. COREP (OF): (V. PUNTI 04.00, 760, 010,).  Requisito di cui all' articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi)[[16]](#footnote-17), del regolamento (UE) n. 575/2013  Nel caso in cui il perimetro di risoluzione differisca da quello prudenziale, l'importo segnalato corrisponde alla riserva applicabile alle esposizioni del gruppo soggetto a risoluzione. |
| 0430 | Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente  (Cfr. COREP (OF): (V. PUNTI 04.00, 770, 010,).  Requisito di cui agli articoli 128, punto 2, 130, 135-140 della direttiva 2013/36/UE.  Nel caso in cui il perimetro di risoluzione differisca da quello prudenziale, l'importo segnalato corrisponde al requisito di riserva di capitale applicabile alle esposizioni del gruppo soggetto a risoluzione. |
| 0440 | Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico  (Cfr. COREP (OF): (C. 04.00; 780; 010")  Requisito di cui agli articoli 128, punto 5, 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE  Nel caso in cui il perimetro di risoluzione differisca da quello prudenziale, la stima di tale requisito di riserva dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata è conforme all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, ma dovrebbe essere effettuata in via preliminare dall'entità segnalante. |
| 0450 | Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale  (CFR. COREP (OF): [C. 04.00; 800; 010]  Requisito di cui agli articoli 128, punto 3, e 131 della direttiva 2013/36/UE.  Nel caso in cui il perimetro di risoluzione differisca da quello prudenziale, la stima di tale requisito di riserva dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata è conforme all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, ma dovrebbe essere effettuata in via preliminare dall'entità segnalante. |
| 0460 | **Riserva relativa ad altri enti di importanza**sistemica Articolo 128, punto (4) e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE  (CFR. COREP (OF): [C. 04.00; 810; 010]  L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 0500 | Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)  (CFR. COREP (OF): [C. 03.00; 160; 010]  La somma dei seguenti elementi i) e ii):   * + - 1. il coefficiente TSCR di cui alla riga 0300;       2. nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.   Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR) come definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP.  Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i). |

* 1. Z 03.02 — Requisiti di fondi propri — Imprese di investimento (LIAB 3)
     1. Osservazioni di carattere generale
        + 1. Questo modello contiene informazioni sui requisiti di fondi propri applicabili a un'entità o a un gruppo.
          2. Tutte le informazioni segnalate rispecchiano i requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.
          3. Per la segnalazione su base consolidata o individuale, se tali dati sono già stati segnalati dall'entità in IFREP per la stessa data di riferimento e lo stesso ambito di riferimento (cfr. riferimenti IFREP nelle istruzioni), l'entità che redige il bilancio non è tenuta a segnalare tali dati una seconda volta. I dati devono essere segnalati solo se l'entità segnalante è stata esentata dagli obblighi di segnalazione finanziaria o prudenziale, nel qual caso l'unica fonte di dati per le autorità di risoluzione per tali punti di dati è la presente segnalazione.
     2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Riga | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0100 | Requisito di fondi propri totali (IFREP I 02.01 r0130)  Il requisito di fondi propri totali di un'impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120 e dell'orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0130. |
| 0110 | **Requisito di fondi propri** (IFREP I 02.01 r0010)  Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  L'importo è quello senza applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 0120 | **Requisito aggiuntivo di fondi propri** (IFREP I 02.01 r0110)  Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.  Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale. |
| 0130 | **Orientamenti aggiuntivi in materia di fondi propri** (IFREP I 02.01 r0120)  Articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.  Fondi propri aggiuntivi richiesti come orientamento sui fondi propri aggiuntivi. |

* 1. Z 04.00 — Interconnessioni finanziarie infragruppo (LIAB 4)
     1. Osservazioni di carattere generale

1. Questo modello richiede informazioni sulle passività infragruppo, sugli strumenti di capitale e sulle garanzie.
2. Sono segnalate tutte le interconnessioni finanziarie tra entità giuridiche che sono incluse nel bilancio consolidato. Gli importi segnalati sono aggregati laddove si riferiscono alle stesse controparti (sia emittente o entità garantita, sia creditore, titolare o prestatore di garanzia) e allo stesso tipo di passività, strumenti di capitale o garanzie.
3. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020, 0040 e 0050 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010-0025 | Emittente o entità garantita  L'entità giuridica che emette le passività o lo strumento di capitale, o che è l'entità garantita. |
| 0010 | Denominazione del soggetto  Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0030. |
| 0020 | Codice  Il codice dell'emittente o del destinatario della garanzia.  Per gli enti con identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI), il codice LEI alfanumerico a 20 cifre;  Se non disponibile, utilizzare il codice IFM o un codice nell'ambito di una codificazione uniforme applicabile nell'Unione.  Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.  Il codice dev'essere diverso dal codice riportato nella colonna 0040. |
| 0025 | Tipo di codice  Il codice deve essere lo stesso segnalato nel modello Z 01.01 (ORG 1).  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM".  Per l'identificazione dei soggetti o delle entità partecipate, la coppia di codice e tipo deve essere utilizzata in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0030-0045 | Creditore, titolare o prestatore di garanzia  L'entità giuridica che è il creditore della passività, è titolare dello strumento di capitale o fornisce la garanzia. |
| 0030 | Denominazione del soggetto  Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0010. |
| 0040 | Codice  Il codice del creditore, titolare o prestatore di garanzia.  Per gli enti con identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI), il codice LEI alfanumerico a 20 cifre;  Se non disponibile, utilizzare il codice IFM o un codice nell'ambito di una codificazione uniforme applicabile nell'Unione.  Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.  Dev'essere diverso dal codice riportato nella colonna 0020.  Laddove il creditore, il titolare o il garante è un'entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.01 (ORG 1). Per l'identificazione dei soggetti o delle entità partecipate, la coppia di codice e tipo deve essere utilizzata in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0045 | Tipo di codice  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM".  Indicare sempre il tipo di codice.  Se il creditore, il detentore o il fornitore di garanzie non è un'entità del gruppo, il tipo di codice è preferibilmente il codice LEI. |
| 0050-0080 | Interconnessione finanziaria  Questo campo descrive l'interconnessione finanziaria tra tutte le entità giuridiche. |
| 0050 | Tipo  Selezionare dall'elenco seguente:  Passività infragruppo   * Passività escluse dal bail-in   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0100   * Depositi, non protetti ma preferenziali   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0310   * Depositi, non protetti e non preferenziali   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0320   * Passività risultanti da derivati (importi del close-out)   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0330   * Passività garantite non coperte da garanzia reale   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0340   * Obbligazioni strutturate   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0350   * Passività di primo rango (senior) non garantite   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0360   * Passività di primo rango (senior) non privilegiate   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0365   * Passività subordinate   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0370   * Altre passività ammissibili al MREL   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0380   * Passività non finanziarie   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0390   * Altre passività   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0400. Ogni passività non rilevata da nessuno degli elementi precedenti.   * Capitale di classe 2   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0530   * Capitale aggiuntivo di classe 1   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0520   * Capitale primario di classe 1   Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB 1), riga 0510  Garanzie infragruppo   * Garanzie di emissione   Garanzie su specifici strumenti/passività che sono stati emessi   * Garanzie di controparte   Garanzie concesse a una specifica controparte dell'ente   * Garanzie illimitate   Garanzie generali non limitate a un importo fisso   * Altre garanzie   Ogni tipo di garanzia non rientrante nei tipi precedenti |
| 0060-0080 | Residuo  Per le passività di cui alla colonna 0050, l'importo in essere delle passività infragruppo; per le passività risultanti da derivati, gli importi del close-out quali definiti ai fini del modello Z 02.00 (LIAB 1), riga 0333.  Per le garanzie di cui alla colonna 0050, l'importo massimo potenziale dei pagamenti futuri nell'ambito della garanzia. |
| 0070 | di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo  L'importo monetario della quota dell'importo in essere a norma del diritto di un paese terzo. |
| 0080 | di cui: Ammissibile al MREL  L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all'articolo 45 sexies o 45 septies di tale direttiva, a seconda dei casi. Sono segnalati solo i fondi propri e le passività che soddisfano i criteri di cui all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, a seconda dei casi, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 89, paragrafo 2, BRRD e dell'articolo 55 BRRD. |

* 1. Controparti principali (LIAB 5 &6)
     1. Osservazioni di carattere generale

1. Questi modelli riuniscono informazioni sulle passività nei confronti delle controparti principali (Z 05.01) e sugli elementi fuori bilancio ricevuti dalle controparti principali (Z 05.02). Gli importi segnalati sono aggregati laddove appartengono alla stessa controparte e allo stesso tipo di passività o di elementi fuori bilancio.
2. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali non può essere individuata la controparte non sono segnalati in questi modelli. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali la controparte è un'entità inclusa nel bilancio consolidato non sono segnalati.
   1. Z 05.01 — Controparti principali delle passività (MCP 1)

Istruzioni relative a posizioni specifiche

1. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010-0050 | Controparte  Informazioni sulla controparte principale in relazione alla quale sorge la passività.  Le controparti principali sono individuate sommando gli importi in essere di tutte le passività dell'entità o del gruppo per cui è segnalato il modello, nei confronti di ciascuna controparte o gruppo di clienti connessi, escluse le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato.  Le controparti e i gruppi di controparti connesse sono poi classificati secondo l'importo in essere aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti, per le quali sono fornite informazioni in questo modello.  La definizione di "gruppo di controparti connesse" segue la definizione di "gruppo di clienti connessi" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0010 | Denominazione del soggetto  Il nome della controparte principale o, se del caso, il nome di un gruppo di clienti connessi.  Il nome di un gruppo di clienti connessi è il nome della società madre oppure, se il gruppo di clienti connessi non ha una società madre, la denominazione commerciale del gruppo. |
| 0020 | Codice  Il codice della controparte principale o del gruppo di clienti connessi.  Per gli enti con identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI), il codice LEI alfanumerico a 20 cifre;  Se non disponibile, utilizzare il codice IFM o un codice nell'ambito di una codificazione uniforme applicabile nell'Unione.  Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0025 | Tipo di codice  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM".  L'identificazione dei soggetti è effettuata in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0030 | Gruppo o singolo  L'ente segnala:   * Singole controparti * Gruppi di clienti connessi. |
| 0040 | Paese  Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese di costituzione della controparte. Sono compresi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del "Vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti".  Il paese è determinato in riferimento alla sede legale della controparte. Per i gruppi di clienti connessi, il paese di costituzione della società madre. |
| 0050 | Settore  A ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP (FINREP, allegato V, parte 1, capitolo 6):   * Banche centrali * Amministrazioni pubbliche * Enti creditizi: * Altre società finanziarie * Società non finanziarie * Famiglie   Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore. |
| 0060 | Tipo  Il tipo di passività è uno dei tipi riportati nel modello Z 02.00 — Struttura delle passività (LIAB 1), ossia:   * Passività escluse dal bail-in * Depositi, non protetti ma preferenziali * Depositi, non protetti e non preferenziali * Passività risultanti da derivati * Passività garantite non coperte da garanzia reale * Obbligazioni strutturate * Passività di primo rango (senior) non garantite * Passività di primo rango (senior) non privilegiate * Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) * Altre passività ammissibili al MREL * Passività non finanziarie * Altre passività   Se le passività nei confronti di una controparte principale sono costituite da più di uno dei summenzionati tipi, ciascun tipo di passività è segnalato in una riga distinta. |
| 0070 | Importo  L'importo risponde alla definizione di "importo in essere" di cui al modello Z 02.00 — Struttura delle passività. Nel caso delle passività risultanti da derivati (tipo L.3), sono segnalati gli importi del close-out come definiti ai fini della riga 0333 del modello Z 02.00. |

* 1. Z 05.02 — Controparti principali degli elementi fuori bilancio (LIAB 6)

Istruzioni relative a posizioni specifiche

1. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010-0050 | Controparte  Informazioni sulle controparti principali degli elementi fuori bilancio.  Le controparti principali degli elementi fuori bilancio sono individuate sommando l'importo nominale totale degli impegni e delle garanzie finanziarie (quali definiti ai fini FINREP, modello F 09) che l'entità o le entità del gruppo per cui è segnalato il modello hanno ricevuto dalle controparti o dal gruppo di clienti connessi. Le controparti principali degli elementi fuori bilancio escludono le entità incluse nel bilancio consolidato del gruppo. Le controparti e i gruppi di clienti connessi sono poi classificati secondo l'importo aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti degli elementi fuori bilancio, per le quali sono fornite informazioni in questo modello.  I derivati non devono essere inclusi nel grado superiore descritto sopra: segnalare qui un elenco separato delle 5 principali controparti di derivati fuori bilancio per evitare che la segnalazione Z 05.02 contenga solo saldi derivati. |
| 0010 | Denominazione del soggetto  Il nome della controparte principale o, se del caso, il nome di un gruppo di clienti connessi.  Il nome di un gruppo di clienti connessi è il nome della società madre oppure, se il gruppo di clienti connessi non ha una società madre, la denominazione commerciale del gruppo. |
| 0020 | Codice  Il codice della controparte principale o del gruppo di clienti connessi. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.  Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0025 | Tipo di codice  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM".  L'identificazione dei soggetti è effettuata in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0030 | Gruppo o singolo  L'ente segnala:   * Singole controparti * Gruppi di clienti connessi. |
| 0040 | Paese  Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese di costituzione della controparte. Sono compresi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del "Vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti".  Il paese è determinato in riferimento alla sede legale della controparte. Per i gruppi di clienti connessi, il paese di costituzione della società madre. |
| 0050 | Settore  A ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP (FINREP, allegato V, parte 1, capitolo 6):   * Banche centrali * Amministrazioni pubbliche * Enti creditizi: * Altre società finanziarie * Società non finanziarie * Famiglie   Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore. |
| 0060 | Tipo  Il tipo di esposizione fuori bilancio è uno dei seguenti, quali definiti in FINREP, modello F 09.02:   * Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti * Garanzie finanziarie ricevute * Altri impegni ricevuti * Prodotti derivati   Se gli elementi fuori bilancio pervenuti da una controparte principale sono costituiti da più di uno dei summenzionati tipi, ciascun tipo di elemento fuori bilancio è segnalato in una riga distinta. |
| 0070 | Importo  L'importo risponde alla definizione di "importo in essere" di cui al modello F 09.02 — Struttura delle passività. Nel caso delle passività risultanti da derivati, sono segnalati gli importi del close-out come definiti ai fini della riga 0333 del modello Z 02.00. |

* 1. Z 06.00 — Assicurazione dei depositi (LIAB 7)
     1. Osservazioni di carattere generale

1. Questo modello presenta una panoramica dell'assicurazione dei depositi all'interno di un gruppo e dei sistemi di garanzia dei depositi di cui sono membri gli enti creditizi che sono entità giuridiche pertinenti.
2. Ogni ente creditizio appartenente al gruppo è segnalato in una riga distinta.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010-0020 | Entità giuridica |
| 0010 | Nome dell'entità  Il nome dell'entità come segnalato in Z 01.01 — Entità legali (ORG 1). |
| 0020 | Codice  Il codice dell'entità come segnalato in Z 01.01 — Entità giuridiche (ORG 1).  Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello. |
| 0030-0040 | Adesione all'SGD |
| 0030 | BOR  Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE  Il nome dell'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro in applicazione della direttiva 2014/49/UE. Si tratta dell'SGD dello Stato membro di costituzione dell'entità, ad esclusione di altri SGD che, in altri Stati membri, potrebbero offrire una tutela aggiuntiva ("top-up") ai clienti dell'entità presso una succursale in tale Stato membro. Laddove un ente è membro di un sistema di tutela istituzionale che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome dell'SGD è identico al nome del sistema di tutela istituzionale figurante nella riga 050.  L'SGD è scelto, per ciascun paese di costituzione dell'entità, tra i seguenti:  Per l'Austria   * "Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H." * "Sparkassen-Haftungs GmbH" * "Österreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen"   Belgio   * "Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers"   Bulgaria   * "Фонд за гарантиране на влоговете в банките"   Croazia   * "Hrvatska agencija za osiguranje depozita"   Cipro   * "Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων"   Ceco   * "Garanční systém finančního trhu"   Danimarca   * "Garantiformuen"   Estonia   * "Tagastisfond"   Finlandia   * "Talletussuojarahasto"   Francia   * "Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution"   Germania   * "Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH" * "Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH" * "Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)" * "BVR Institutssicherung GmbH"   Grecia   * "Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων"   Ungheria   * "Országos Betétbiztosítási Alap"   Islanda   * "Tryggingarsjóður vegna fjármálafyrirtækja"   Irlanda   * "Irish Deposit Protection Scheme"   Italia   * "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" * "Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo"   Lettonia   * "Latvijas Noguldījumu garantiju fonds"   Liechtenstein   * "Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV"   Lituania   * "Indėlių ir investicijų draudimas"   Lussemburgo   * "Fonds de garantie des Dépôts Luxembourg"   Malta   * "Depositor Compensation Scheme"   Paesi Bassi   * "De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel"   Norvegia   * "Bankenes sikringsfond"   Polonia   * "Bankowy Fundusz Gwarancyjny"   Portogallo   * "Fundo de Garantia de Depósitos" * "Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo"   Romania   * "Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar"   Slovacchia   * "Fond ochrany vkladov"   Slovenia   * "Banka Slovenije"   Spagna   * "Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito"   Svezia   * "Riksgälden"   Se l'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro non figura nell'elenco sopra riportato, indicare "Altro". |
| 0040 | Importo dei depositi coperti  Articolo 2, paragrafo 1, punto 5, e articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE  L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, in combinato disposto con l'articolo 6, della direttiva 2014/49/UE, protetti dall'SGD di cui alla riga 0030, ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva. |
| 0050 | Sistema di tutela istituzionale  Articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013  Il nome del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui l'entità è membro. Non segnalare nulla se l'entità non è membro di un sistema di tutela istituzionale. Se l'entità è membro di un IPS che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome dell'IPS è identico al nome dell'SGD figurante nella riga 0030. |
| 0060 | Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto  Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/49/UE  L'ammontare dei depositi coperti da un sistema istituito per contratto presso l'entità. |

* 1. Funzioni essenziali e linee di business principali
     1. Osservazioni di carattere generale

1. I quattro modelli di questa sezione forniscono dati fondamentali e valutazioni qualitative dell'impatto, della sostituibilità e dell'importanza delle funzioni economiche che il gruppo sta fornendo, integrate dall'associazione di tali funzioni essenziali alle linee di business principali e alle entità giuridiche e dall'associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche.
2. Più in particolare, i modelli sono dedicati ai temi seguenti.

* Il modello Z 07.01 — Valutazione della criticità delle funzioni economiche (FUNC 1) fornisce i risultati della valutazione della criticità delle funzioni economiche svolte dal gruppo, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, delle funzioni non critiche e essenziali svolte. Per ciascuno Stato membro in cui il gruppo è attivo è previsto un modello separato. Per la segnalazione sono state individuate le seguenti categorie di funzioni economiche:
  + Z 07.01.1 Depositi
  + Z 07.01.2 Lending
  + Z 07.01.3 Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione, custodia
  + Z 07.01.4 Mercati dei capitali
  + Z 07.01.5 Finanziamento all'ingrosso
* Il modello Z 07.02 — Mappatura delle funzioni economiche alle entità giuridiche (FUNC 2) cartoglie le funzioni economiche, valutate in Z 07.01, con soggetti giuridici o succursali internazionali, come indicato in Z 01.01.
* Il modello Z 07.03 — Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3) fornisce l'elenco completo delle linee di business principali e le associa alle entità giuridiche.
* Il modello Z 07.04 — Associazione delle funzioni economiche alle linee di business principali (FUNC 4) associa le funzioni economiche individuate alle linee di business.

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/59/UE, per funzioni essenziali si intendono le attività, i servizi o le operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/778 della Commissione,[[17]](#footnote-18)una funzione è considerata essenziale se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
3. la funzione è assicurata da un ente a terzi non collegati all'ente o gruppo; nonché
4. un'improvvisa interruzione probabilmente avrebbe un significativo impatto negativo sui terzi, provocherebbe un contagio o minerebbe la fiducia generale dei partecipanti al mercato in ragione della rilevanza sistemica di tale funzione per i terzi e della rilevanza sistemica dell'ente o del gruppo nello svolgimento di tale funzione.
5. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE, per "linee di business principali" si intendono le linee di business e i servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (franchise value) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte.
6. Ai fini di questo modello, le funzioni economiche sono le funzioni elencate nella tabella riportata di seguito.
7. Per ciascuna categoria di funzioni economiche, può essere selezionata un'"altra" funzione economica se la funzione di cui trattasi non è rilevata dalle altre funzioni predefinite.
8. Le controparti di cui alle righe da 0010 a 0070 e dalle righe da 0080 a 0150 sono definite in modo identico ai settori della controparte di cui in FINREP, allegato V, parte 1, capitolo 6. Per "PMI" si intendono le PMI come definite in FINREP, allegato V. Parte 1.5(i).

È prevista una scheda separata per ciascuna delle categorie di funzioni economiche.

* 1. Z 07.01 — Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

Istruzioni relative a posizioni specifiche

1. Questo modello deve essere compilato una sola volta per ciascuno Stato membro (indicato come "Paese") in cui il gruppo opera. In tutti i casi (indipendentemente dal punto di avvio) le filiali vanno aggregate nella segnalazione del paese nel quale forniscono servizi.
2. Contempla tutte le funzioni economiche — a prescindere dal fatto che rappresentino o no una funzione essenziale — svolte nello Stato membro in questione da ogni entità del gruppo.
3. Relazioni regionali (solo se del caso)

Per informazioni a livello di regione, si prega di fornire la definizione di regione. Indicare il nome della regione in un testo libero utilizzando la seguente convenzione:

Stato membro — nome della regione. Per il nome degli Stati membri, utilizzare la rispettiva abbreviazione di due lettere. Per il nome della regione utilizzare il codice o i codici della classificazione NUTS 2021.

| Riga | Funzione economica |
| --- | --- |
| Z 07.01.1 FUNC 1 DEP  Per raccolta di depositi si intende l'accettazione di depositi da controparte non finanziaria. Non comprende i prestiti ricevuti da altri controparti finanziarie, che sono trattati separatamente in "Finanziamento (funding) all'ingrosso".  I depositi comprendono: i) i conti correnti/depositi overnight, ii) i depositi con durata prestabilita, e iii) i depositi rimborsabili con preavviso, ad esclusione dei pronti contro termine.  Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 14 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi); Allegato II, parte 2, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del regolamento (UE) 2021/379. | |
| 0010 | Famiglie |
| 0020 | Società non finanziarie (PMI) |
| 0030 | Società non finanziarie (non PMI) |
| 0040 | Amministrazioni pubbliche |
| 0050-0070 | Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3) |
| Z 07.01.2 FUNC 1 LEN  Per concessione di prestiti si intende la fornitura di fondi a controparti non finanziarie, quali i clienti al dettaglio o le società. La concessione di prestiti alle controparti finanziarie rappresenta un'attività distinta che viene valutata in "Finanziamento (funding) all'ingrosso". I prestiti comprendono gli strumenti di debito detenuti dagli enti, esclusi tuttavia gli strumenti di debito che sono titoli, indipendentemente dalla loro classificazione contabile (ad esempio posseduti fino a scadenza o disponibili per la vendita).  Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 17 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi); Allegato II, parte 2, punto 2, del regolamento (UE) 2021/379. | |
| 0080 | Famiglie — prestiti per l'acquisto di un'abitazione  Prestiti garantiti concessi a famiglie con immobili a titolo di garanzia reale |
| 0090 | Famiglie — altri prestiti |
| 0100 | Società non finanziarie — PMI |
| 0110 | Società non finanziarie — non PMI |
| 0120 | Amministrazioni pubbliche |
| 0130-0150 | Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3) |
| Z 07.01.3 RETRIBUZIONE FUNC 1  Riferimento: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 20 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi).  Le funzioni economiche qui raggruppate consistono nella fornitura di servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia da parte di un ente creditizio in veste di intermediario tra i propri clienti o di intermediario tra un cliente e una o più infrastrutture di mercato finanziario (FMI) pertinenti, oppure nella fornitura ad altre banche dell'accesso (indiretto) alle FMI. In conformità degli Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi, la funzione di pagamento, compensazione e regolamento è limitata ai servizi forniti dalle banche ai propri clienti. Questa categoria non comprende i servizi prestati dai fornitori (puri) di FMI. Ai fini del presente modello le FMI comprendono i sistemi di pagamento, i sistemi di regolamento titoli, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali (e non comprendono i repertori di dati sulle negoziazioni).  "Servizi di pagamento", "operazione di pagamento" e "sistema di pagamento" vanno intesi come definito, rispettivamente, all'articolo 4, punti 3, 5 e 7 della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno[[18]](#footnote-19). | |
| 0160 | Servizi di pagamento alle IFM  Questa riga comprende i servizi di pagamento offerti alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono compresi anche i (pagamenti relativi ai) servizi bancari corrispondenti. Le IFM comprendono tutte le unità istituzionali incluse nei seguenti sottosettori: i) banca centrale; ii) istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali; fondi comuni monetari. |
| 0170-0176 | Servizi di pagamento a non-IFM  I servizi di pagamento offerti ai clienti, con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono comprese esclusivamente le persone fisiche o giuridiche non appartenenti al settore delle IFM. Sono altresì esclusi dal settore "non-IFM" i prestatori di servizi di pagamento.  La funzione è inoltre suddivisa in 3 sottofunzioni:  (1) Famiglie  (2) Società non finanziarie — PMI  (3) Società non finanziarie — non PMI |
| 0180 | Servizi di cassa  La fornitura di servizi di cassa ai clienti (privati e società, esclusivamente non-IFM). Questi servizi comprendono i prelievi ai distributori automatici di contante (ATM) e agli sportelli delle filiali ma non altri servizi di cassa (quali il trasporto di contante per la grande distribuzione). È incluso il prelievo di contante tramite assegni e agli sportelli delle filiali mediante l'utilizzo di formulari bancari (laddove le carte possono essere utilizzate come mezzo di identificazione). |
| 0190 | Servizi di regolamento titoli  I servizi offerti ai clienti per la conferma, la compensazione e il regolamento delle operazioni in titoli, con o senza il ricorso a sistemi di regolamento titoli. Per "regolamento" si intende il completamento di un'operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell'operazione mediante il trasferimento di contante o/o titoli. |
| 0200 | Servizi di compensazione mediante CCP  I servizi di compensazione titoli e strumenti derivati forniti ai clienti. È compresa anche la fornitura dell'accesso indiretto a una controparte centrale (CCP). |
| 0210 | Servizi di custodia  La custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari per i clienti nonché i relativi servizi, come la gestione di contanti e garanzie reali. |
| 0220-0240 | Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3) |
| Z 07.01.4 FUNC 1 CM  Le attività sui mercati dei capitali comprendono l'emissione e la negoziazione di titoli, i relativi servizi di consulenza e i servizi correlati, quali il prime brokerage e il supporto agli scambi (market making). | |
| 0250 | Derivati detenuti per negoziazione (OTC)  Articolo 2, punti 5 e 7, del regolamento (UE) n. 648/2012[[19]](#footnote-20)  Per derivato o contratto derivato si intende uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006.  Per derivato OTC o contratto derivato OTC si intende un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.  L'importo da segnalare include esclusivamente i derivati negoziati sul mercato OTC. |
| 0260 | Derivati detenuti per negoziazione (non-OTC)  Tutti i derivati detenuti per negoziazione, esclusi i derivati OTC detenuti per negoziazione. |
| 0270 | Mercati secondari/negoziazione  Il mercato secondario è la sede in cui gli investitori acquistano e vendono titoli. Questa funzione si applica al portafoglio di negoziazione totale (strumenti di capitale, credito alle imprese, credito sovrano).  L'importo da segnalare comprende il valore dei titoli espresso come ammontare totale dei titoli detenuti per negoziazione. I titoli sono segnalati al fair value (valore equo) alla data di riferimento per le segnalazioni.  L'importo non comprende i prestiti, i derivati e le attività non negoziabili (ad es. i crediti). |
| 0280 | Mercati primari/sottoscrizione  I mercati primari sono la sede in cui nuovi titoli sono emessi in borsa da imprese, governi e altri gruppi per ottenere finanziamenti tramite titoli azionari o di debito (quali azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni societarie, obbligazioni, effetti, titoli di Stato). I mercati primari sono facilitati dai gruppi di sottoscrizione. |
| 0290-0310 | Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3) |
| Z 07.01.5 FUNC 1 WF  Le attività di assunzione e concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a e da controparti finanziarie (enti creditizi e altre società finanziarie). | |
| 0320 | Assunzione di prestiti  L'assunzione di prestiti sui mercati all'ingrosso da controparti finanziarie (anche mediante contratti di vendita con patto di riacquisto, prestiti interbancari, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari). |
| 0330 | Derivati (attività)  Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti all'attivo del bilancio. A differenza di "Mercati dei capitali", in "Finanziamento (funding) all'ingrosso" i derivati comprendono tutti i contratti derivati con controparti finanziarie (non solo quelli detenuti per la negoziazione). |
| 0340 | Finanziamenti  La concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a controparti finanziarie (anche mediante prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari). |
| 0350 | Derivati (passività)  Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti al passivo del bilancio. |
| 0360-0380 | Altri tipi di prodotto (1), (2) e (3)  Ogni funzione della funzione economica "Finanziamento (funding) all'ingrosso" non inclusa nelle voci precedenti. |

* 1. Z 07.01.1 FUNC 1 DEP

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | Descrizione della funzione economica  Se la funzione economica è del tipo "Altro" (funzioni da r0050 a r0070), deve essere fornita una descrizione di tale funzione. |
| 0020 | Quota di mercato  La stima della quota di mercato dell'ente o del gruppo per la funzione economica nel rispettivo paese o area geografica. Una percentuale del mercato totale in termini di Valore su Conti. |
| 0030 | Valore sui conti  Il valore contabile (compresi gli interessi maturati) dei depositi accettati.  Riferimenti: FINREP, allegati III e IV, modello F 08.01, e allegato V, parte 2.97. |
| 0035 | Di cui non assicurati  Valore contabile (compresi gli interessi maturati) dei depositi accettati con il saldo del loro conto superiore a 100 000,00 EUR. Solo l'importo superiore a 100 EUR deve essere segnalato in questa sede. |
| 0036 | Di cui ricorrenti  Valore contabile (inclusi gli interessi maturati) dei depositi accettati i cui depositi sono detenuti su un conto di deposito ricorrente. I conti di deposito ricorrenti sono conti di deposito in cui il conto è stato addebitato o accreditato almeno con 5 operazioni mensili in media nei 6 mesi precedenti la data limite, fatta eccezione per le commissioni annuali, le altre spese e i pagamenti di interessi relativi al conto. |
| 0040 | Numero di clienti  Il numero totale dei clienti che hanno depositato i valori segnalati di cui alla voce c0030 "valore sui conti". Se un cliente utilizza più di un prodotto/conto di deposito, tale cliente va conteggiato solo una volta. |
| 0050 | Numero di conti  Numero totale di conti correnti/depositi overnight, depositi con durata prestabilita e.  Depositi rimborsabili con preavviso I conti congiunti devono essere conteggiati una sola volta. Il suo  il numero totale dei conti in questa colonna corrisponde al valore segnalato in c0030  "valore sui conti". |
| 0055 | Di cui ricorrenti  Numero totale di conti ricorrenti come definiti in c0036 |
| 0060 | Valore transfrontaliero  Il valore su conti di non residenti (soggetti non nazionali). Tra queste persone si citano, in particolare i seguenti soggetti: i)  persone che hanno il loro interesse economico principale (attività economiche da almeno un anno;  la proprietà di beni materiali è considerata una prova sufficiente) all'interno del paese  entità che redige il bilancio e ii) succursali estere dei clienti dell'entità che redige il bilancio.  Riferimento: |
| 0070-0140 | Analisi di impatto e sostituibilità  I criteri di valutazione dell'impatto su terzi comprendono i seguenti elementi conformemente al regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione:   * **la natura e la portata dell'attività,** la portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero delle operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario; * **la pertinenza dell'ente,** a livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere; * **la natura dei clienti e dei soggetti interessati dalla funzione,** tra cui, ad esempio, clienti al dettaglio, imprese, clienti interbancari, stanze di compensazione centrali ed enti pubblici; * **la possibile interruzione della funzione in relazione ai mercati, alle infrastrutture, ai clienti e ai servizi pubblici**. In particolare, la valutazione può comprendere l'effetto sulla liquidità dei mercati interessati, l'impatto e la portata dell'interruzione per i clienti aziendali e il fabbisogno di liquidità a breve termine; la rilevanza per le controparti, la clientela e il pubblico; la capacità e la velocità di reazione dei clienti; l'importanza per il funzionamento di altri mercati; l'effetto sulla liquidità, le operazioni e la struttura di un altro mercato; l'effetto su altre controparti collegate ai clienti principali e le interrelazioni della funzione con altri servizi. |
| 0070-0090 | Natura e portata  La portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero di operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario; |
| 0070 | Indicatore di dimensione 1  Valutare l'importanza della banca in queste attività. Tale valutazione è espressa qualitativamente come "alta", "media alta", "media bassa" o "bassa". Indicare "High" se la dimensione della funzione è grande, "medio-alta" se è media, "medio-bassa" se è piccola e "bassa" se trascurabile. Utilizzare variabili macroeconomiche quali il PIL, la popolazione (per depositi, prestiti, pagamenti, cassa, regolamento, compensazione e servizi di custodia) o le dimensioni del mercato (per i mercati dei capitali e il finanziamento all'ingrosso) come parametro di riferimento per questa valutazione qualitativa.   * Parere di un esperto in merito alla dimensione del **valore** sui conti (c0030) da una prospettiva **UE** *[superiore di un livello rispetto al mercato pertinente. Ciò significa che quando il mercato rilevante è regionale, dimensione 1 = nazionale; quando è nazionale, dimensione 1 = UE; quando è l'UE, dimensione 1 = globale]*:   1. Da una prospettiva UE, che dimensione ritiene abbia il valore totale sui conti presso il vostro ente? |
| 0080 | Indicatore di dimensione 2  Valutare l'importanza della banca in queste attività. Tale valutazione è espressa qualitativamente come "alta", "media alta", "media bassa" o "bassa". Indicare "High" se la dimensione della funzione è grande, "medio-alta" se è media, "medio-bassa" se è piccola e "bassa" se trascurabile. Utilizzare variabili macroeconomiche quali il PIL, la popolazione (per depositi, prestiti, pagamenti, cassa, regolamento, compensazione e servizi di custodia) o le dimensioni del mercato (per i mercati dei capitali e il finanziamento all'ingrosso) come parametro di riferimento per questa valutazione qualitativa.   * Parere di un esperto in merito alla dimensione del **numero** di clienti (c0040) da una prospettiva **nazionale** *[al livello del mercato pertinente*]:   1. Da una prospettiva nazionale, qual è la dimensione stimata del numero totale di clienti presso il vostro ente? |
| 0090 | Indicatore transfrontaliero  Valutare l'importanza relativa delle attività transfrontaliere per le diverse funzioni economiche.  Non occorre effettuare tale valutazione nel caso di segnalazioni in cui il mercato pertinente è considerato essere quello regionale.   * Numero di paesi dell'UE nei quali si stima che l'entità segnalante detenga una quota del mercato nazionale superiore al 2 %. Relazione:   + ≤ 1 paese;   + 2-3 paesi;   + 4-5 paesi;   + > 5 paesi. |
| 0100 | Pertinenza —  A livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere;  Quota di mercato  Valutare l'importanza della quota di mercato del soggetto segnalante rispetto al mercato nazionale o ad altro mercato rilevante, come indicato nel modello. Tale valutazione è espressa qualitativamente come   * Elevata, se la quota di mercato è elevata * Medio-alto, se la quota di mercato è media * Medio-basso, se la quota di mercato è modesta o * Bassa, se la quota di mercato è trascurabile.   Tale valutazione tiene conto della struttura del mercato del paese dell'entità segnalante (o di altro mercato pertinente), nonché delle quote di mercato segnalate nella parte 2  2.Dati quantitativi:   * Parere di un esperto in merito alla dimensione della quota di mercato **nazionale** (riportata in c0020, tranne nei casi in cui la segnalazione viene fornita per un diverso livello di mercato pertinente, nel qual caso è prevista una valutazione della quota di mercato pertinente). |
| 0110 | Struttura del mercato — Concentrazione del mercato  La concentrazione del mercato, misurata in base al numero di concorrenti che attualmente operano  funzioni economiche simili e/o che offrono servizi analoghi a parità di condizioni (vale a dire  portata e qualità comparabili e a un costo comparabile) che potrebbero essere prese in consegna  (parte di) clienti e/o attività dell'entità che redige il bilancio entro un lasso di tempo ragionevole.  Questo va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * > 20 concorrenti; * 11-20 concorrenti; * 5-10 concorrenti, * &5 concorrenti   Parere di un esperto in merito alla dimensione della quota di mercato **nazionale** (riportata in c0020, tranne nei casi in cui la segnalazione viene fornita per un diverso livello di mercato pertinente, nel qual caso è prevista una valutazione della quota di mercato pertinente). |
| 0120 | Tempistica — Tempo previsto per la sostituzione  Stima del tempo necessario per la funzione economica fornita dalla segnalazione  entità da assorbire dal mercato in una situazione di crisi. Questa cifra comprende:   * il tempo previsto necessario a uno o più concorrenti per compiere i passi giuridici e tecnici necessari per assumere la funzione; nonché * il tempo necessario agli utenti del servizio per trasferirsi presso un altro prestatore di servizi.   Per i depositi, tale aspetto riguarda principalmente la capacità finanziaria, operativa e tecnica di fornitori alternativi di offrire servizi di deposito ai clienti della banca segnalante e non il trasferimento dei depositi a un altro fornitore a seguito di un atto di un'autorità o del ricevimento di un indennizzo dall'SGD.  Come approssimazione del primo caso menzionato, è possibile fornire una stima del tempo che sarebbe necessario all'ente per assorbire nelle proprie attività (parte di) un servizio fornito da un altro ente, a un costo ragionevole, in una situazione di crisi. Indicare il tempo stimato per la sostituzione nelle categorie fornite nel modello:  Categorie:   * &1 settimana; * Da una settimana a un mese; * > 1 mese — 6 mesi * > 6 mesi |
| 0130-0140 | Capacità di sostituzione |
| 0130 | Ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione  Ostacoli giuridici che impediscono ai concorrenti di offrire il servizio. I requisiti giuridici per l'esercizio dell'attività degli enti creditizi (ad esempio licenze bancarie o requisiti patrimoniali) non devono essere considerati ostacoli insormontabili in presenza di fornitori alternativi. Questo indicatore va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * nessun ostacolo di rilievo, * alcuni ostacoli, * barriere sostanziali (ma insormontabili), * barriere critiche (difficili da superare). |
| 0140 | Requisiti operativi per l'ingresso o l'espansione  Requisiti organizzativi, tecnici e infrastrutturali per l'offerta del servizio da parte dei concorrenti. L'offerta dei servizi connessi alla (sotto) funzione richiede che i fornitori investano in infrastrutture (nuove o aggiuntive) o modifichino le loro organizzazioni. Valutare la capacità del mercato di assorbire una determinata attività, ad esempio in termini di requisiti patrimoniali. Per il finanziamento, si prega di tenere conto delle attività ponderate per il rischio (RWA) associate (segnalate in Q.17).  Questo indicatore va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * nessun requisito di rilievo, * alcuni requisiti, * requisiti sostanziali (ma superabili), * requisiti critici (difficili da superare). |
| 0145 | Capacità di inserimento — Numero di applicazioni provenienti da nuovi clienti nell'arco di 1 giorno lavorativo (numero di conti)  Gli enti sono tenuti a fornire il maggior numero di domande se l'ente ha convalidato la richiesta di un servizio bancario.  La capacità d'imbarco in termini di numero di nuovi conti è espressa in più di 1 giorni lavorativi.  Le istituzioni dovrebbero tenere conto dei tempi per l'inserimento di nuovi clienti dal momento che un nuovo cliente ha richiesto un servizio bancario. |
| 0150-0170 | Valutazione del carattere essenziale |
| 0150 | Impatto sul mercato  L'impatto stimato di un'improvvisa interruzione della funzione sui terzi, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto della dimensione, della quota di mercato nel paese, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente.  La sostituibilità è valutata qualitativamente come "alta", "medio-alta", "medio-bassa" o "bassa".  Selezionare "Alto" se l'interruzione ha un impatto importante sul mercato nazionale; "Medio-Alto" se l'impatto è significativo; "Medio-Basso" se l'impatto è rilevante, ma limitato; "Basso" se l'impatto è modesto. |
| 0160 | Sostituibilità  Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/778.  Una funzione è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari. Vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:  (a) la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi;  (b) la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione;  (c) l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività;  (d) il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio.  Fornire una valutazione globale del grado di sostituibilità previsto per ciascuna funzione, tenendo conto delle diverse dimensioni valutate in precedenza (quota di mercato, concentrazione del mercato, tempo di sostituzione, ostacoli giuridici e requisiti operativi per l'ingresso o l'espansione). La sostituibilità è valutata qualitativamente come "alta", "medio-alta", "medio-bassa" o "bassa".  Selezionare "Alto" se la funzione può essere agevolmente fornita da un'altra banca a condizioni comparabili entro un lasso di tempo ragionevole.  Selezionare "Basso" se la funzione non può essere sostituita agevolmente o rapidamente.  Selezionare "Medium-High" e "Medium-Low" per i casi intermedi tenendo conto delle diverse dimensioni (ad es. la quota di mercato, la concentrazione del mercato, i tempi di sostituzione nonché gli ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione e i relativi requisiti operativi). |
| 0170 | Funzione essenziale  In questa colonna deve essere segnalato se, tenuto conto dell'analisi di impatto e sostituibilità effettuata dall'istituzione, la funzione economica è considerata essenziale nel mercato per il paese in questione.  Indicare "Sì" o "No". |
| 0180 | Osservazioni del gruppo  Questo campo consente all'entità che redige il bilancio di spiegare le ipotesi utilizzate per valutare la criticità della funzione o delle funzioni segnalate. |

* 1. Z 07.01.2 FUNC 1 LEN

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | Descrizione della funzione economica  Se la funzione economica è del tipo "Altro" (Z 07.01.2 FUNC 1 LEN da r0130 a r0150), deve essere fornita una descrizione di tale funzione. |
| 0020 | Quota di mercato  La stima della quota di mercato dell'ente o del gruppo per la funzione economica nel rispettivo paese o area geografica. Una percentuale del mercato totale in termini di valore in essere. |
| 0030 | Valore in essere  Il valore contabile lordo dei prestiti non deteriorati e deteriorati e degli anticipi (compresi gli interessi maturati).  interessi). Lo stock di prestiti concessi è considerato indicatore dei prestiti futuri previsti. |
| 0040 | Numero di clienti  Numero totale di clienti ai quali sono stati concessi gli importi di cui alla colonna c0030 "Valore in essere".  in sospeso". Se un cliente utilizza molteplici prodotti/conti creditizi, tale cliente va conteggiato  una sola volta. |
| 0060 | Valore in essere — valore transfrontaliero  Valore in essere (c0030) dei prestiti a favore di non residenti;cfr. Depositi (c0060) "Valore transfrontaliero".  valore". |
| 0080-0150 | Analisi di impatto e sostituibilità  I criteri di valutazione dell'impatto su terzi comprendono i seguenti elementi conformemente al regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione sulle funzioni essenziali:   * la natura e la portata dell'attività, la portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero delle operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario; * la pertinenza dell'ente, a livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere; * la natura dei clienti e dei soggetti interessati dalla funzione, tra cui, ad esempio, clienti al dettaglio, imprese, clienti interbancari, stanze di compensazione centrali ed enti pubblici; * la possibile interruzione della funzione in relazione ai mercati, alle infrastrutture, ai clienti e ai servizi pubblici. In particolare, la valutazione può comprendere l'effetto sulla liquidità dei mercati interessati, l'impatto e la portata dell'interruzione per i clienti aziendali e il fabbisogno di liquidità a breve termine; la rilevanza per le controparti, la clientela e il pubblico; la capacità e la velocità di reazione dei clienti; l'importanza per il funzionamento di altri mercati; l'effetto sulla liquidità, le operazioni e la struttura di un altro mercato; l'effetto su altre controparti collegate ai clienti principali e le interrelazioni della funzione con altri servizi. |
| 0080-0150 | Natura e portata  La portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero di operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario; |
| 0080 | Indicatore di dimensione 1  Valutare l'importanza della banca in queste attività. Tale valutazione è espressa qualitativamente come "alta", "media alta", "media bassa" o "bassa". Indicare "High" se la dimensione della funzione è grande, "medio-alta" se è media, "medio-bassa" se è piccola e "bassa" se trascurabile. Utilizzare variabili macroeconomiche quali il PIL, la popolazione (per depositi, prestiti, pagamenti, cassa, regolamento, compensazione e servizi di custodia) o le dimensioni del mercato (per i mercati dei capitali e il finanziamento all'ingrosso) come parametro di riferimento per questa valutazione qualitativa.   * Parere di un esperto in merito alla dimensione del valore dei prestiti in essere (c0030) da una prospettiva UE *[maggiore di un livello rispetto al mercato pertinente].* Nella valutazione di questo indicatore della dimensione, si prega di tenere conto anche dei potenziali flussi futuri di prestiti. È possibile utilizzare lo stock di prestiti esistenti come indicatore dei flussi di prestiti futuri, se si ritiene che l'attività passata rifletta accuratamente l'attività di prestito pianificata nel breve e medio termine.   1. Da una prospettiva UE, che dimensione ritiene abbia il valore dei prestiti in essere e accordati come approssimazione per i flussi futuri di prestiti? |
| 0090 | Indicatore di dimensione 2  Valutare l'importanza della banca in queste attività. Tale valutazione è espressa qualitativamente come "alta", "media alta", "media bassa" o "bassa". Indicare "High" se la dimensione della funzione è grande, "medio-alta" se è media, "medio-bassa" se è piccola e "bassa" se trascurabile. Utilizzare variabili macroeconomiche quali il PIL, la popolazione (per depositi, prestiti, pagamenti, cassa, regolamento, compensazione e servizi di custodia) o le dimensioni del mercato (per i mercati dei capitali e il finanziamento all'ingrosso) come parametro di riferimento per questa valutazione qualitativa.   * Parere di un esperto in merito alla dimensione del **numero** di clienti (c0040) da una *prospettiva* **nazionale** *[al livello del mercato pertinente]*:   1. Da una prospettiva nazionale, qual è la dimensione stimata del numero totale di clienti presso il vostro ente? |
| 0100 | Indicatore transfrontaliero  Valutare l'importanza relativa delle attività transfrontaliere per le diverse funzioni economiche.  Non occorre effettuare tale valutazione nel caso di segnalazioni in cui il mercato pertinente è considerato essere quello regionale.  Numero di paesi dell'UE nei quali l'entità segnalante detiene una quota di mercato superiore al 2 % (espressa in valore dei prestiti in essere). Relazione:   * ≤ 1 paese; * 2-3 paesi; * 4-5 paesi; * > 5 paesi. |
| 0110 | **Pertinenza** —  A livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere;  Quota di mercato  Valutare l'importanza della quota di mercato del soggetto segnalante rispetto al mercato nazionale o ad altro mercato rilevante, come indicato nel modello. Tale valutazione è espressa qualitativamente come   * Elevata, se la quota di mercato è elevata * Medio-alto, se la quota di mercato è media * Medio-basso, se la quota di mercato è modesta o * Bassa, se la quota di mercato è trascurabile.   Tale valutazione tiene conto della struttura del mercato del paese dell'entità segnalante (o di altro mercato pertinente), nonché delle quote di mercato segnalate nella parte 2 Dati quantitativi.  2.Dati quantitativi:   * Parere di un esperto in merito alla dimensione della quota di mercato **nazionale** (riportata in c0020, tranne nei casi in cui la segnalazione viene fornita per un diverso livello di mercato pertinente, nel qual caso è prevista una valutazione della quota di mercato pertinente). |
| 0120 | Struttura del mercato — Concentrazione del mercato  La concentrazione del mercato, misurata in base al numero di concorrenti che attualmente operano  funzioni economiche simili e/o che offrono servizi analoghi a parità di condizioni (vale a dire  portata e qualità comparabili e a un costo comparabile) che potrebbero essere prese in consegna  (parte di) clienti e/o attività dell'entità che redige il bilancio entro un lasso di tempo ragionevole.  Questo va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * > 20 concorrenti; * 11-20 concorrenti; * 5-10 concorrenti, * &5 concorrenti |
| 0130 | Tempistica — Tempo previsto per la sostituzione  Stima del tempo necessario per la funzione economica fornita dalla segnalazione  entità da assorbire dal mercato in una situazione di crisi. Questa cifra comprende:   * il tempo previsto necessario a uno o più concorrenti per compiere i passi giuridici e tecnici necessari per assumere la funzione; nonché * il tempo necessario agli utenti del servizio per trasferirsi presso un altro prestatore di servizi.   Per quanto riguarda il prestito, ad esempio, questo non si riferisce alla scadenza del portafoglio in essere o al trasferimento di tale portafoglio a un potenziale acquirente, quanto piuttosto alla capacità da parte di famiglie, imprese e amministrazioni di ottenere prestiti simili da altri fornitori.  Come approssimazione del primo caso menzionato, è possibile fornire una stima del tempo che sarebbe necessario all'ente per assorbire nelle proprie attività (parte di) un servizio fornito da un altro ente, a un costo ragionevole, in una situazione di crisi. Indicare il tempo stimato per la sostituzione nelle categorie fornite nel modello: |
| 0140-0150 | Capacità di sostituzione |
| 0140 | Ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione  Ostacoli giuridici che impediscono ai concorrenti di offrire il servizio. I requisiti giuridici per l'esercizio dell'attività degli enti creditizi (ad esempio licenze bancarie o requisiti patrimoniali) non devono essere considerati ostacoli insormontabili in presenza di fornitori alternativi. Questo indicatore va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * nessun ostacolo di rilievo, * alcuni ostacoli, * barriere sostanziali (ma insormontabili), * barriere critiche (difficili da superare). |
| 0150 | Requisiti operativi per l'ingresso o l'espansione  Requisiti organizzativi, tecnici e infrastrutturali per l'offerta del servizio da parte dei concorrenti. L'offerta dei servizi connessi alla (sotto) funzione richiede che i fornitori investano in infrastrutture (nuove o aggiuntive) o modifichino le loro organizzazioni. Valutare la capacità del mercato di assorbire l'attività in questione.  Questo indicatore va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * nessun requisito di rilievo, * alcuni requisiti, * requisiti sostanziali (ma superabili), * requisiti critici (difficili da superare). |
| 0160-0180 | Valutazione del carattere essenziale |
| 0160 | Impatto sul mercato  L'impatto stimato di un'improvvisa interruzione della funzione sui terzi, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto della dimensione, della quota di mercato nel paese, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente.  La sostituibilità è valutata qualitativamente come "alta", "medio-alta", "medio-bassa" o "bassa".  Selezionare "Alto" se l'interruzione ha un impatto importante sul mercato nazionale; "Medium-High" se l'impatto è significativo; "Medio-Basso" se l'impatto è rilevante, ma limitato; "Basso" se l'impatto è modesto. |
| 0170 | Sostituibilità  Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/778.  Una funzione è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari. Vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:  (a) la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi;  (b) la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione;  (c) l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività;  (d) il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio.  Fornire una valutazione globale del grado di sostituibilità previsto per ciascuna funzione, tenendo conto delle diverse dimensioni valutate in precedenza (quota di mercato, concentrazione del mercato, tempo di sostituzione, ostacoli giuridici e requisiti operativi per l'ingresso o l'espansione). La sostituibilità è valutata qualitativamente come "alta", "medio-alta", "medio-bassa" o "bassa".  Selezionare "Alto" se la funzione può essere agevolmente fornita da un'altra banca a condizioni comparabili entro un lasso di tempo ragionevole.  Selezionare "Basso" se la funzione non può essere sostituita agevolmente o rapidamente.  Selezionare "Medium High" e "Medium Low" per i casi intermedi tenendo conto delle diverse dimensioni (ad es. la quota di mercato, la concentrazione del mercato, i tempi di sostituzione nonché gli ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione e i relativi requisiti operativi). |
| 0180 | Funzione essenziale  In questa colonna deve essere segnalato se, tenuto conto dell'analisi di impatto e sostituibilità effettuata dall'istituzione, la funzione economica è considerata essenziale nel mercato per il paese in questione.  Indicare "Sì" o "No". |
| 0190 | Osservazioni del gruppo  Questo campo consente all'entità che redige il bilancio di spiegare le ipotesi utilizzate per valutare la criticità della funzione o delle funzioni segnalate. |

* 1. Z 07.01.3 RETRIBUZIONE FUNC 1

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | Descrizione della funzione economica  Se la funzione economica è del tipo "Altro" (Z 07.01.3 FUNC 1 PAY da r0220 a r0240), deve essere fornita una descrizione di tale funzione. |
| 0020 | Quota di mercato  La stima della quota di mercato dell'ente o del gruppo per la funzione economica nel rispettivo paese o area geografica. Una percentuale del mercato totale in termini di importo monetario. Ciò corrisponde al valore delle operazioni per i servizi di pagamento alle IFM e alle istituzioni diverse dalle IFM, al valore delle posizioni aperte per i servizi di compensazione tramite CCP e al valore delle attività in custodia per i servizi di custodia. |
| 0030 | Valore delle operazioni  Come regola generale, è segnalata la media delle operazioni giornaliere nell'arco dell'anno. Se tale dato non è disponibile, può essere segnalata la media su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi).  Servizi di pagamento (ID funzione 3.1 e 3.2): Valore delle operazioni inviate. Fonti: Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, articolo 4, paragrafo 5; Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca centrale europea che modifica il regolamento (UE) n. 1409/2013 relativo alle statistiche sui pagamenti (ECB/2020/59)  Servizi di cassa (ID funzione 3.3): Valore delle operazioni ATM presso gli ATM della segnalazione  istituzione, quale definita nel regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea relativo alle statistiche sui pagamenti ( ECB/2013/43) Tabella 5a, nonché contante fuori borsa  ritiri presso succursali dell'entità segnalante, come definiti in ECB/2014/15[[20]](#footnote-21) Tabella  Servizi di regolamento titoli (ID funzione 3.4): Valore dei trasferimenti di titoli trattati  per conto di clienti Sono comprese le operazioni regolate con regolamento titoli.  sistema o regolato internamente dalle entità segnalanti e "senza pagamento"  operazioni. Segnalare soltanto il valore delle operazioni inviate. |
| 0040 | Valore delle operazioni di cui ricorrenti  Valore delle operazioni segnalate in c0030) effettuate su un conto ricorrente di servizi di pagamento. I conti ricorrenti di servizi di pagamento sono conti di servizi di pagamento in cui il conto è stato addebitato o accreditato con almeno 5 operazioni mensili in media nei 6 mesi precedenti la data limite, fatta eccezione per le commissioni annuali, le altre spese e il pagamento di interessi relativi al conto. |
| 0050 | Valore delle posizioni aperte  Segnalazione solo per l'ID funzione 3.5 "Servizi di compensazione tramite CCP": le posizioni (esposizione) che  Le CCP di cui l'ente è membro assumono con l'ente per conto di quest'ultimo  clienti. Segnalare il valore giornaliero medio delle posizioni aperte relative all'attività per conto dei clienti presso la CCP.  Controparti centrali. Se tale dato non è disponibile, possono essere segnalate medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi);  o posizioni aperte a fine anno. |
| 0060 | Valore delle attività tenute in custodia  Solo relazione per l'ID funzione 3.6 "Servizi di custodia": l'importo delle attività in custodia;  utilizzando il fair value (valore equo). Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale.  il valore non è disponibile. Nei casi in cui l'ente fornisce servizi a soggetti  come gli organismi di investimento collettivo o i fondi pensione, le attività in questione possono:  essere indicate al valore al quale tali entità segnalano le attività nel proprio bilancio.  Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso. |
| 0070-0090 | Valore transfrontaliero  Nel caso di operazioni inviate, per evitare il doppio conteggio, le operazioni transfrontaliere sono:  conteggiato nel paese di origine dell'operazione. |
| 0100 | Numero di operazioni  Come regola generale, va segnalato il numero medio di operazioni giornaliere nell'arco dell'anno corrispondenti ai valori segnalati sotto gli ID funzione 3.1-3.4, righe 0160-0190, colonna 0030. Se tali dati non sono disponibili, possono essere segnalate le medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi). In riferimento alle varie funzioni specifiche, si utilizzano i seguenti elementi:  Servizi di pagamento (ID 3.1-3.2): Il numero di operazioni inviate. Fonti: Direttiva UE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (2015/2366), articolo 4, paragrafo 5; Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea sulle statistiche sui pagamenti (ECB/2013/43).  Servizi di cassa (ID 3.3): Il numero delle operazioni ATM, quali definite in BCE/2021/16, tabella 5, lettera a), nonché i prelievi di contante allo sportello, quali definiti in BCE/2014/15, tabella 4.  Servizi di regolamento titoli (ID 3.4): Il numero delle operazioni di trasferimento titoli eseguite per conto dei clienti. Sono comprese le operazioni regolate con un sistema di regolamento titoli o regolate internamente dagli enti segnalanti nonché le operazioni "senza pagamento". |
| 0110 | Numero di clienti  Numero di clienti (residenti e non residenti) ai quali è prestato il servizio. Qualora utilizzi un servizio all'interno di una sottofunzione più di una volta, il cliente va conteggiato una sola volta. |
| 0120-0190 | Analisi di impatto e sostituibilità  I criteri di valutazione dell'impatto su terzi comprendono i seguenti elementi conformemente al regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione sulle funzioni essenziali:   * la natura e la portata dell'attività, la portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero delle operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario; * la pertinenza dell'ente, a livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere; * la natura dei clienti e dei soggetti interessati dalla funzione, tra cui, ad esempio, clienti al dettaglio, imprese, clienti interbancari, stanze di compensazione centrali ed enti pubblici; * la possibile interruzione della funzione in relazione ai mercati, alle infrastrutture, ai clienti e ai servizi pubblici. In particolare, la valutazione può comprendere l'effetto sulla liquidità dei mercati interessati, l'impatto e la portata dell'interruzione per i clienti aziendali e il fabbisogno di liquidità a breve termine; la rilevanza per le controparti, la clientela e il pubblico; la capacità e la velocità di reazione dei clienti; l'importanza per il funzionamento di altri mercati; l'effetto sulla liquidità, le operazioni e la struttura di un altro mercato; l'effetto su altre controparti collegate ai clienti principali e le interrelazioni della funzione con altri servizi. |
| 0120-0140 | Natura e portata  La portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero di operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario; |
| 0120 | Indicatore di dimensione 1  Valutare l'importanza della banca in queste attività. Tale valutazione è espressa qualitativamente come "alta", "media alta", "media bassa" o "bassa". Indicare "High" se la dimensione della funzione è grande, "medio-alta" se è media, "medio-bassa" se è piccola e "bassa" se trascurabile. Utilizzare variabili macroeconomiche quali il PIL, la popolazione (per depositi, prestiti, pagamenti, cassa, regolamento, compensazione e servizi di custodia) o le dimensioni del mercato (per i mercati dei capitali e il finanziamento all'ingrosso) come parametro di riferimento per questa valutazione qualitativa.   * Giudizio di esperti sull'entità del **valore** delle operazioni (c0030 per le funzioni ID 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4); posizioni aperte (c0050 per ID 3.5); o totale delle attività in custodia (c0060 per ID 3.6) dal punto di vista **dell'UE** *[un livello superiore al mercato rilevante]*: * Da una prospettiva UE, che dimensione ritiene abbia il valore delle operazioni elaborate dalla vostra banca *o* delle posizioni aperte dei clienti della vostra banca presso CCP *o* delle attività totali detenute in custodia dal vostro ente per conto dei clienti di quest'ultimo? |
| 0130 | Indicatore di dimensione 2  Valutare l'importanza della banca in queste attività. Tale valutazione è espressa qualitativamente come "alta", "media alta", "media bassa" o "bassa". Indicare "High" se la dimensione della funzione è grande, "medio-alta" se è media, "medio-bassa" se è piccola e "bassa" se trascurabile. Utilizzare variabili macroeconomiche quali il PIL, la popolazione (per depositi, prestiti, pagamenti, cassa, regolamento, compensazione e servizi di custodia) o le dimensioni del mercato (per i mercati dei capitali e il finanziamento all'ingrosso) come parametro di riferimento per questa valutazione qualitativa.     * Valutazione da parte di esperti dell'entità del **numero** di operazioni (c0100 per ID funzione 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4); o numero di clienti (c0110 per ID 3.5 e 3.6) da una prospettiva **nazionale** [*a livello del mercato rilevante*]:   1. Da una prospettiva nazionale, qual è la dimensione stimata del numero totale di operazioni *o* del numero totale di clienti del Suo ente? |
| 0140 | Indicatore transfrontaliero  Valutare l'importanza relativa delle attività transfrontaliere per le diverse funzioni economiche.  Non occorre effettuare tale valutazione nel caso di segnalazioni in cui il mercato pertinente è considerato essere quello regionale.  Numero di paesi dell'UE nei quali l'entità segnalante detiene una quota di mercato superiore al 2 % (espressa in valore delle operazioni di pagamento, in titoli o per cassa oppure in posizioni aperte dei clienti presso le CCP oppure in attività totali in custodia). Relazione:   * ≤ 1 paese; * 2-3 paesi * 4-5 paesi; * > 5 paesi, |
| 0150 | Pertinenza —  A livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere;  Quota di mercato  Valutare l'importanza della quota di mercato del soggetto segnalante rispetto al mercato nazionale o ad altro mercato rilevante, come indicato nel modello. Tale valutazione è espressa qualitativamente come   * Elevata, se la quota di mercato è elevata * Medio-alto, se la quota di mercato è media * Medio-basso, se la quota di mercato è modesta o * Bassa, se la quota di mercato è trascurabile.   Tale valutazione tiene conto della struttura del mercato del paese dell'entità segnalante (o di altro mercato pertinente), nonché delle quote di mercato segnalate nella parte 2  2.Dati quantitativi:   * Parere di un esperto in merito alla dimensione della quota di mercato **nazionale** (riportata in c0020, tranne nei casi in cui la segnalazione viene fornita per un diverso livello di mercato pertinente, nel qual caso è prevista una valutazione della quota di mercato pertinente). |
| 0160 | Struttura del mercato — Concentrazione del mercato  La concentrazione del mercato, misurata in base al numero di concorrenti che attualmente operano  funzioni economiche simili e/o che offrono servizi analoghi a parità di condizioni (vale a dire  portata e qualità comparabili e a un costo comparabile) che potrebbero essere prese in consegna  (parte di) clienti e/o attività dell'entità che redige il bilancio entro un lasso di tempo ragionevole.  Questo va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * > 20 concorrenti; * 11-20 concorrenti; * 5-10 concorrenti, * &5 concorrenti |
| 0170 | Tempistica — Tempo previsto per la sostituzione  Stima del tempo necessario per la funzione economica fornita dalla segnalazione  entità da assorbire dal mercato in una situazione di crisi. Questa cifra comprende:   * il tempo previsto necessario a uno o più concorrenti per compiere i passi giuridici e tecnici necessari per assumere la funzione; nonché * il tempo necessario agli utenti del servizio per trasferirsi presso un altro prestatore di servizi.   Come approssimazione del primo caso menzionato, è possibile fornire una stima del tempo che sarebbe necessario all'ente per assorbire nelle proprie attività (parte di) un servizio fornito da un altro ente, a un costo ragionevole, in una situazione di crisi. Indicare il tempo stimato per la sostituzione nelle categorie fornite nel modello:  Categorie:   * &1 giorno; * 1-2 giorni; * > 2 giorni ≤ 1 settimana * > 1 settimana. |
| 0180-0190 | Capacità di sostituzione |
| 0180 | Ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione  Ostacoli giuridici che impediscono ai concorrenti di offrire il servizio. I requisiti giuridici per l'esercizio dell'attività degli enti creditizi (ad esempio licenze bancarie o requisiti patrimoniali) non devono essere considerati ostacoli insormontabili in presenza di fornitori alternativi. Questo indicatore va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * nessun ostacolo di rilievo, * alcuni ostacoli, * barriere sostanziali (ma insormontabili), * barriere critiche (difficili da superare). |
| 0190 | Requisiti operativi per l'ingresso o l'espansione  Requisiti organizzativi, tecnici e infrastrutturali per l'offerta del servizio da parte dei concorrenti. L'offerta dei servizi connessi alla (sotto) funzione richiede che i fornitori investano in infrastrutture (nuove o aggiuntive) o modifichino le loro organizzazioni. Valutare la capacità del mercato di assorbire una determinata attività, ad esempio in termini di requisiti patrimoniali.  Questo indicatore va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * nessun requisito di rilievo, * alcuni requisiti, * requisiti sostanziali (ma superabili), * requisiti critici (difficili da superare). |
| 0200-0210 | Capacità di imbarco |
| 0200 | Capacità di inserimento — Numero di domande provenienti da un nuovo cliente 1 giorno lavorativo (numero)  Gli enti sono tenuti a fornire il maggior numero di domande se l'ente ha convalidato la richiesta di un servizio bancario.  La capacità di onboarding per i servizi di pagamento alle IFM, i servizi di pagamento a istituzioni diverse dalle IFM e i servizi di cassa in termini di numero di nuovi conti è espressa in oltre 1 giorni lavorativi.  Le istituzioni dovrebbero tenere conto dei tempi per l'ingresso di nuovi clienti dal momento che un nuovo cliente ha richiesto un servizio bancario. |
| 0210 | Capacità di inserimento — Numero di domande di nuovi clienti nell'arco di 7 giorni lavorativi (numero)  Gli enti sono tenuti a fornire il maggior numero di domande se l'ente ha convalidato la richiesta di un servizio bancario.  La capacità di onboarding per i servizi di regolamento titoli, i servizi di compensazione tramite CCP e i servizi di custodia in termini di numero di nuovi conti è espressa nell'arco di 7 giorni lavorativi.  Le istituzioni dovrebbero tenere conto dei tempi per l'ingresso di nuovi clienti dal momento che un nuovo cliente ha richiesto un servizio bancario. |
| 0230-0250 | Valutazione del carattere essenziale |
| 0230 | Impatto sul mercato  L'impatto stimato di un'improvvisa interruzione della funzione sui terzi, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto della dimensione, della quota di mercato nel paese, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente.  La sostituibilità è valutata qualitativamente come "alta", "medio-alta", "medio-bassa" o "bassa".  Selezionare "Alto" se l'interruzione ha un impatto importante sul mercato nazionale; "Medium-High" se l'impatto è significativo; "Medio-Basso" se l'impatto è rilevante, ma limitato; "Basso" se l'impatto è modesto. |
| 0240 | Sostituibilità  Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/778.  Una funzione è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari. Vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:  (a) la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi;  (b) la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione;  (c) l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività;  (d) il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio.  Fornire una valutazione globale del grado di sostituibilità previsto per ciascuna funzione, tenendo conto delle diverse dimensioni valutate in precedenza (quota di mercato, concentrazione del mercato, tempo di sostituzione, ostacoli giuridici e requisiti operativi per l'ingresso o l'espansione). La sostituibilità è valutata qualitativamente come "alta", "medio-alta", "medio-bassa" o "bassa".  Selezionare "Alto" se la funzione può essere agevolmente fornita da un'altra banca a condizioni comparabili entro un lasso di tempo ragionevole.  Selezionare "Basso" se la funzione non può essere sostituita agevolmente o rapidamente.  Selezionare "Medium High" e "Medium Low" per i casi intermedi tenendo conto delle diverse dimensioni (ad es. la quota di mercato, la concentrazione del mercato, i tempi di sostituzione nonché gli ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione e i relativi requisiti operativi). |
| 0250 | Funzione essenziale  In questa colonna deve essere segnalato se, tenuto conto dell'analisi di impatto e sostituibilità effettuata dall'istituzione, la funzione economica è considerata essenziale nel mercato per il paese in questione.  Indicare "Sì" o "No". |
| 0260 | Osservazioni del gruppo  Questo campo consente all'entità che redige il bilancio di spiegare le ipotesi utilizzate per valutare la criticità della funzione o delle funzioni segnalate. |

II.13. Z 07.01.4 FUNC 1 CM

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | Descrizione della funzione economica  Se la funzione economica è del tipo "Altro" (Z 07.01.4 FUNC 1 CM da r0290 a r0310), deve essere fornita una descrizione di tale funzione. |
| 0020 | Quota di mercato  La stima della quota di mercato dell'ente o del gruppo per la funzione economica nel rispettivo paese o area geografica. Una percentuale del mercato totale in termini di importo nozionale per i derivati; il valore contabile per i mercati secondari e i ricavi da commissioni per i mercati primari. |
| 0030 | Importo nozionale  importo nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento.  Riferimenti: FINREP, allegato V. Parte 2.133 per la definizione; per i dati FINREP, allegato III; IV e V;  — Totale derivati (4.1-4.2): Modello F 10.00, colonna 030, riga 290;  — Derivati OTC (4.1): Modello F 10.00, colonna 030, righe 300+ 310+ 320; |
| 0040 | Valore contabile  Il valore contabile da segnalare nell'attivo dello stato patrimoniale, compresi gli interessi maturati [FINREP: Allegato V, parte 1.27] per gli strumenti di capitale e i titoli di debito [FINREP: Allegato V, parte 1.31], classificati "posseduti per negoziazione" [FINREP: Allegato V, parte 1, 15(a) e 16(a)];  Riferimento: FINREP, Allegato III, modello F 04.01, colonna 010, righe 010+ 060+ 120; |
| 0050 | Commissioni percepite  Commissioni e compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all'emissione di titoli non creati né emessi dall'ente;  Riferimento: FINREP, Allegati III, IV, modello F 22.01, colonna 010, righe 030+ 180. |
| 0060-0080 | Valore transfrontaliero  Derivati: l'importo nozionale in essere al di fuori del paese d'origine o del paese in questione.  Mercati secondari: valore contabile lordo in essere al di fuori del paese di origine o del paese in questione. Riferimenti: FINREP, allegato III, tabella 20.04, colonna 011, righe 040+ 080, tutti i paesi ad eccezione del paese di origine o del paese in questione;  Mercati primari: i proventi da commissioni generati al di fuori del paese di origine o del paese in questione. |
| 0090-0100 | Il numero delle controparti oppure delle operazioni.  Per i derivati e i mercati secondari, numero totale di controparti. Per i mercati primari, numero totale di operazioni sottoscritte. |
| 0110-0180 | Analisi di impatto e sostituibilità  I criteri di valutazione dell'impatto su terzi comprendono i seguenti elementi conformemente al regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione sulle funzioni essenziali:   * la natura e la portata dell'attività, la portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero delle operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario; * la pertinenza dell'ente, a livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere; * la natura dei clienti e dei soggetti interessati dalla funzione, tra cui, ad esempio, clienti al dettaglio, imprese, clienti interbancari, stanze di compensazione centrali ed enti pubblici; * la possibile interruzione della funzione in relazione ai mercati, alle infrastrutture, ai clienti e ai servizi pubblici. In particolare, la valutazione può comprendere l'effetto sulla liquidità dei mercati interessati, l'impatto e la portata dell'interruzione per i clienti aziendali e il fabbisogno di liquidità a breve termine; la rilevanza per le controparti, la clientela e il pubblico; la capacità e la velocità di reazione dei clienti; l'importanza per il funzionamento di altri mercati; l'effetto sulla liquidità, le operazioni e la struttura di un altro mercato; l'effetto su altre controparti collegate ai clienti principali e le interrelazioni della funzione con altri servizi. |
| 0110-0130 | Natura e portata  La portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero di operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario; |
| 0110 | Indicatore di dimensione 1  Valutare l'importanza della banca in queste attività. Tale valutazione è espressa qualitativamente come "alta", "media alta", "media bassa" o "bassa". Indicare "High" se la dimensione della funzione è grande, "medio-alta" se è media, "medio-bassa" se è piccola e "bassa" se trascurabile. Utilizzare variabili macroeconomiche quali il PIL, la popolazione (per depositi, prestiti, pagamenti, cassa, regolamento, compensazione e servizi di custodia) o le dimensioni del mercato (per i mercati dei capitali e il finanziamento all'ingrosso) come parametro di riferimento per questa valutazione qualitativa.     * Valutazione da parte di esperti dell'entità del **valore** dell'importo nozionale in essere (c0030 per gli ID funzione 4.1 e 4.2); valore contabile (c0040 per ID 4.3); o ricavi da commissioni generati (c0050 per ID 4.4) in una prospettiva **globale** [*un livello superiore rispetto al mercato rilevante. Se il mercato pertinente è quello globale, la dimensione 1 diventa ridondante e non è necessario segnalarla]*:   Da una prospettiva globale, che dimensione ritiene abbiano l'importo nozionale totale in essere o il valore contabile o i ricavi da commissioni generati? |
| 0120 | Indicatore di dimensione 2  Valutare l'importanza della banca in queste attività. Tale valutazione è espressa qualitativamente come "alta", "media alta", "media bassa" o "bassa". Indicare "High" se la dimensione della funzione è grande, "medio-alta" se è media, "medio-bassa" se è piccola e "bassa" se trascurabile. Utilizzare variabili macroeconomiche quali il PIL, la popolazione (per depositi, prestiti, pagamenti, cassa, regolamento, compensazione e servizi di custodia) o le dimensioni del mercato (per i mercati dei capitali e il finanziamento all'ingrosso) come parametro di riferimento per questa valutazione qualitativa.     * Parere di un esperto in merito alla dimensione del numero di controparti (c0090 per ID funzione 4.1, 4.2, 4.3**) o numero** di operazioni sottoscritte (c0100 per ID 4.4) dal punto di vista **nazionale** *[al livello del mercato pertinente*]:   1. Da una prospettiva nazionale, qual è la stima del numero di controparti *o* di operazioni sottoscritte dal vostro ente? |
| 0130 | Indicatore transfrontaliero  Valutare l'importanza relativa delle attività transfrontaliere per le diverse funzioni economiche.  Non occorre effettuare tale valutazione nel caso di segnalazioni in cui il mercato pertinente è considerato essere quello regionale.   * Quota dell'attività intergiurisdizionale dell'entità segnalante in percentuale rispetto al valore totale, espressa in importi nozionali (derivati), valore contabile (mercati secondari), ricavi da commissioni da clienti esteri (mercati primari). Relazione:   + &5 %;   + 5-15 %;   + 16-25 %,   + > 25 %. |
| 0140 | Pertinenza —  A livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere;  Quota di mercato  Valutare l'importanza della quota di mercato del soggetto segnalante rispetto al mercato nazionale o ad altro mercato rilevante, come indicato nel modello. Tale valutazione è espressa qualitativamente come   * Elevata, se la quota di mercato è elevata * Medio-alto, se la quota di mercato è media * Medio-basso se la quota di mercato è modesta o * Basso "se la quota di mercato è trascurabile.   Tale valutazione tiene conto della struttura del mercato del paese dell'entità segnalante (o di altro mercato pertinente), nonché delle quote di mercato segnalate nella parte 2  2.Dati quantitativi:   * Parere di un esperto in merito alla dimensione della quota di mercato **nazionale** (riportata in c0020, tranne nei casi in cui la segnalazione viene fornita per un diverso livello di mercato pertinente, nel qual caso è prevista una valutazione della quota di mercato pertinente). |
| 0150 | Struttura del mercato — Concentrazione del mercato  La concentrazione del mercato, misurata in base al numero di concorrenti che attualmente operano  funzioni economiche simili e/o che offrono servizi analoghi a parità di condizioni (vale a dire  portata e qualità comparabili e a un costo comparabile) che potrebbero essere prese in consegna  (parte di) clienti e/o attività dell'entità che redige il bilancio entro un lasso di tempo ragionevole.  Questo va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * > 20 concorrenti; * 11-20 concorrenti; * 5-10 concorrenti, * &5 concorrenti |
| 0160 | Tempistica — Tempo previsto per la sostituzione  Stima del tempo necessario per la funzione economica fornita dalla segnalazione  entità da assorbire dal mercato in una situazione di crisi. Questa cifra comprende:   * il tempo previsto necessario a uno o più concorrenti per compiere i passi giuridici e tecnici necessari per assumere la funzione; nonché * il tempo necessario agli utenti del servizio per trasferirsi presso un altro prestatore di servizi.   Come approssimazione del primo caso menzionato, è possibile fornire una stima del tempo che sarebbe necessario all'ente per assorbire nelle proprie attività (parte di) un servizio fornito da un altro ente, a un costo ragionevole, in una situazione di crisi. Indicare il tempo stimato per la sostituzione nelle categorie fornite nel modello:  Categorie:   * &1 settimana; * Da una settimana a un mese; * > 1 mese — 6 mesi * > 6 mesi |
| 0170-0180 | Capacità di sostituzione |
| 0170 | Ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione  Ostacoli giuridici che impediscono ai concorrenti di offrire il servizio. I requisiti giuridici per l'esercizio dell'attività degli enti creditizi (ad esempio licenze bancarie o requisiti patrimoniali) non devono essere considerati ostacoli insormontabili in presenza di fornitori alternativi. Questo indicatore va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * nessun ostacolo di rilievo, * alcuni ostacoli, * barriere sostanziali (ma insormontabili), * barriere critiche (difficili da superare). |
| 0180 | Requisiti operativi per l'ingresso o l'espansione  Requisiti organizzativi, tecnici e infrastrutturali per l'offerta del servizio da parte dei concorrenti. L'offerta dei servizi connessi alla (sotto) funzione richiede che i fornitori investano in infrastrutture (nuove o aggiuntive) o modifichino le loro organizzazioni. Valutare la capacità del mercato di assorbire una determinata attività, ad esempio in termini di requisiti patrimoniali.  Questo indicatore va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * nessun requisito di rilievo, * alcuni requisiti, * requisiti sostanziali (ma superabili), * requisiti critici (difficili da superare). |
| 0190-0210 | Valutazione del carattere essenziale |
| 0190 | Impatto sul mercato  L'impatto stimato di un'improvvisa interruzione della funzione sui terzi, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto della dimensione, della quota di mercato nel paese, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente.  La sostituibilità è valutata qualitativamente come "alta", "medio-alta", "medio-bassa" o "bassa".  Selezionare "Alto" se l'interruzione ha un impatto importante sul mercato nazionale; "Medium-High" se l'impatto è significativo; "Medio-Basso" se l'impatto è rilevante, ma limitato; "Basso" se l'impatto è modesto. |
| 0200 | Sostituibilità  Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/778.  Una funzione è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari. Vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:  (a) la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi;  (b) la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione;  (c) l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività;  (d) il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio.  Fornire una valutazione globale del grado di sostituibilità previsto per ciascuna funzione, tenendo conto delle diverse dimensioni valutate in precedenza (quota di mercato, concentrazione del mercato, tempo di sostituzione, ostacoli giuridici e requisiti operativi per l'ingresso o l'espansione). La sostituibilità è valutata qualitativamente come "alta", "medio-alta", "medio-bassa" o "bassa".  Selezionare "Alto" se la funzione può essere agevolmente fornita da un'altra banca a condizioni comparabili entro un lasso di tempo ragionevole.  Selezionare "Basso" se la funzione non può essere sostituita agevolmente o rapidamente.  Selezionare "Medium-High" e "Medium-Low" per i casi intermedi tenendo conto delle diverse dimensioni (ad es. la quota di mercato, la concentrazione del mercato, i tempi di sostituzione nonché gli ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione e i relativi requisiti operativi). |
| 0210 | Funzione essenziale  In questa colonna deve essere segnalato se, tenuto conto dell'analisi di impatto e sostituibilità effettuata dall'istituzione, la funzione economica è considerata essenziale nel mercato per il paese in questione.  Indicare "Sì" o "No". |
| 0220 | Osservazioni del gruppo  Questo campo consente all'entità che redige il bilancio di spiegare le ipotesi utilizzate per valutare la criticità della funzione o delle funzioni segnalate. |

II.13. Z 07.01.5 FUNC 1 WF

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | Descrizione della funzione economica  Se la funzione economica è del tipo "Altro" (Z 07.01.5 FUNC 1 WF r0360 fino a r0380), deve essere fornita una descrizione di tale funzione. |
| 0020 | Quota di mercato  La stima della quota di mercato dell'ente o del gruppo per la funzione economica nel rispettivo paese o area geografica. Una percentuale del mercato totale in termini di importo lordo. |
| 0030 | Valore contabile lordo  Utilizzare il valore contabile lordo come definito in FINREP.  Riferimenti: FINREP, Allegato V. Parte 1.34, FINREP: Allegati III, IV, modelli:  — Assunzione di prestiti (5.1): Modello F 20.06, colonna 010, righe 100+ 110, tutti i paesi;  — Derivati (attività) (5.2): Modello F 20.04, colonna 010, riga 010, tutti i paesi;  — Concessione di prestiti (5.3): Modello F 20.04, colonna 010, righe 170+ 180, tutti i paesi;  — Derivati (passività) (5.4): Modello F 20.06, colonna 010, riga 010, tutti i paesi. |
| 0040 | Numero di controparti  Il numero totale delle controparti. Se una controparte ha più di un conto e/o più di una operazione, la controparte è conteggiata solo una volta. |
| 0050 | Operazioni di vendita con patto di riacquisto (passivo)  Segnalare i contratti di vendita con patto di riacquisto nell'ambito di prestiti all'ingrosso. Riacquisto  per "accordi" si intendono i contanti ricevuti in cambio di titoli venduti a un determinato prezzo sotto  impegno irrevocabile a riacquistare gli stessi titoli (o simili) a un prezzo fisso su  data futura specificata.  Segnalare i prestiti con patto di riacquisto passivo nell'ambito di prestiti all'ingrosso. Per prestiti con patto di riacquisto passivo si intende il finanziamento concesso in cambio di titoli acquistati  nell'ambito di contratti di vendita con patto di riacquisto o presi in prestito nell'ambito di contratti di concessione di titoli in prestito.  Fonti: Regolamento (CE) n. 2015/2365 sulla trasparenza del finanziamento tramite titoli  operazioni e riutilizzo art. 3 (9); FINREP, Allegato V, parte 2, Capitolo 5, punto 85, lettera e).  e capitolo 14, paragrafo 183; Allegato III:   * Operazioni di vendita con patto di riacquisto: Tabella 08.01 colonne 010 + 020 + 030 righe 200 + 250. * Operazioni di acquisto con patto di rivendita: Tabella 05.00, colonne 030+ 040, riga 050. |
| 0060 | Valore transfrontaliero  Sommare i valori contabili lordi di tutti i paesi, ad eccezione del paese di origine o del paese in questione. |
| 0070 | Valore presso enti creditizi  Valore contabile lordo in essere presso enti creditizi. Definizione del settore secondo  FINREP (allegato V).  Fonti: FINREP, Allegato III:   * Assunzione di prestiti: Tabella 20.06, colonna 010, riga 100, tutti i paesi. * Derivati (attività): Tabella 20.04, colonna 010, riga 020, tutti i paesi. * Prestiti: Tabella 20.04, colonna 010, riga 170, tutti i paesi. * Passività derivate: Tabella 20.06, colonna 010, riga 020, tutti i paesi. |
| 0080-0150 | Analisi di impatto e sostituibilità  I criteri di valutazione dell'impatto su terzi comprendono i seguenti elementi conformemente al regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione sulle funzioni essenziali:   * la natura e la portata dell'attività, la portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero delle operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario; * la pertinenza dell'ente, a livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere; * la natura dei clienti e dei soggetti interessati dalla funzione, tra cui, ad esempio, clienti al dettaglio, imprese, clienti interbancari, stanze di compensazione centrali ed enti pubblici; * la possibile interruzione della funzione in relazione ai mercati, alle infrastrutture, ai clienti e ai servizi pubblici. In particolare, la valutazione può comprendere l'effetto sulla liquidità dei mercati interessati, l'impatto e la portata dell'interruzione per i clienti aziendali e il fabbisogno di liquidità a breve termine; la rilevanza per le controparti, la clientela e il pubblico; la capacità e la velocità di reazione dei clienti; l'importanza per il funzionamento di altri mercati; l'effetto sulla liquidità, le operazioni e la struttura di un altro mercato; l'effetto su altre controparti collegate ai clienti principali e le interrelazioni della funzione con altri servizi. |
| 0080-0100 | Natura e portata  La portata globale, nazionale o regionale, il volume e il numero di operazioni; il numero dei clienti e delle controparti; il numero di clienti per i quali l'ente è l'unico o il principale partner bancario; |
| 0080 | Indicatore di dimensione 1  Valutare l'importanza della banca in queste attività. Tale valutazione è espressa qualitativamente come "alta", "media alta", "media bassa" o "bassa". Indicare "High" se la dimensione della funzione è grande, "medio-alta" se è media, "medio-bassa" se è piccola e "bassa" se trascurabile. Utilizzare variabili macroeconomiche quali il PIL, la popolazione (per depositi, prestiti, pagamenti, cassa, regolamento, compensazione e servizi di custodia) o le dimensioni del mercato (per i mercati dei capitali e il finanziamento all'ingrosso) come parametro di riferimento per questa valutazione qualitativa.     * Parere di un esperto in merito alla dimensione del **valore** contabile lordo dell'ente segnalante (c0030) da una prospettiva **globale** [maggiore*di un livello rispetto al mercato pertinente. Se il mercato pertinente è quello globale, la dimensione 1 diventa ridondante e non è necessario segnalarla]*:   1. Da una prospettiva globale, che dimensione ritiene abbia il valore contabile lordo dell'entità segnalante? |
| 0090 | Indicatore di dimensione 2  Valutare l'importanza della banca in queste attività. Tale valutazione è espressa qualitativamente come "alta", "media alta", "media bassa" o "bassa". Indicare "High" se la dimensione della funzione è grande, "medio-alta" se è media, "medio-bassa" se è piccola e "bassa" se trascurabile. Utilizzare variabili macroeconomiche quali il PIL, la popolazione (per depositi, prestiti, pagamenti, cassa, regolamento, compensazione e servizi di custodia) o le dimensioni del mercato (per i mercati dei capitali e il finanziamento all'ingrosso) come parametro di riferimento per questa valutazione qualitativa.     * Parere di un esperto in merito alla dimensione del **numero** di controparti o operazioni (c0040) da una prospettiva **nazionale** *[al livello del mercato pertinente*]:   1. Da una prospettiva nazionale, qual è la dimensione stimata del numero di controparti del Suo ente? |
| 0100 | Indicatore transfrontaliero  Valutare l'importanza relativa delle attività transfrontaliere per le diverse funzioni economiche.  Non occorre effettuare tale valutazione nel caso di segnalazioni in cui il mercato pertinente è considerato essere quello regionale.   * Quota dell'attività intergiurisdizionale dell'entità segnalante in percentuale rispetto al valore totale, espressa in valore contabile lordo. Relazione:   + &5 %;   + 5-15 %;   + 15-25 %,   + > 25 %. |
| 0110 | Pertinenza —  A livello locale, regionale, nazionale o europeo, in base a quanto appropriato per il mercato di cui trattasi. La pertinenza dell'ente può essere valutata in base alla quota di mercato, all'interconnessione, alla complessità e alle attività transfrontaliere;  Quota di mercato  Valutare l'importanza della quota di mercato del soggetto segnalante rispetto al mercato nazionale o ad altro mercato rilevante, come indicato nel modello. Tale valutazione è espressa qualitativamente come   * Elevata, se la quota di mercato è elevata * Medio-alto, se la quota di mercato è media * Medio-basso se la quota di mercato è modesta o * Basso se la quota di mercato è trascurabile.   Tale valutazione tiene conto della struttura del mercato del paese dell'entità segnalante (o di altro mercato pertinente), nonché delle quote di mercato segnalate nella parte 2 Dati quantitativi.  2.Dati quantitativi:   * Parere di un esperto in merito alla dimensione della quota di mercato **nazionale** (riportata in c0020, tranne nei casi in cui la segnalazione viene fornita per un diverso livello di mercato pertinente, nel qual caso è prevista una valutazione della quota di mercato pertinente). |
| 0120 | Struttura del mercato — Concentrazione del mercato  La concentrazione del mercato, misurata in base al numero di concorrenti che attualmente operano  funzioni economiche simili e/o che offrono servizi analoghi a parità di condizioni (vale a dire  portata e qualità comparabili e a un costo comparabile) che potrebbero essere prese in consegna  (parte di) clienti e/o attività dell'entità che redige il bilancio entro un lasso di tempo ragionevole.  Questo va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * > 20 concorrenti; * 11-20 concorrenti; * 5-10 concorrenti, * &5 concorrenti |
| 0130 | Tempistica — Tempo previsto per la sostituzione  Stima del tempo necessario per la funzione economica fornita dalla segnalazione  entità da assorbire dal mercato in una situazione di crisi. Questa cifra comprende:   * il tempo previsto necessario a uno o più concorrenti per compiere i passi giuridici e tecnici necessari per assumere la funzione; nonché * il tempo necessario agli utenti del servizio per trasferirsi presso un altro prestatore di servizi.   Come approssimazione del primo caso menzionato, è possibile fornire una stima del tempo che sarebbe necessario all'ente per assorbire nelle proprie attività (parte di) un servizio fornito da un altro ente, a un costo ragionevole, in una situazione di crisi. Indicare il tempo stimato per la sostituzione nelle categorie fornite nel modello:  Categorie:   * ≤ 1 giornata; * Da 1 giorno a 1 settimana * Da più di una settimana a un mese; * > 1 mese |
| 0140-0150 | Capacità di sostituzione |
| 0140 | Ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione  Ostacoli giuridici che impediscono ai concorrenti di offrire il servizio. I requisiti giuridici per l'esercizio dell'attività degli enti creditizi (ad esempio licenze bancarie o requisiti patrimoniali) non devono essere considerati ostacoli insormontabili in presenza di fornitori alternativi. Questo indicatore va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * nessun ostacolo di rilievo, * alcuni ostacoli, * barriere sostanziali (ma insormontabili), * barriere critiche (difficili da superare). |
| 0150 | Requisiti operativi per l'ingresso o l'espansione  Requisiti organizzativi, tecnici e infrastrutturali per l'offerta del servizio da parte dei concorrenti. L'offerta dei servizi connessi alla (sotto) funzione richiede che i fornitori investano in infrastrutture (nuove o aggiuntive) o modifichino le loro organizzazioni. Valutare la capacità del mercato di assorbire una determinata attività, ad esempio in termini di requisiti patrimoniali.  Questo indicatore va segnalato secondo intervalli di valori che sono i medesimi per ciascuna sottofunzione:   * nessun requisito di rilievo, * alcuni requisiti, * requisiti sostanziali (ma superabili), * requisiti critici (difficili da superare). |
| 0160-0180 | Valutazione del carattere essenziale |
| 0160 | Impatto sul mercato  L'impatto stimato di un'improvvisa interruzione della funzione sui terzi, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto della dimensione, della quota di mercato nel paese, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente.  La sostituibilità è valutata qualitativamente come "alta", "medio-alta", "medio-bassa" o "bassa".  Selezionare "Alto" se l'interruzione ha un impatto importante sul mercato nazionale; "Medio-Alto" se l'impatto è significativo; "Medio-Basso" se l'impatto è rilevante, ma limitato; "Basso" se l'impatto è modesto. |
| 0170 | Sostituibilità  Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/778.  Una funzione è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari. Vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:  (a) la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi;  (b) la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione;  (c) l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività;  (d) il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio.  Fornire una valutazione globale del grado di sostituibilità previsto per ciascuna funzione, tenendo conto delle diverse dimensioni valutate in precedenza (quota di mercato, concentrazione del mercato, tempo di sostituzione, ostacoli giuridici e requisiti operativi per l'ingresso o l'espansione). La sostituibilità è valutata qualitativamente come "alta", "medio-alta", "medio-bassa" o "bassa".  Selezionare "Alto" se la funzione può essere agevolmente fornita da un'altra banca a condizioni comparabili entro un lasso di tempo ragionevole.  Selezionare "Basso" se la funzione non può essere sostituita agevolmente o rapidamente.  Selezionare "Medium-High" e "Medium-Low" per i casi intermedi tenendo conto delle diverse dimensioni (ad es. la quota di mercato, la concentrazione del mercato, i tempi di sostituzione nonché gli ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione e i relativi requisiti operativi). |
| 0190 | Funzione essenziale  In questa colonna deve essere segnalato se, tenuto conto dell'analisi di impatto e sostituibilità effettuata dall'istituzione, la funzione economica è considerata essenziale nel mercato per il paese in questione.  Indicare "Sì" o "No". |
| 0200 | Osservazioni del gruppo  Questo campo consente all'entità che redige il bilancio di spiegare le ipotesi utilizzate per valutare la criticità della funzione o delle funzioni segnalate. |

* 1. Z 07.02 — Associazione delle funzioni economiche alle entità giuridiche (FUNC 2)

Istruzioni relative a posizioni specifiche

1. Questo modello è presentato per l'intero gruppo e tenendo conto delle funzioni economiche che il gruppo fornisce all'economia.
2. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010-0020 | Funzione economica |
| 0010 | Paese  Il paese per il quale è fornita la funzione economica |
| 0020 | ID  Identificativo delle funzioni economiche (di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1) nel caso delle funzioni essenziali). |
| 0030-0040 | Entità giuridica |
| 0030 | Nome dell'entità  Il nome dell'entità che svolge la funzione economica, come segnalato in Z 01.01 (ORG 1).  Se esistono più entità che svolgono le stesse funzioni economiche nello stesso paese, ciascuna entità è segnalata in una riga distinta. |
| 0040 | Codice  L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0020, come segnalato nel modello Z 01.01 (ORG 1).  L'identificazione dei soggetti è effettuata in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0050 | Tipo di codice  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM".  L'identificazione dei soggetti è effettuata in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0060 | Importo monetario  L'importo monetario che rappresenta il contributo dell'entità giuridica all'importo monetario descritto nella colonna 0030 del modello Z 07.01 (FUNC 1):   * Depositi — Valore sui conti * Prestiti — Valore in essere * Pagamenti — Valore delle operazioni/posizioni aperte/attività in custodia (a seconda dei casi) * Mercati dei capitali — Importo nozionale/Valore contabile/Reddito da commissioni (a seconda del caso) * Finanziamento all'ingrosso — Valore contabile lordo |

* 1. Z 07.03 — Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3)

Istruzioni relative a posizioni specifiche

1. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0050 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.
2. In questo modello sono segnalate soltanto le linee di business delle entità giuridiche pertinenti.

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010-0030 | Linea di business principale |
| 0010 | Linea di business principale  La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.  L'area di business principale è una delle aree di business elencate di seguito.   1. Servizi bancari per i privati 2. Servizi bancari alle imprese 3. Investment banking (servizi bancari di investimento) 4. Assicurazioni 5. Riassicurazioni 6. Intermediazione al dettaglio (Retail brokerage) 7. Gestione patrimoniale 8. Agenzia immobiliare 9. Contabilità 10. Altro |
| 0020 | ID della linea di business  L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente. |
| 0030 | Descrizione  La descrizione della linea di business principale. |
| 0040 | Denominazione del soggetto  Il nome dell'entità, segnalato in Z 01.01 (ORG 1), che fornisce la linea di business. |
| 0050 | Codice  L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0020, come segnalato nel modello Z 01.01 (ORG 1).  L'identificazione dei soggetti è effettuata in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0060 | Tipo di codice  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM".  L'identificazione dei soggetti è effettuata in modo coerente in tutti i modelli. |

* 1. Z 07.04 — Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4)

Istruzioni relative a posizioni specifiche

La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Solo le funzioni essenziali, come indicato nel documento " *Z 07.01.1 FUNC 1 DEP"; C0170; Z 07.01.2 FUNC 1 LEN, c0180; Z 07.01.3 FUNC 1 PAY, c0250; Z 07.01.4 FUNC 1 CM, c0210; In questo modello è segnalato Z* 07.01.5 FUNC 1 WF, c0180 antimicrobici.

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010-0020 | Funzione essenziale |
| 0010 | Paese  Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1). |
| 0020 | ID  L'ID delle funzioni essenziali di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1). |
| 0030-0040 | Linea di business principale |
| 0030 | Linea di business principale  La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, come segnalato nel modello Z 07.03 (FUNC 3). |
| 0040 | Linea di business: ID della linea di business  L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente; identico all'ID segnalato nel modello Z 07.03 (FUNC 3). |

* 1. Servizi pertinenti
  2. Z 08.01 — Servizi rilevanti (SERV 1)

II.8.1 Istruzioni generali

* + - * 1. Le informazioni da inserire in questo modello sono segnalate una sola volta per l'intero gruppo; i servizi essenziali ricevuti da ogni entità del gruppo sono elencati e associati alle funzioni essenziali fornite dal gruppo.
    1. **Servizi pertinenti**[[21]](#footnote-22): servizi critici e essenziali

**Servizi essenziali**[[22]](#footnote-23): servizi prestati per unità operative o entità del gruppo i) la cui discontinuità ostacolerebbe gravemente o impedirebbe lo svolgimento di una o più funzioni essenziali; e (ii) che non può essere fornito da un altro fornitore entro un lasso di tempo ragionevole e in misura comparabile in termini di oggetto, qualità e costi del servizio stesso.

* + 1. **Servizi essenziali**: Servizi associati alle linee di business principali[[23]](#footnote-24), la cui continuità è necessaria per l'efficace esecuzione della strategia di risoluzione e qualsiasi conseguente ristrutturazione i) la cui discontinuità ostacolerebbe gravemente o impedirebbe la prestazione di tali linee di business principali; e (ii) che non può essere fornito da un altro fornitore entro un lasso di tempo ragionevole e in misura comparabile in termini di oggetto, qualità e costi del servizio stesso.[[24]](#footnote-25)
       - 1. A norma del considerando 8 del regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione relativo ai servizi essenziali e ivi applicato per analogia per coprire i servizi essenziali quali definiti sopra, per servizi pertinenti si intendono le operazioni, le attività e i servizi sottostanti svolti per una o più unità operative o soggetti giuridici (servizi condivisi) all'interno del gruppo per una o più funzioni essenziali o aree di attività principali. I servizi pertinenti possono essere prestati da un'unità aziendale a un'altra unità operativa della stessa entità giuridica (servizio all'interno dell'entità), da entità all'interno del gruppo (servizioinfragruppo)o essere esternalizzati a un fornitore esterno (servizio esterno).
         2. Non tutti i campi si applicano a tutti i tipi di servizi (evidenziati nelle istruzioni riportate di seguito). In tal caso, indicare "NON APPLICABILE" nella casella pertinente.
         3. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020, 0040, 0060 e 0130 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0005 | Service Identifier (identificativo del servizio)  L'identificativo del servizio si riferisce al servizio segnalato in c0020.  Figura o testo libero |
| 0010 | Tipo di servizio  Il servizio è indicato scegliendo tra i tipi di seguito elencati.  Ove possibile, segnalare la sottocategoria (numero di identificazione a due cifre). Laddove la sottocategoria non esista oppure nessuna sottocategoria descriva correttamente il servizio fornito dall'ente, è segnalata la categoria principale (numero di identificazione a una cifra).  Sostegno in termini di risorse umane   * gestione del personale, fra cui la gestione dei contratti e delle retribuzioni * comunicazione interna * altro tipo di servizio di sostegno alle risorse umane   Tecnologie dell'informazione   * + Hardware informatici e per la comunicazione   + archiviazione ed elaborazione di dati   + altre infrastrutture informatiche, postazioni di lavoro, telecomunicazioni, server, centri di raccolta dati e servizi connessi   + gestione delle licenze di software e del software per applicazioni   + accesso a fornitori esterni, in particolare fornitori di dati e di infrastrutture   + manutenzione delle applicazioni, compresa la manutenzione delle applicazioni informatiche e relativi flussi di dati   + generazione di relazioni, flussi di informazioni interne e banche dati   + supporto utenti   + ripristino in caso di emergenza e di disastro   + altro tipo di servizio informatico   Elaborazione delle operazioni, comprese le questioni giuridiche legate alle operazioni, in particolare in materia di antiriciclaggio  Fornitura o gestione di immobili e infrastrutture e infrastrutture collegate   * uffici e magazzini * gestione di infrastrutture interne * sicurezza e controllo degli accessi * gestione del portafoglio immobiliare * altro tipo di servizio di fornitura o gestione di immobili e infrastrutture e infrastrutture collegate   Servizi giuridici e funzione di controllo della conformità:   * assistenza giuridica societaria * servizi giuridici aziendali e operativi * supporto per la conformità * altri servizi legali e tipo di servizio della funzione di controllo della conformità   Servizi di tesoreria   * coordinamento, amministrazione e gestione delle attività di tesoreria * coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento di entità, compresa la gestione delle garanzie * funzione di segnalazione, in particolare per quanto riguarda le quote di liquidità previste dalle norme in materia di vigilanza bancaria * coordinamento, amministrazione e gestione di programmi di finanziamento a medio lungo termine e di rifinanziamento delle entità del gruppo * coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento, in particolare le questioni a breve termine * altri tipi di servizi connessi alla tesoreria   Gestione delle negoziazioni/del patrimonio   * elaborazione delle operazioni: rilevazione degli scambi, progettazione, realizzazione, servizio dei prodotti di negoziazione * conferma, regolamento, pagamento * gestione delle posizioni e delle controparti, per quanto riguarda la comunicazione di dati e i rapporti con le controparti * gestione delle posizioni (rischio e riconciliazione) * altro tipo di servizio di negoziazione/gestione di attivi   Gestione e valutazione del rischio   * Gestione del rischio centrale o in relazione alla linea di business o al tipo di rischio * generazione delle relazioni sui rischi * altro tipo di servizio di gestione del rischio e valutazione   Contabilità   * relazioni statutarie e regolamentari * valutazione, in particolare delle posizioni di mercato * relazioni sulla gestione * altro tipo di servizio contabile   Gestione della liquidità  Altro tipo di servizio |
| 0020 | Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria  Nome/breve descrizione del servizio secondo la tassonomia a più livelli della banca (livello 3), che classifica i servizi e i sottoinsiemi di tali servizi a livello gerarchico. Ad esempio, una tassonomia dei servizi che classifica i servizi a tre livelli gerarchici, dove al livello più alto vi è il gruppo di servizi (L1: Servizi finanziari) all'interno dei quali i servizi sono rappresentati al secondo livello (L2: tesoreria, analisi finanziaria, fiscalità, relazioni con gli investitori, ecc.) e sottoservizi al terzo livello (L3 — all'interno della tesoreria: gestione della liquidità, gestione delle attività e delle passività, gestione delle garanzie, ecc.). La banca dovrebbe segnalare i servizi a un livello più granulare di quello previsto per il livello 2 (c0010), in modo che ciascun servizio specifico sia definito in modo preciso e mirato. |
| 0030-0040 | Destinatario del servizio  L'entità del gruppo che riceve da un'altra entità del gruppo o dal fornitore esterno segnalati nelle colonne 0050-0110 il servizio segnalato nella colonna 0010. |
| 0030 | Denominazione  Deve essere diverso dal nome di cui alla colonna 0050, a meno che il servizio non sia intra entità. In tal caso, si prevede che il nome dell'entità destinataria del servizio e il nome dell'entità del prestatore di servizi coincidano. |
| 0040 | Codice  L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0030 come segnalato nel modello Z 01.01 (ORG).  Deve essere diverso dall'identificativo segnalato nella colonna 0060, a meno che il servizio non sia intra entità. In tal caso, il codice del destinatario del servizio e il codice del prestatore di servizi dovrebbero corrispondere. |
| 0050-0110 | Fornitore di servizi  L'entità giuridica (per i servizi infragruppo o infragruppo) o il fornitore esterno (per i servizi esterni) che fornisce il servizio segnalato nella colonna 0020 all'entità del gruppo segnalata nella colonna 0030. |
| 0050-0070 | Entità |
| 0050 | Denominazione  Deve essere diverso dal nome di cui alla colonna 0030, a meno che il servizio non sia intra entità. In questo caso si prevede che il nome dell'entità destinataria del servizio e il nome dell'entità del prestatore di servizi coincidano. |
| 0060 | Codice  L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0050. Deve essere diverso dall'identificativo elencato nella colonna 0040, a meno che il servizio non sia intra entità. In tal caso, il codice del destinatario del servizio e il codice del prestatore di servizi dovrebbero corrispondere.  Laddove il fornitore di servizi è un'entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.01 (ORG).  Laddove il fornitore di servizi non è un'entità del gruppo, il codice di tale entità è:  — per le entità con identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI), il codice LEI alfanumerico a 20 cifre;  — per i soggetti privi di LEI, il numero di registrazione cumulato a norma del diritto nazionale~~.~~  In entrambi i casi, il codice deve essere unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. |
| 0070 | Tipo di codice  Segnalare uno dei valori seguenti:   * LEI * Numero d'iscrizione al registro delle imprese; |
| 0080-0100 | Impresa madre |
| 0080 | Denominazione  Nome dell'impresa madre (ultima) del prestatore di servizi indicata nella colonna 0050, se non si tratta di un'entità del gruppo. Negli altri casi, N/A. |
| 0090 | Codice  Il codice dell'impresa madre segnalato nella colonna 0080 è il seguente:  — per le entità con identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI), il codice LEI alfanumerico a 20 cifre;  — per i soggetti privi di LEI, il numero di registrazione cumulato a norma del diritto nazionale. |
| 0100 | Tipo di codice  Segnalare uno dei valori seguenti:   * LEI * Numero d'iscrizione al registro delle imprese; |
| 0110 | **Fornitura di servizi**  "All'interno dell'entità" se il servizio è fornito da un'unità aziendale a un'altra unità aziendale della stessa entità giuridica.  "Infragruppo — soggetto regolamentato" se il servizio è fornito da un'entità del gruppo soggetta alla regolamentazione prudenziale in materia di capitale/liquidità su base individuale, anche in caso di deroga ai requisiti prudenziali.  "Infragruppo — entità non regolamentata" se il servizio è fornito da un'entità del gruppo che è un'entità operativa non soggetta alla regolamentazione prudenziale in materia di capitale/liquidità su base individuale, anche in caso di deroga ai requisiti prudenziali.  "Entità esterna" se il servizio è fornito da un fornitore esterno esterno al gruppo. |
| 0120 | Criticità   * Critica: se il servizio è necessario per l'esecuzione di una o più funzioni essenziali, la cui discontinuità ostacolerebbe o impedirebbe gravemente lo svolgimento di tali funzioni essenziali. * Requisiti essenziali: se il servizioè associato a linee di business principali, la cui continuità è necessaria per l'efficace esecuzione della strategia di risoluzione e per eventuali ristrutturazioni conseguenti. * Critico ed essenziale |
| 0130 | ID del contratto  Identificativo unico del contratto alla base del servizio secondo la tassonomia dei servizi del gruppo. |
| 0140 | Legge applicabile  Il codice ISO del paese il cui diritto disciplina il contratto. |
| 0150-0170 | Resilienza della risoluzione  Valutare se il contratto a sostegno del servizio indicato nella colonna 0020 possa essere proseguito e trasferito durante l'attuazione della strategia di risoluzione, compreso il piano di riorganizzazione aziendale, in linea con l'ABE/GL/2022/01 e le pertinenti leggi nazionali. |
| 0150 | Caratteristiche di resilienza della risoluzione  Le caratteristiche resilienti alla risoluzione sono proprietà che dovrebbero avere un contratto di servizi pertinente per essere considerate resilienti alla risoluzione. Essi comprendono quanto segue, a condizione che gli obblighi sostanziali derivanti dal contratto continuino ad essere eseguiti:   1. che non si verificheranno cessazioni, sospensioni o modifiche dovute alla risoluzione (compresa la riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE); 2. che il destinatario dei servizi in questione o l'autorità di risoluzione potranno trasferire la prestazione dei servizi a un nuovo destinatario a motivo della risoluzione (compresa la riorganizzazione ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE); 3. che il fornitore di servizi attuale sosterrà il trasferimento o la cessazione durante la risoluzione (compresa la riorganizzazione ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE) per un periodo di tempo ragionevole (ad esempio 24 mesi) alle stesse condizioni; e nonché 4. che durante la risoluzione (compresa la riorganizzazione ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE) il servizio continuerà a essere prestato a un'entità del gruppo ceduta per un periodo di tempo ragionevole dopo la cessione (ad esempio 24 mesi).   Ciò vale per i contratti per i quali la legge applicabile e la competenza giurisdizionale del contratto sono quelle di uno Stato membro dell'UE[[25]](#footnote-26) ("contratti dell'UE") e per i contratti ai quali si applica il diritto del paese terzo.  Segnalare uno dei valori seguenti:  "Sì":se il contratto è valutato a~~prova~~ di risoluzione resiliente  "No":se il contratto non è valutato a ~~prova~~ di risoluzione resiliente  "Non valutato" — se non è stata effettuata la valutazione  "Not APPLICABLE" — per i servizi infragruppo |
| 0160 | Piano di riorganizzazione aziendale (Business Reorganisation Plan — BRP)  Se la strategia di risoluzione (preferita o variante) richiede un piano di riorganizzazione aziendale, i contratti dell'UE dovrebbero includere clausole esplicite per garantirne la resilienza alla risoluzione nell'attuazione del piano.  Segnalare uno dei valori seguenti:  "Sì" — se il contratto contiene clausole esplicite per garantirne la resilienza alla risoluzione nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza  "No" — se il contratto non include clausole esplicite per garantirne la resilienza alla risoluzione nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza  "Non valutato" — se non è stata effettuata la valutazione  "Non APPLICABILE" — per i servizi infragruppo o per i servizi infragruppo ed esterni, se la strategia di risoluzione (preferita e variante) non richiede un piano di riorganizzazione aziendale |
| 0170 | Azioni alternative di mitigazione  Nei casi in cui si prevede di conseguire la resilienza alla risoluzione, ma le banche non sono state in grado di farlo, le banche dovrebbero esplorare azioni alternative di attenuazione.  Segnalare uno dei valori seguenti:  "Sì" — se la banca ha attuato azioni alternative di attenuazione  "No" — se la banca non ha attuato azioni alternative di attenuazione  "NonAPPLICABILE" — nei casi in cui una delle colonne 0150 e 0160 è contrassegnata come "Sì" o "NON APPLICABILE" |
| 0180 | Fornitore terzo critico di servizi TIC nell'ambito di DORA  Segnalare uno dei valori seguenti:  "Sì" — se si tratta di un fornitore terzo critico di servizi TIC ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 23, del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA)  "No" — se non si tratta di un fornitore terzo critico di servizi TIC ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 23, del regolamento (UE) 2022/2554 ( DORA) |
| 0190 | Servizio TIC nell'ambito di DORA  Segnalare uno dei valori seguenti:  "Sì" — se si tratta di un servizio TIC ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 21, del regolamento (UE[[26]](#footnote-27)) 2022/2554 (DORA)  "No" — se non si tratta di un servizio TIC ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 21, del regolamento (UE) 2022/2554 ( DORA) |

* 1. Z 08.02 — Servizi pertinenti — mappatura delle risorse operative (SERV 2)

Istruzioni generali

* + - * 1. Le informazioni da inserire in questo modello sono segnalate una sola volta per l'intero gruppo; i servizi essenziali ricevuti da ogni entità del gruppo sono elencati e associati alle funzioni essenziali fornite dal gruppo.
        2. I valori segnalati nelle colonne 0010, 0020, 0030 e 0080 di questo modello costituiscono una chiave primaria, che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0005 | Service Identifier (identificativo del servizio)  Utilizzare l'identificativo del servizio indicato in Z 08.01 (SERV 1).  L'identificativo del servizio si riferisce al servizio segnalato in c0020. |
| 0010 | Tipo di servizio  Il tipo di servizio deve essere uno dei tipi di servizi elencati alla precedente lettera Z 08.01 0010. |
| 0020 | Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria  Nome/breve descrizione del servizio secondo la tassonomia a tappe proprie della banca (livello 3), come indicato in Z 08.01 (SERV 1), colonna 0020. La banca dovrebbe segnalare i servizi a un livello più granulare di quello previsto per il livello 2 (c0010), in modo che ciascun servizio specifico sia definito in modo preciso e mirato. |
| 0030 | Identificativo dell'attività  L'identificativo dell'attività si riferisce all'attività segnalata in c0050. |
| 0040 | **Tipo di attività.**  — Hardware informatici e per la comunicazione  — Altre infrastrutture informatiche (quali postazioni di lavoro, telecomunicazioni, server, centri dati e risorse correlate)  — Uffici e magazzini  — Proprietà intellettuale (ad esempio brevetti, marchi, ecc.)  — Dispositivi self-service nelle filiali &M;  — Altro tipo di attività |
| 0050 | Nome dell'attività  La denominazione commerciale o interna dell'attivo. |
| 0060 | Criticità  Segnalare uno dei valori seguenti:   * Critica: se il servizio è necessario per l'esecuzione di una o più funzioni essenziali, la cui discontinuità ostacolerebbe o impedirebbe gravemente lo svolgimento di tali funzioni essenziali. * Requisiti essenziali: se il servizio è associato ad aree di business principali, la cui continuità è necessaria per l'efficace esecuzione della strategia di risoluzione e per eventuali ristrutturazioni conseguenti. * Critico ed essenziale |
| 0070 | **Tipo di contratto/giuridico**  Segnalare uno dei valori seguenti:   * Di proprietà * In locazione * Titolari di licenza * Altro tipo giuridico/contrattuale |
| 0080 | ID del contratto  Identificativo unico del contratto alla base dell'attività secondo la tassonomia dei servizi del gruppo. |
| 0090 | Legge applicabile  Il codice ISO del paese il cui diritto disciplina il contratto. |
| 0100-0120 | Resilienza della risoluzione  Valutare se il contratto a sostegno dell'attività indicata nella colonna 0030 possa essere proseguito e trasferito durante l'attuazione della strategia di risoluzione, compreso il piano di riorganizzazione aziendale, in linea con gli orientamenti EBA/GL/2022/01 e le pertinenti leggi nazionali. |
| 0100 | Caratteristiche di resilienza della risoluzione  Le caratteristiche resilienti alla risoluzione sono proprietà che dovrebbero avere un contratto pertinente per essere considerate resilienti alla risoluzione. Essi comprendono quanto segue, a condizione che gli obblighi sostanziali derivanti dal contratto continuino ad essere eseguiti:   * che non si verificheranno cessazioni, sospensioni o modifiche dovute alla risoluzione (compresa la riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE); * che il destinatario dei servizi in questione o l'autorità di risoluzione potranno trasferire la prestazione dei servizi a un nuovo destinatario a motivo della risoluzione (compresa la riorganizzazione ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE); * che il fornitore di servizi attuale sosterrà il trasferimento o la cessazione durante la risoluzione (compresa la riorganizzazione ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE) per un periodo di tempo ragionevole (ad esempio 24 mesi) alle stesse condizioni; e nonché * che durante la risoluzione (compresa la riorganizzazione ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2014/59/UE) il servizio continuerà a essere prestato a un'entità del gruppo ceduta per un periodo di tempo ragionevole dopo la cessione (ad esempio 24 mesi).   Ciò vale per i contratti per i quali la legge applicabile e la competenza giurisdizionale del contratto sono quelle di uno Stato membro dell'UE[[27]](#footnote-28) ("contratti dell'UE") e per i contratti ai quali si applica il diritto del paese terzo.  Segnalare uno dei valori seguenti:  "Sì":se il contratto è valutato a prova di risoluzione  "No":se il contratto non è valutato a prova di risoluzione  "Non valutato" — se non è stata effettuata la valutazione  "Not APPLICABLE" — per i servizi infragruppo |
| 0110 | Piano di riorganizzazione aziendale (Business Reorganisation Plan — BRP)  Se la strategia di risoluzione (preferita o variante) richiede un piano di riorganizzazione aziendale, i contratti dell'UE dovrebbero includere clausole esplicite per garantirne la resilienza alla risoluzione nell'attuazione dei piani di riorganizzazione aziendale.  Segnalare uno dei valori seguenti:  "Sì" — se il contratto contiene clausole esplicite per garantirne la resilienza alla risoluzione nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza  "No" — se il contratto non include clausole esplicite per garantirne la resilienza alla risoluzione nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza  "Non valutato" — se non è stata effettuata la valutazione  "Non APPLICABILE" — per i servizi infragruppo o per i servizi infragruppo ed esterni, se la strategia di risoluzione (preferita e variante) non richiede un piano di riorganizzazione aziendale |
| 0120 | **Azioni alternative di mitigazione**  Nei casi in cui si prevede di conseguire la resilienza alla risoluzione, ma le banche non sono state in grado di farlo, le banche dovrebbero esplorare azioni alternative di attenuazione.  Segnalare uno dei valori seguenti:  "Sì" — se la banca ha attuato azioni alternative di attenuazione  "No" — se la banca non ha attuato azioni alternative di attenuazione  "NonAPPLICABILE" — nei casi in cui una delle colonne 0150 e 0160 è contrassegnata come "Sì" o "NON APPLICABILE" |

* 1. Z 08.03 — Servizi pertinenti — mappatura dei ruoli (SERV 3)

Istruzioni generali

* + 1. Le informazioni da inserire in questo modello sono segnalate una sola volta per l'intero gruppo; i servizi rilevanti ricevuti da ogni entità del gruppo sono elencati e associati ai ruoli rilevanti.
    2. I valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0030 di questo modello costituiscono una chiave primaria, che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0005 | Service Identifier (identificativo del servizio)  Utilizzare l'identificativo del servizio indicato in Z 08.01 (SERV 1).  L'identificativo del servizio si riferisce al servizio segnalato in c0020. |
| 0010 | Tipo di servizio  Il tipo di servizio deve essere uno dei tipi di servizi elencati alla precedente lettera Z 08.01 0010. |
| 0020 | Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria  Nome/breve descrizione del servizio secondo la tassonomia a tappe proprie della banca (livello 3), come indicato in Z 08.01 (SERV 1), colonna 0020. La banca dovrebbe segnalare i servizi a un livello più granulare di quello previsto per il livello 2 (c0010), in modo che ciascun servizio specifico sia definito in modo preciso e mirato. |
| 0030 | ID ruolo  L'identificatore del ruolo si riferisce al ruolo segnalato in c0040. |
| 0040 | Nome del ruolo  Il nome interno utilizzato per il ruolo specifico. |
| 0050 | Dipartimento  Il nome interno utilizzato per il servizio specifico in cui appartiene il nome del ruolo sotto c0040. |
| 0060 | Criticità  Segnalare uno dei valori seguenti:   * Critica: se il servizio è necessario per l'esecuzione di una o più funzioni essenziali, la cui discontinuità ostacolerebbe o impedirebbe gravemente lo svolgimento di tali funzioni essenziali. * Requisiti essenziali: se il servizio è associato ad aree di business principali, la cui continuità è necessaria per l'efficace esecuzione della strategia di risoluzione e per eventuali ristrutturazioni conseguenti. * Critico ed essenziale |

* 1. Z 08.04 — Servizi critici — mappatura delle funzioni essenziali (SERV 4)

Istruzioni generali

1. Le informazioni da inserire in questo modello sono segnalate una sola volta per l'intero gruppo; i servizi essenziali ricevuti da ogni entità del gruppo sono elencati e associati alle funzioni essenziali fornite dal gruppo.
2. I valori segnalati nelle colonne 0010, 0020, 0030 e 0040 di questo modello costituiscono una chiave primaria, che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0005 | Service Identifier (identificativo del servizio)  Utilizzare l'identificativo del servizio indicato in Z 08.01 (SERV 1).  L'identificativo del servizio si riferisce al servizio segnalato in c0020. |
| 0010 | Tipo di servizio  Il tipo di servizio deve essere uno dei tipi di servizi elencati alla precedente lettera Z 08.01 0010. |
| 0020 | Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria  Nome/breve descrizione del servizio secondo la tassonomia a tappe proprie della banca (livello 3), come indicato in Z 08.01 (SERV 1), colonna 0020. La banca dovrebbe segnalare i servizi a un livello più granulare di quello previsto per il livello 2 (c0010), in modo che ciascun servizio specifico sia definito in modo preciso e mirato. |
| 0030-0040 | Funzioni essenziali  La funzione essenziale la cui esecuzione verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione del servizio essenziale. Si tratta di una delle funzioni valutate essenziali nel modello Z 07.01 (FUNC 1). |
| 0030 | Paese  Lo Stato membro per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1). |
| 0040 | ID  L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1). |

* 1. Z 08.05 — Servizi essenziali — Assegnazione alle linee di business principali (SERV 5)

Istruzioni relative a posizioni specifiche

* + 1. Le informazioni da inserire in questo modello sono segnalate una sola volta per l'intero gruppo; i servizi essenziali ricevuti da ogni entità del gruppo sono elencati e associati alle funzioni essenziali fornite dal gruppo.
    2. I valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituiscono una chiave primaria, che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0005 | Service Identifier (identificativo del servizio)  Utilizzare l'identificativo del servizio indicato in Z 08.01 (SERV 1).  L'identificativo del servizio si riferisce al servizio segnalato in c0020. |
| 0010 | Tipo di servizio  Il tipo di servizio deve essere uno dei tipi di servizi elencati alla precedente lettera Z 08.01 0010. |
| 0020 | Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria  Nome/breve descrizione del servizio secondo la tassonomia a tappe proprie della banca (livello 3), come indicato in Z 08.01 (SERV 1), colonna 0020. La banca dovrebbe segnalare i servizi a un livello più granulare di quello previsto per il livello 2 (c0010), in modo che ciascun servizio specifico sia definito in modo preciso e mirato. |
| 0030-0040 | Linea di business principale  La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. |
| 0030 | Denominazione  Si tratta di una delle linee di business principali segnalate nel modello Z 07.03 0010. |
| 0040 | ID  Identificativo delle linee di business principali la cui continuità è necessaria per l'efficace attuazione della strategia di risoluzione ed eventuali ristrutturazioni conseguenti. Si tratta di uno degli ID segnalati nel modello Z 07.03 0020. |

* 1. Servizi delle FMI

Osservazioni di carattere generale

* + 1. Segnalare tutti gli accessi diretti e indiretti alle FMI e ai sistemi di cui alla colonna 0040. Questo modello deve essere compilato una sola volta per l'intero ente o gruppo.
    2. Un modello da segnalare per l'ente o il gruppo. Ogni soggetto giuridico pertinente che accede, direttamente o indirettamente, a un'FMI è segnalato distintamente come utente. Segnalare sia i rapporti infragruppo che quelli di terzi.
    3. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0030, 0040, 0070 e 0110 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello e viene segnalata come prima colonna di ciascun modello.
    4. Se è necessario segnalare più di un elemento nei campi in forma libera, separare ogni elemento con un punto e virgola (;).
  1. Z 09.01 — Servizi delle FMI — Prestatori e utenti (FMI 1)

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | ID rappresentante la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario  Utilizzare un unico identificativo per riga, che corrisponde a una combinazione unica di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario. Lo stesso ID, corrispondente alla stessa combinazione, deve essere utilizzato nei modelli da Z 09.01 a Z 09.04, se del caso. |
| 0020-0030 | Utilizzatori |
| 0020 | Denominazione del soggetto  Il nome dell'entità giuridica che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato nel modello Z 01.01 — Entità giuridiche (ORG 1): Nome ufficiale come risulta dagli atti societari, compresa l'indicazione della forma giuridica. |
| 0030 | Codice dell'entità  Codice LEI di 20 cifre, alfanumerico, dell'Ente giuridico che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato nel modello Z 01.01 — Enti giuridici (ORG 1).  In mancanza di un codice LEI, è opportuno utilizzare l'identificativo unico delle istituzioni finanziarie monetarie (ID IFM) della Banca centrale europea (BCE) dell'entità impiegato nel contesto del RIAD. |
| 0040-0270 | Fornitore |
| 0040-0090 | FMI |
| 0040 | Tipo di sistema  Il tipo di sistema che fornisce servizi all'utente. Scegliere tra i seguenti tipi:  Sistemi di pagamento  "CSD e DICSD"  "Sistema di regolamento dei titoli"  "Controparti centrali per la compensazione di titoli"[[28]](#footnote-29)  "Controparti centrali per la compensazione di derivati"  "Repertori di dati sulle negoziazioni registrati".  "Sistemi multilaterali di negoziazione"[[29]](#footnote-30)  "Schemi di carte utilizzate per i pagamenti al dettaglio"  "Non applicabile" — Per altri servizi di pagamento, compensazione, regolamento o custodia forniti da un'entità che non appartiene a nessuna delle categorie di cui sopra, ad esempio banche corrispondenti e/o banche depositarie per le quali l'ente non è in grado di individuare le FMI finali. Nella colonna 0110 indicare il servizio fornito. |
| 0050-0060 | Nome FMI  La denominazione commerciale dell'infrastruttura di mercato finanziario.   * Se presente nella colonna 0050, nome di FMI predefinito elencato nell'allegato I delle presenti istruzioni; * Se non presente nella colonna 0050, nome nella colonna 0060.   Quando nella colonna 0040 viene segnalato "Non applicabile", queste colonne devono essere lasciate vuote. |
| 0070 | Codice dell'FMI  Codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'FMI.  Se l'FMI non dispone di un LEI, utilizzare il codice LEI del gestore.  Se nella colonna 0040 è segnalato "Non applicabile (tipo di sistema FMI)", o se l'FMI non ha un codice, questa colonna deve contenere "NA". |
| 0080 | Gestore dell'FMI  Nome del gestore dell'FMI. |
| 0090 | Modo di partecipazione  Segnalare uno dei valori seguenti[[30]](#footnote-31):   * "Diretto" in caso di adesione/partecipazione diretta all'FMI. * "Indiretto" in caso di adesione/partecipazione indiretta all'FMI. * "Non applicabile (modalità di partecipazione in FMI)" se nella colonna 0040 è segnalato "Non applicabile (tipo di sistema FMI)". |
| 0100-0110 | Intermediario |
| 0100 | Nome dell'intermediario  Denominazione commerciale dell'intermediario con il quale l'utente ha un rapporto contrattuale e quali prestatori hanno accesso all'FMI. Da segnalare quando nella colonna 0100 "Modo di partecipazione" è indicato "(Modo di partecipazione all'FMI) Indiretto" o "Non applicabile".  Nel caso in cui l'intermediario offra accesso indiretto a più FMI, compilare una riga per ciascuna FMI alla quale l'intermediario offre accesso indiretto.  Quando nella colonna 0090 viene segnalato "Diretto", la colonna 0080 va lasciata vuota. |
| 0110 | Codice dell'intermediario  Il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'intermediario.  Il tipo di codice è preferibilmente il codice LEI.  Quando il LEI non è disponibile, segnalare l'ID di una IFM o, se non disponibile, segnalare un codice nazionale.  L'identificazione dei soggetti deve essere effettuata in modo coerente nei modelli da Z 09.01 a Z 09.05, se del caso.  Quando nella colonna 0090 viene segnalato "Diretto", la colonna 0080 va lasciata vuota. |
| 0120-0260 | Appalti e servizi |
| 0120 | ID del contratto  Identificativo interno dell'utente del contratto che disciplina il rapporto con l'FMI/intermediario che fornisce il servizio. |
| 0130 | Diritto applicabile  L'identificativo ISO 3166-1 alpha-2 del paese il cui diritto disciplina il rapporto contrattuale con l'FMI.   * Per gli accessi diretti, la legge che disciplina il contratto tra l'FMI e l'utente * Per gli accessi indiretti, la legge che disciplina il contratto tra l'intermediario e l'utente. |
| 0140 | Contratto resiliente alla risoluzione  Segnalare uno dei valori seguenti:  "Sì" — se l'entità che redige il bilancio ha valutato il contratto come resiliente alla risoluzione[[31]](#footnote-32).  "No" — se l'entità che redige il bilancio ha valutato il contratto come non resiliente alla risoluzione.  "Non valutato" — se le informazioni non sono disponibili.  Effettuare la segnalazione soltanto per gli intermediari. Relazione "Y" per tutti i contratti ai sensi del diritto SEE. |
| 0150-0200 | Valute rilevanti per l'entità segnalante  Valute nelle quali, all'interno del sistema, vengono accettate o regolate le operazioni dell'entità segnalante. Devono essere segnalate solo le valute che rappresentano almeno il 5 % del totale delle operazioni dell'ente segnalante con l'FMI/l'intermediario.  Le colonne 150-200 non si escludono a vicenda. Per "altre valute" (colonna 0170): Codice ISO 4217 a 3 lettere della valuta o delle valute. |
| 0210 | Servizi forniti all'FMI/all'intermediario  Segnalare solo quando l'utente fornisce servizi all'FMI/all'intermediario, quali fornitore del prezzo, fornitore di liquidità, regolamento in contanti (specificare la valuta), custodia, accesso indiretto a CSD (esteri), controparte di investimento, altro. |
| 0220 | Servizio fornito dall'FMI/dall'intermediario  Servizi che l'FMI/intermediario fornisce all'entità segnalante. Indicare se 0040 è "NA". |
| 0230-0250 | Fornitori di servizi |
| 0230-0250 | Fornitori di servizi di comunicazione  Fornitori di servizi di comunicazione utilizzati dall'ente per accedere all'FMI. Le colonne 230-250 non si escludono a vicenda.  Per le "FMI propriety" -c0230 e "SWIFT" — c0240, relazione:   * 1.2.1.1 * N.   Per "Altri fornitori di servizi di comunicazione" — c0250: indicare la denominazione commerciale del fornitore. |
| 0260-0270 | Altri fornitori di servizi che consentono l'accesso alle FMI: |
| 0260 | Nome dei prestatori di servizi aggiuntivi  Prestatori diversi dall'intermediario che sono strettamente necessari all'utente, se del caso: banca di regolamento, corrispondente in contanti/nostro agente, fornitore di liquidità.  Denominazione commerciale dei fornitori. |
| 0270 | Prestazioni aggiuntive  Servizi forniti dai fornitori di cui al punto 0260. |
| 0280 | Punto di contatto presso FMI/intermediario  Punto di contatto presso l'FMI in caso di risoluzione dell'entità segnalante. Relazione:   * Denominazione * Denominazione della funzione * Indirizzo di posta elettronica |

[[1]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Febaonline.sharepoint.com%2Fsites%2FITSResRep%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F96ea38be104a4d74b71acda38ddd2ded&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-111&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3356859179%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Febaonline.sharepoint.com%252Fsites%252FITSResRep%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252F20210517%2520Annex%2520II%2520(Instructions)%2520(tv).docx%26fileId%3D96EA38BE-104A-4D74-B71A-CDA38DDD2DED%26fileType%3Ddocx%26scenarioId%3D111%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1625831342227%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.undefined&wdhostclicktime=1625831341357&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&usid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1) Come l'identificativo unico delle istituzioni finanziarie monetarie della BCE (ID IFM) dell'entità da utilizzare nel RIAD.

[[2]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Febaonline.sharepoint.com%2Fsites%2FITSResRep%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F96ea38be104a4d74b71acda38ddd2ded&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-111&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3356859179%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Febaonline.sharepoint.com%252Fsites%252FITSResRep%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252F20210517%2520Annex%2520II%2520(Instructions)%2520(tv).docx%26fileId%3D96EA38BE-104A-4D74-B71A-CDA38DDD2DED%26fileType%3Ddocx%26scenarioId%3D111%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1625831342227%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.undefined&wdhostclicktime=1625831341357&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&usid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2) BCE Glossario dei termini relativi ai sistemi di pagamento, compensazione e regolamento, dicembre 2009

[[3]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Febaonline.sharepoint.com%2Fsites%2FITSResRep%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F96ea38be104a4d74b71acda38ddd2ded&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-111&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3356859179%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Febaonline.sharepoint.com%252Fsites%252FITSResRep%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252F20210517%2520Annex%2520II%2520(Instructions)%2520(tv).docx%26fileId%3D96EA38BE-104A-4D74-B71A-CDA38DDD2DED%26fileType%3Ddocx%26scenarioId%3D111%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1625831342227%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.undefined&wdhostclicktime=1625831341357&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&usid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref3) Ibidem.

[[4]](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Febaonline.sharepoint.com%2Fsites%2FITSResRep%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F96ea38be104a4d74b71acda38ddd2ded&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-111&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3356859179%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Febaonline.sharepoint.com%252Fsites%252FITSResRep%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252F20210517%2520Annex%2520II%2520(Instructions)%2520(tv).docx%26fileId%3D96EA38BE-104A-4D74-B71A-CDA38DDD2DED%26fileType%3Ddocx%26scenarioId%3D111%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1625831342227%22%7D&wdorigin=TEAMS-WEB.teams.undefined&wdhostclicktime=1625831341357&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&usid=9cb0b368-e356-4dda-b2b6-733b44dda51b&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&nbmd=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref4) Come l'identificativo unico delle istituzioni finanziarie monetarie della BCE (ID IFM) dell'entità da utilizzare nel RIAD.

* 1. Z 09.02 — Mappatura delle FMI essenziali e critiche (FMI 2)
     1. I prestatori di servizi delle FMI essenziali e essenziali sono servizi delle FMI cui si accede direttamente o indirettamente, la cui interruzione può costituire un grave ostacolo o impedire l'esecuzione di una o più funzioni essenziali o linee di business principali dell'utente.
     2. Indicare in questa scheda solo le FMI di tutti i tipi di sistemi che il soggetto segnalante considera essenziali o essenziali. Non comprendono altre FMI che non sono né critiche né essenziali.
     3. Ai fini della designazione di FMI essenziali ed essenziali, si tiene conto della possibilità di cessazione simultanea della partecipazione.

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | ID rappresentante la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario  Utilizzare un unico identificativo per riga, che corrisponde a una combinazione unica di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario. Lo stesso ID, corrispondente alla stessa combinazione, deve essere utilizzato nei modelli da Z 09.01 a Z 09.05, se del caso. |
| 0020-0040 | FMI critiche |
| 0020 | FMI critica: S/N   * "Sì" se l'FMI è critica * "No" se l'FMI non è critica   Le colonne 0020 e 0050 non si escludono a vicenda. |
| 0030 | Paese  Paese in cui è fornita la funzione essenziale, come segnalato in Z 07.01 |
| 0040 | ID della funzione essenziale  La funzione o le funzioni essenziali svolte dall'entità, la cui esecuzione sarebbe ostacolata o impedita dall'interruzione dell'accesso al fornitore di servizi di FMI.  Identificativo delle funzioni essenziali come segnalato in Z07.01**:**  Depositi  Depositi delle famiglie  Depositi da società non finanziarie  Depositi di società non finanziarie PMI  Depositi di società non finanziarie non PMI  Depositi dei governi generali  Depositi da altri settori/altre controparti (1)  Depositi da altri settori/altre controparti (2)  Depositi da altri settori/altre controparti (3)  Finanziamenti  Prestiti famiglie  Prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni  Prestiti alle famiglie per scopi diversi dall'acquisto di abitazioni  Concessione di prestiti a società non finanziarie  Concessione di prestiti a società non finanziarie PMI  Concessione di prestiti a società non finanziarie non PMI  Concessione di prestiti ad amministrazioni pubbliche  Finanziamenti ad altri settori/altre controparti (1)  Prestiti ad altri settori/controparti (2)  Prestiti ad altri settori/controparti (3)  Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia  Servizi di pagamento alle IFM  Servizi di pagamento a non-IFM  Servizi di pagamento a non IFM per Famiglie  Servizi di pagamento alle istituzioni diverse dalle IFM per le società non finanziarie  Servizi di pagamento a istituzioni diverse dalle IFM per le PMI di società non finanziarie  Servizi di pagamento a istituzioni diverse dalle IFM per società non finanziarie diverse dalle PMI  Servizi di cassa  Servizi di regolamento titoli  Servizi di compensazione mediante CCP  Servizi di custodia  Altri servizi/attività/funzioni (1) sui servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia  Altri servizi/attività/funzioni (2) sui servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia  Altri servizi/attività/funzioni (3) sui servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia  Mercati dei capitali  Derivati detenuti per negoziazione  Derivati detenuti per negoziazione in OTC  Derivati detenuti per negoziazione in non-OTC  Mercati secondari/negoziazione  Mercati primari/sottoscrizione  Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1) in capital markets  Altri servizi/attività/funzioni (2) in capital markets  Altri servizi/attività/funzioni (3) in capital markets  Finanziamento (funding) all'ingrosso  Assunzione di prestiti  Derivati (attività)  Finanziamenti  Derivati (passività)  Altri tipi di prodotto (1) nei mercati all'ingrosso  Altri tipi di prodotto (2) nei mercati all'ingrosso  Altri tipi di prodotto (3) nei mercati all'ingrosso |
| 0050-0060 | FMI essenziali |
| 0050 | FMI essenziali: S/N   * "Sì" se l'FMI è essenziale * "No" se l'FMI non è essenziale   Le colonne 0020 e 0050 non si escludono a vicenda. |
| 0060 | ID della linea di business principale  Linee di business principali svolte dall'utente, la cui prestazione sarebbe ostacolata o impedita dalla perturbazione dell'accesso al fornitore di servizi delle FMI.  Identificativo della linea di business principale segnalato in Z 07.03, colonna 0010. |

* 1. Z 09.03 — Servizi delle FMI — metriche chiave (FMI 3)

Istruzioni relative a posizioni specifiche

1. Segnalazione solo per i sistemi di pagamento, i depositari centrali (internazionali) di titoli, i servizi di regolamento per le operazioni in titoli, i derivati delle controparti centrali, i titoli della controparte centrale, salvo diversa indicazione[[32]](#footnote-33).

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | ID rappresentante la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario  Utilizzare un unico identificativo per riga, che corrisponde a una combinazione unica di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario. Lo stesso ID, corrispondente alla stessa combinazione, deve essere utilizzato nei modelli da Z 09.01 a Z 09.05, se del caso. |
| 0020 | SEGMENTO  Segmenti di mercato in cui l'utente è attivo. Una riga per ciascun segmento. Effettuare la segnalazione soltanto per le CCP. |
| 0030 | Contributo al fondo predefinito  Contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento. Importo medio nel corso dell'anno.  Effettuare la segnalazione soltanto per le CCP. |
| 0040-0050 | Margine iniziale sui conti proprietari e clienti  Margine iniziale costituito, suddiviso per conti house e conti clienti. Importo medio nel corso dell'anno. Effettuare la segnalazione soltanto per le CCP. La colonna 0050 comprende sia i valori omnibus che i valori dei conti dei singoli clienti. |
| 0060-0070 | Valore delle posizioni su conti di proprietà e conti clienti  Segnalare soltanto le CCP e gli (I)CSD. La colonna 0070 comprende sia i valori omnibus che i valori dei conti dei singoli clienti.   * CCP: Valore delle posizioni presso CCP nei rispettivi tipi di conto[[33]](#footnote-34). * I) CSD: Valore dei titoli detenuti nei rispettivi tipi di conto.   Valore medio alla fine del giorno di regolamento nell'anno precedente. |
| 0080-0090 | Numero di clienti  Segnalare soltanto le CCP e gli (I)CSD.  Numero totale di clienti inclusi nei diversi tipi di conto clienti. |
| 0100-0110 | Numero di operazioni su conti proprietari e clienti  Numero totale di operazioni eseguite nel corso dell'anno per i rispettivi tipi di conto. |
| 0120-0130 | Valore delle operazioni su conti di proprietà e di clienti  Valore delle operazioni nell'anno di riferimento a partire dai rispettivi tipi di conto. La colonna 0130 comprende sia il valore omnibus che il valore del conto del cliente segregato.  Relazione per PS, CCP, (I) CSD[[34]](#footnote-35).   * PS: Valore delle operazioni inviate. * CCP: Valore totale delle operazioni eseguite nel corso dell'anno. Per i derivati della CCP:   + Opzioni = prezzo di esercizio;   + Futures = valore del sottostante al momento dell'operazione o, se esiste un sottostante nozionale, prezzo di mercato dei contratti future al momento dell'operazione.   + Swap = valore di mercato totale delle operazioni in essere a fine esercizio. * I) CSD: Valore totale delle istruzioni di consegna. |
| 0140 | Importo nozionale cumulato  Somma degli importi nozionali delle operazioni eseguite nel corso dell'anno, sia per i conti della casa che per quelli dei clienti. Relazione in miliardi di euro.  Solo per i derivati CCP-derivati. |
| 0150 | Linea di credito  Linea di credito impegnata o non impegnata concessa dal sistema in caso di accesso diretto o dall'intermediario o altro fornitore di liquidità in caso di accesso indiretto. Per gli importi non comunicati, utilizzo massimo nel corso dell'anno. |
| 0160 | Picco dei requisiti in materia di liquidità o garanzie reali  Segnalare solo per PS, (I) CSD e CCP, a seconda dei casi. Valore di picco dell'anno precedente.   * Per i) CSD e PS: picco di utilizzo della linea di credito. * Per le CCP: picco dei requisiti di margine. * Per gli accessi indiretti: picchi di finanziamento richiesti dall'intermediario. |
| 0170 | Stima dei requisiti aggiuntivi in materia di liquidità o di garanzie reali in condizioni di stress  Stima della liquidità o delle garanzie reali aggiuntive potenziali al di sopra del picco richiesto nella colonna 0160, che l'utente può trovarsi ad affrontare in una situazione di grave stress. |

* 1. Z 09.04 — Servizi delle FMI — CCP — Prestatori alternativi (FMI 4)

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | Istruzioni |
| 0010 | ID rappresentante la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario  Identificativo della CCP come indicato in Z 09.01, colonna 0010.  Solo la segnalazione per le CCP cui si è avuto accesso direttamente o indirettamente. Segnalare tutti gli accessi alle CCP. |
| 0020 | Tipo di prodotto  Tipo di prodotto oggetto dell'accordo di compensazione. Riferire al livello appropriato di granularità necessario per l'analisi della sostituibilità. |
| 0030 | Sostituibilità S/N  Capacità dell'utente di sostituire il fornitore di servizi di compensazione in Z 09.01, colonna 0020, con un'FMI/intermediario alternativo con cui ha un rapporto contrattuale alla data di riferimento. .   * "Sì" se la sostituzione è possibile * "No" se la sostituzione non è possibile |
| 0040 | Fornitore alternativo  Nome dell'FMI/intermediario identificato come potenziale sostituto.  Indicare solo se Z 09.04, colonna 0030, è Sì. |
| 0050 | Fornitore alternativo di identificazione  ID unico che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario del fornitore alternativo con il quale l'utente ha una relazione contrattuale consolidata, come indicato in Z 09.01, colonna 0010.  Indicare solo se Z 09.04, colonna 0030, è Sì. |

* 1. Analisi della responsabilità
  2. Z 11.00 Passività infragruppo (LIAB-G-1)

Osservazioni di carattere generale

* + 1. Questa tabella richiede informazioni sulle passività infragruppo riguardanti tutti i fondi propri e le passività.
    2. Le entità da considerare infragruppo sono quelle che, in linea con la definizione della colonna 0100 di Z02.00, appartengono all'ambito di consolidamento contabile dell'entità controllante capogruppo. Di conseguenza, tali passività non devono essere segnalate nelle schede dettagliate da Z 12.00 a Z 17.00, fatta eccezione per Z 15.00 Derivati (cfr. sotto).
    3. I derivati sono di natura specifica e non sono segnalati in Z 11.00, ma sempre in Z 15.00.
    4. Tutte le passività emesse nei confronti di entità incluse nell'ambito del consolidamento contabile (comprese le SPV nell'ambito del consolidamento) sia all'interno che all'esterno del gruppo soggetto a risoluzione sono segnalate nel modello Z 11.00. Ai fini di questa tabella, le passività devono essere segnalate in base all'operazione, vale a dire ciascuna operazione è segnalata come una voce singola. Tuttavia, le operazioni devono essere segnalate in più righe nel caso in cui si riferiscano a classifiche diverse in caso di insolvenza.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | **N.**  Numero univoco/chiave primaria per identificare le voci di ciascuna riga. | |
| 0020 | **Riga**  Per ciascuno strumento occorre fornire una riconciliazione con le categorie di passività della struttura della passività in Z02.00, selezionando da un elenco predefinito di valori. | |
| 0021 | Colonna  Per ciascuno strumento occorre fornire una riconciliazione con la classe della controparte in Z02.00 alla quale la passività è dovuta da un elenco predefinito di valori. | |
| 0030 | Gerarchia in caso di insolvenza  Il rango in caso di insolvenza è uno di quelli inclusi nella graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dall'autorità di risoluzione di tale giurisdizione. | |
| 0040 | Identificativo del contratto  Indicare l'ISIN o, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile, un altro identificativo del contratto dello strumento. | |
| 0045 | Denominazione della controparte  Il nome dell'entità della controparte della passività. | |
| 0050 | Identificativo della controparte  Il codice LEI unico della controparte. In mancanza di un codice LEI, è opportuno utilizzare l'identificativo unico delle istituzioni finanziarie monetarie (ID IFM) della Banca centrale europea (BCE) dell'ente creditizio impiegato nel contesto del RIAD. In assenza di entrambi tali identificativi, può essere usato l'identificativo interno. | |
| 0053 | Tipo di identificatore  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM". | |
| 0055 | Rapporto con la controparte  Questo campo indica la relazione tra l'ente creditizio e l'entità segnalante. Per questo campo è previsto un elenco di valori: la controparte può essere una "controllante diretta o indiretta", una "filiazione diretta o indiretta" o, in alternativa, una "Controllante diretta o indiretta". | |
| 0056 | Tipo di debito  Per le passività segnalate in Z02.00-c0020-riga come "r0210 — Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione", indicare il tipo di passività che sarebbe stata segnalata in Z02.00 se la passività non fosse stata considerata esclusa. | |
| 0060 | Diritto applicabile  Il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese la cui legge disciplina lo strumento (utilizzare il codice ISO 3166-2 quando è pertinente la legge di una suddivisione amministrativa, ad esempio "US-NY"). Se il contratto è regolato dalla legislazione di più di un paese, deve essere segnalato il paese la cui legge ha rilevanza maggiore per il riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione. | |
| 0070 | Se legislazione di paese terzo, riconoscimento contrattuale  Individuazione delle disposizioni contrattuali per il riconoscimento dei poteri di bail-in in linea con l'articolo 55 della BRRD,  "Sì, sostenuta da un parere giuridico" = la passività include una clausola di riconoscimento del bail-in in linea con l'articolo 55 BRRD, sostenuta da un parere giuridico;  "Sì, non sostenuto da un parere giuridico" = la passività include una clausola di riconoscimento del bail-in in linea con l'articolo 55 BRRD che attualmente non è sostenuta da un parere giuridico;  "No" = la passività non include una clausola di riconoscimento del bail-in;  "Non applicabile". da un elenco predefinito. | |
| 0080 | Importo del capitale in essere  L'importo del capitale della passività in essere. | |
| 0090 | Interessi maturati  Gli interessi maturati in essere sulla passività. | |
| 0100 | Valuta  La valuta della passività in linea con il suo codice ISO 4217 a 3 lettere. | |
| 0110 | Data di rilascio  Data dell'emissione originale della passività. Per le operazioni di finanziamento tramite titoli soggette a un accordo di compensazione e segnalate come insieme di attività soggette a compensazione la data di segnalazione può essere utilizzata come data di emissione. | |
| 0120 | Prima data di riscatto  Se esiste un'opzione per il creditore di chiedere il rimborso anticipato, o se le condizioni per il rimborso anticipato della passività sono previste per contratto, indicare la data più vicina. Se il rimborso anticipato si riferisce soltanto a una frazione della passività (ad es. il rimborso anticipato del 50 % dell'importo nominale), ripartisci la passività per tenere conto di questa clausola di rimborso anticipato parziale. Per le operazioni di finanziamento tramite titoli soggette a un accordo di compensazione e segnalate come insieme di attività soggette a compensazione si dovrebbe usare il giorno seguente alla data di segnalazione. | |
| 0130 | Scadenza legale  Data della scadenza legale, finale dell'obbligazione. Per gli strumenti perpetui, utilizzare "2099-01-31".  Per le operazioni di finanziamento tramite titoli soggette a un accordo di compensazione e segnalate come insieme di attività soggette a compensazione si dovrebbe usare il giorno seguente alla data di segnalazione. | |
| 0150 | Importo di pegni, ipoteche o garanzie  Quando una passività è garantita da un pegno, ipoteca o garanzia, dovrebbe essere fornito il valore lordo dell'ultima. In caso contrario, per le passività non garantite questa categoria deve essere segnalata come nulla. Questo importo andrà a determinare la parte coperta, o eventualmente non coperta, da garanzia di qualsiasi passività garantita. Per i pool di garanzie che garantiscono voci multiple, determinare il coefficiente di copertura totale e applicarlo proporzionalmente a tutte le voci coperte da tale pool di garanzie. | |
| 0160 | Garante ove applicabile  Se esistono garanzie concesse per lo strumento si prega di fornire un'identificazione dettagliata del garante (codice LEI, codice paese ISO 3166-1 alpha-2 per il governo ecc.). In presenza di molteplici garanti, si dovrebbero segnalare tutti gli identificativi, separati da un punto e virgola. | |
| 0175 | Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL  L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. | |
| 0180 | Ammissibile come fondi propri  Si prega di indicare se e a quale livello lo strumento è compreso nei fondi propri, unitamente alle informazioni sul regime di eliminazione graduale e sugli accordi di grandfathering. Il valore può essere "No", "Parzialmente AT1, T1 e T2", "T2 in eliminazione graduale", "Capitale di classe 2 soggetto alla clausola grandfathering", "Capitale di classe 2 pienamente conforme", "AT1 soggetto alla clausola grandfathering", "AT1 pienamente conforme" o "CET1" da un elenco predefinito.  Nell'elenco delle opzioni, il termine "eliminazione graduale" si riferisce al periodo di 5 anni precedente alla scadenza di un qualsiasi dato strumento di classe 2 durante il quale vi è soltanto una rilevazione proporzionata alla durata residua fino alla scadenza. ‘Grandfathered' si riferisce a qualsiasi misura transitoria applicabile a uno strumento di classe 2, esclusa l'"eliminazione graduale". Durante tale "grandfathering", la rilevazione può essere totale o parziale. | |
| 0190 | Importo ammissibile come fondi propri  L'importo dello strumento ammissibile come fondi propri. | |

* 1. Z 12.00 — Titoli (compresi gli strumenti CET1, AT1 &Tier 2; escluso l'infragruppo) (LIAB-G-2)

Osservazioni di carattere generale

1. Un titolo è uno strumento finanziario fungibile, negoziabile che rappresenta un valore finanziario, a prescindere dalle sue attuali specificità (ad es. questi strumenti sono o meno coperti da garanzia). La tabella comprende anche gli strumenti dei fondi propri[[35]](#footnote-36). Ai fini degli strumenti di capitale primario di classe 1, il credito residuo di azioni sul totale del patrimonio netto contabile (come definito da Z 02.00-R0511) è segnalato a livello di strumento.
   * 1. Se l'identificativo del creditore (colonna 0210) non è disponibile (ad esempio nel caso di strumenti negoziati su piattaforme), ciascuna riga è segnalata a livello aggregato in relazione a questo campo.
     2. Ai fini di questa tabella, le passività sono segnalate nelle righe al livello di granularità definito dai campi richiesti.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | **N.**  Numero univoco/chiave primaria per identificare le voci di ciascuna riga. | |
| 0020 | Riga  Per ciascuna riga riportata occorre fornire una riconciliazione con le categorie di passività della struttura delle passività in Z02.00 a livello di scadenza, selezionando da un elenco predefinito di valori. | |
| 0030 | Colonna  Per ciascuna riga riportata, occorre fornire una riconciliazione con la classe della controparte in Ζ02.00 alla quale la passività è dovuta da un elenco predefinito di valori. | |
| 0040 | **Rango in caso di insolvenza**  Il rango in caso di insolvenza è uno di quelli inclusi nella graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dall'autorità di risoluzione di tale giurisdizione. | |
| 0050 | CODICE ISIN  Indicare l'ISIN o, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile, un altro identificativo del contratto dello strumento. | |
| 0060 | Tipo di strumento  Identificazione del tipo di strumento,  — Obbligazione registrata  — Obbligazione al portatore  — Prestito con nota al mutuatario  — Certificato di deposito/carta commerciale  — Titolo di proprietà  —Altri    da un elenco predefinito. | |
| 0070 | Diritto applicabile  Il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese la cui legge disciplina lo strumento (utilizzare il codice ISO 3166-2 quando è pertinente la legge di una suddivisione amministrativa, ad esempio "US-NY"). Se il contratto è regolato dalla legislazione di più di un paese, deve essere segnalato il paese la cui legge ha rilevanza maggiore per il riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione. | |
| 0080 | Se legislazione di paese terzo, riconoscimento contrattuale  Individuazione delle disposizioni contrattuali per il riconoscimento dei poteri di bail-in in linea con l'articolo 55 della BRRD:  "Sì, sostenuta da un parere giuridico" = la passività include una clausola di riconoscimento del bail-in in linea con l'articolo 55 BRRD, sostenuta da un parere giuridico;  "Sì, non sostenuto da un parere giuridico" = la passività include una clausola di riconoscimento del bail-in in linea con l'articolo 55 BRRD che attualmente non è sostenuta da un parere giuridico;  "No" = la passività non include una clausola di riconoscimento del bail-in;  "Non applicabile",  da un elenco predefinito. | |
| 0090 | Valuta  La valuta della passività in linea con il suo codice ISO 4217 a 3 lettere. | |
| 0110 | Importo del capitale in essere  L'importo del capitale in essere dello strumento detenuto dalla controparte di cui alla colonna 0210. Se la controparte non è disponibile perché i creditori non possono essere identificati, gli importi del capitale in essere sono raggruppati senza considerare la controparte. Nel caso delle azioni, tale importo comprende le riserve, in linea con gli orientamenti relativi a Z02.00-r0511. | |
| 0120 | Interessi maturati  Gli interessi maturati sullo strumento in essere. | |
| 0130 | Tipo di cedola  Identificazione del tipo corrente di pagamento di cedola, selezionando "Cedola fissa", "Cedola variabile", "Cedola strutturata o "Cedola zero" da un elenco predefinito. | |
| 0140 | Tasso cedolare corrente (%)  Il livello del tasso di cedola che è applicabile allo strumento alla data di segnalazione. | |
| 0150 | Data di emissione  Data dell'emissione originale dello strumento. | |
| 0160 | Prima data di riscatto  Se i possessori dello strumento hanno l'opzione di chiedere il rimborso anticipato, oppure le condizioni per un rimborso anticipato sono previste nel contratto, allora si dovrebbe compilare la prima data dell'evento. Se tali eventi di cessazione non sono legati a una data ma piuttosto all'accadimento di un qualsiasi evento futuro, nella segnalazione si dovrebbe usare la prima data in cui l'evento può occorrere. Se il rimborso anticipato si riferisce soltanto a una frazione della passività (ad es. il rimborso anticipato del 50 % dell'importo nominale), ripartisci la passività per tenere conto di questa clausola di rimborso anticipato parziale. | |
| 0170 | Scadenza legale  Data della scadenza legale, finale dello strumento. Per gli strumenti perpetui, utilizzare "2099-01-31". | |
| 0180 | Collocamento pubblico/privato  In un collocamento pubblico l'entità avrà pubblicizzato l'emissione con un timing specifico per la procedura di offerta. Al contrario, i collocamenti diretti sono negoziati tra le singole parti operanti o per conto proprio o per conto di terzi. Il valore può essere "Collocamento pubblico" o "Collocamento privato", selezionato da un elenco predefinito. | |
| 0190 | Terzo erogatore  Identificazione del delegato ai pagamenti per lo strumento utilizzando il suo codice LEI. Un "delegato ai pagamenti" è un ente, di solito una banca di investimento, che accetta i fondi dall'emittente di un titolo e li distribuisce ai possessori di tale titolo. Nel caso delle azioni un delegato ai pagamenti distribuisce i dividendi agli azionisti. Nel caso delle obbligazioni distribuisce i pagamenti di cedola e i rimborsi del capitale agli obbligazionisti. | |
| 0210 | Identificativo della controparte  Segnalare il codice LEI del creditore. In assenza di un codice LEI, nel caso delle banche si dovrebbe usare l'identificativo univoco delle istituzioni finanziarie monetarie della BCE (ID della IFM) usato in RIAD. Esclusivamente in assenza di entrambi tali identificativi, segnalare un identificativo interno. | |
| 0215 | Tipo di identificatore  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM". | |
| 0220 | Borse valori di quotazione dei titoli  Se gli strumenti sono quotati in una piattaforma per lo scambio/spazio di scambi, fornisca questa/queste negoziazione/i. In caso di piattaforme per lo scambio multiple si prega di separare le sedi con un punto e virgola. | |
| 0230 | Sistemi di regolamento  Indicare i sistemi di regolamento dei titoli dove tali titoli possono essere regolati. In caso di sistemi di regolamento multipli, separare ciascuno con un punto e virgola. | |
| 0240 | Il cancelliere  Indicare il conservatore del registro (responsabile della conservazione delle registrazioni dei proprietari di tali titoli). Il conservatore o titolare del registro è solitamente l'emittente stesso, un SDA o un'altra entità. | |
| RNAV 2 GNSS B1 | Depositario centrale di titoli  Indicare il Sistema di deposito accentrato (SDA) di emissione per il titolo. | |
|  | Quando si segnala tale SDA, utilizzare l'abbreviazione indicata nella tabella seguente, tranne se il SDA pertinente non è nell'elenco:  ATHEX CSD\_EL  BOGS\_EL  CBF\_DE  CBL\_LU  CDCP SR\_SK  CDCP\_CZ  Sistema di compensazione del depositario centrale — HR  Central Depository of Securities Prague\_CZ  Depository\_BG  Cipro CDCR\_CY  Depozitarul Central\_RO  DTC\_US  Euroclear Bank\_BE  Euroclear Belgium\_BE  Finland\_FI Euroclear  Euroclear France\_FR  Euroclear Paesi Bassi \_NL  Euroclear Sweden\_SE  Euroclear UK &Ireland\_UK  Government Securities Depository (GSD)\_BG  Iberclear\_ES  INTERBOLSA\_PT  KDD\_SI  KDPW\_PL  KELER\_HU  LUX CSD\_LU  Borsa di Malta CSD\_MT  Milan\_IT di Euronext Securities Milan\_@@  Nasdaq CSD\_EE  Nasdaq CSD\_LT  Nasdaq CSD\_LV  SSS\_BE DELL'NBB  nCDCP\_SK  OeKB CSD\_AT  SAFIR\_RO  SEI SIS\_CH  SKARBNET4\_PL  SKD\_CZ  VP Securities\_DK  VPS\_NO | |
| 0270 | Importo di pegni, ipoteche o garanzie  Quando una passività è garantita da un pegno, ipoteca o garanzia, dovrebbe essere fornito il valore lordo di mercato di quest'ultima. In caso contrario, per le passività non garantite questa categoria deve essere segnalata come nulla. Questo importo andrà a determinare la parte coperta, o eventualmente non coperta, da garanzia di qualsiasi passività garantita. Per i pool di garanzia che garantiscono voci multiple, determinare il coefficiente di copertura totale e applicarlo proporzionalmente a tutte le voci coperte da tale pool di garanzia. | |
| 0280 | Fideiussore  Se esistono garanzie concesse per lo strumento si prega di fornire un'identificazione dettagliata del garante (codice LEI, codice paese ISO 3166-1 alpha-2 per il governo ecc.). In presenza di molteplici garanti, si dovrebbero segnalare tutti gli identificativi, separati da un punto e virgola. | |
| 0305 | Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL  L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. | |
| 0310 | Ammissibile come fondi propri  Si prega di indicare se e a quale livello lo strumento è compreso nei fondi propri, unitamente alle informazioni sul regime di eliminazione graduale e sugli accordi di grandfathering. Il valore può essere "No", "Parzialmente AT1, T1 e T2", "T2 in eliminazione graduale", "Capitale di classe 2 soggetto alla clausola grandfathering", "Capitale di classe 2 pienamente conforme", "AT1 soggetto alla clausola grandfathering", "AT1 pienamente conforme" o "CET1" da un elenco predefinito.  Nell'elenco delle opzioni, il termine "eliminazione graduale" si riferisce al periodo di 5 anni precedente alla scadenza di un qualsiasi dato strumento di classe 2 durante il quale vi è soltanto una rilevazione proporzionata alla durata residua fino alla scadenza. ‘Grandfathered' si riferisce a qualsiasi misura transitoria applicabile a uno strumento di classe 2, esclusa l'"eliminazione graduale". Durante tale "grandfathering", la rilevazione può essere totale o parziale. | |
| 0320 | **Importo ammissibile come fondi propri**  L'importo dello strumento ammissibile come fondi propri. | |

* 1. Z 13.00 — Tutti i depositi (esclusi quelli infragruppo) (LIAB-G-3)

Osservazioni di carattere generale

* + 1. L'ambito di applicazione della presente segnalazione riguarda tutti i depositi, escluse le operazioni infragruppo, indipendentemente dalla natura del deposito o dal termine. I depositi dovrebbero essere identificati sulla base della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto (3), della direttiva 2014/49/UE.
    2. Ai fini della presente tabella, raggruppa tutti i depositi non garantiti e non preferenziali (come definiti da Z 02.00-R0320) con una durata residua inferiore a 1 anno, tutti i depositi protetti e i depositi non garantiti da acquisti (come definiti da Z 02.00-R0310 e indipendentemente dalla loro durata residua), per categoria di passività (colonna 0020), tipo di controparte (colonna 0025) e rango in caso di insolvenza (colonna 0030). I depositi Not-Coverd-and-Not-Preferred con durata residua pari o superiore a 1 anno devono essere segnalati come singola riga per tutti i campi richiesti.
    3. Fatto salvo il punto 67), ciascun deposito di un ente creditizio, indipendentemente dal tipo di deposito, deve essere segnalato come singola riga per tutti i campi richiesti. Ad esempio, un'operazione singola deve essere segnalata in più righe nel caso in cui si riferisca a classifiche diverse in caso di insolvenza.
    4. Tutti gli altri depositi non esplicitamente menzionati in precedenza devono essere segnalati come voce singola per tutti i campi richiesti.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | N.  Numero univoco/chiave primaria per identificare le voci di ciascuna riga. | |
| 0020 | Riga  Per ciascuna riga riportata occorre fornire una riconciliazione con la categoria di passività della struttura della passività in Z02.00 a livello di scadenza, selezionando da un elenco predefinito di valori. | |
| 0025 | Colonna  Per ciascuna riga riportata, occorre fornire una riconciliazione con la classe della controparte in Ζ02.00 alla quale il deposito è dovuto, selezionando da un elenco predefinito di valori. | |
| 0030 | Classificazione degli elementi in caso di insolvenza  Il rango in caso di insolvenza è uno di quelli inclusi nella graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dall'autorità di risoluzione di tale giurisdizione. | |
| 0035 | Appalto: identificativo  Identificativo interno del contratto. | |
| 0040 | Identificativo della controparte  Segnalare il codice LEI del depositante. In assenza di un codice LEI, nel caso delle banche si dovrebbe usare l'identificativo univoco delle istituzioni finanziarie monetarie della BCE (ID della IFM) usato in RIAD. Esclusivamente in assenza di entrambi gli identificativi, segnalare un identificativo interno (è previsto un solo identificativo unico per controparte). | |
| Per i depositi segnalati a livello aggregato, indicare "0000" in quanto questo campo è obbligatorio. | |
| 0045 | Tipo di identificatore  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM". | |
| Per i depositi segnalati a livello aggregato, indicare "Tipo di identificativo diverso dal LEI o dal codice IFM". | |
| 005 | Diritto applicabile  Il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese la cui legge disciplina lo strumento (utilizzare il codice ISO 3166-2 quando è pertinente la legge di una suddivisione amministrativa, ad esempio "US-NY"). Se il contratto è regolato dalla legislazione di più di un paese, deve essere segnalato il paese la cui legge ha rilevanza maggiore per il riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione. Per i depositi segnalati a livello aggregato, si prega di utilizzare il valore "Altri paesi". | |
| 0060 | Valuta  La valuta del deposito in linea con il suo codice ISO 4217 a 3 lettere. Per i depositi segnalati a livello aggregato, si prega di utilizzare il valore "XXX". | |
| 0070 | Importo del capitale in essere  L'importo del capitale in essere del deposito. | |
| 0080 | Interessi maturati  Gli interessi maturati sul deposito in essere. | |
| 0090 | Tasso di interesse corrente (%)  Il livello corrente del tasso di interesse applicabile al deposito. | |
| 0110 | Importo di pegni, ipoteche o garanzie  Quando una passività è garantita da un pegno, ipoteca o garanzia, dovrebbe essere fornito il valore lordo di mercato di quest'ultima. In caso contrario, per le passività non garantite questa categoria deve essere segnalata come nulla. Questo importo andrà a determinare la parte coperta, o eventualmente non coperta, da garanzia di qualsiasi deposito garantito. Per i pool di garanzie che garantiscono voci multiple, determinare il coefficiente di copertura totale e applicarlo proporzionalmente a tutte le voci coperte da tale pool di garanzie. | |
| 0115 | Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL  L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. | |
| 0120 | Data di emissione per i depositi a termine  Data dell'emissione iniziale del deposito a termine. | |
| 0130 | Prima data di riscatto  Se esiste un'opzione per i possessori del creditore di chiedere il rimborso anticipato della passività, o se le condizioni per il rimborso anticipato sono previste per contratto, fornire la data più vicina, altrimenti la data di scadenza finale legale del deposito. Se il rimborso anticipato si riferisce soltanto a una frazione della passività (ad es. il rimborso anticipato del 50 % dell'importo nominale), ripartisci la passività per tenere conto di questa clausola di rimborso anticipato parziale. | |
| Per i depositi segnalati a livello aggregato, la prima data di rimborso deve essere indicata come "2199-12-31". | |
|  |  | |
|  | |

* 1. Z 14.00 — Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse quelle infragruppo) (LIAB-G-4)

Osservazioni di carattere generale

* + 1. Questa tabella si riferisce a tutte le passività che non sono segnalate in nessuna delle altre informazioni di dettaglio richieste (ossia. Z11.00, Z12.00, Z13.00, Z15.00, Z16.00 e Z17.00), tra cui ad esempio i prestiti, le passività operative, le passività nei confronti delle stanze di compensazione ecc.
    2. Le caselle che non sono applicabili a una determinata passività (ad esempio interessi maturati, tasso di interesse corrente, data di emissione, ecc.) possono essere lasciate vuote.
    3. Ai fini di questa tabella, le passività sono segnalate nelle righe al livello di granularità definito dai campi richiesti (in linea di principio ogni operazione segnalata come singola riga). Passività dei dipendenti del gruppo per tipo e grado di insolvenza.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | N.  Numero univoco/chiave primaria per identificare le voci di ciascuna riga. |
| 0020 | Riga  Per ciascuna riga riportata occorre fornire una riconciliazione con le categorie di passività della struttura delle passività in Z02.00 a livello di scadenza, selezionando da un elenco predefinito di valori. |
| 0030 | Colonna  Per ciascuna riga riportata occorre fornire una riconciliazione con la classe della controparte in Z02.00 alla quale la passività è dovuta da un elenco predefinito di valori. |
| 0040 | Classificazione degli elementi in caso di insolvenza  Il rango in caso di insolvenza è uno di quelli inclusi nella graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dall'autorità di risoluzione di tale giurisdizione. |
| 0050 | Identificativo del contratto  Indicare l'ISIN o, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile, un altro identificativo del contratto dello strumento. |
| 0055 | Denominazione della controparte  Il nome dell'entità della controparte della passività. |
| 0060 | Identificativo della controparte  Segnalare il codice LEI del creditore. In assenza di un codice LEI, nel caso delle banche si dovrebbe usare l'identificativo univoco delle istituzioni finanziarie monetarie della BCE (ID della IFM) usato in RIAD. Esclusivamente in assenza di entrambi tali identificativi, segnalare un identificativo interno. |
| 0065 | Tipo di identificatore  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM". |
| 0070 | Diritto applicabile  Il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese la cui legge disciplina lo strumento (utilizzare il codice ISO 3166-2 quando è pertinente la legge di una suddivisione amministrativa, ad esempio "US-NY"). Se il contratto è regolato dalla legislazione di più di un paese, deve essere segnalato il paese la cui legge ha rilevanza maggiore per il riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione. |
| 0075 | Tipologia di passività finanziarie  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "prestito su nota del mutuatario", "obbligazione registrata", "cambiale", "Contributi del partenariato tacito", "Altre passività finanziarie". |
| 0080 | Se legislazione di paese terzo, riconoscimento contrattuale  Individuazione delle disposizioni contrattuali per il riconoscimento dei poteri di bail-in in linea con l'articolo 55 della BRRD,  Sì, sostenuta da un parere giuridico "= la passività include una clausola di riconoscimento del bail-in in linea con l'articolo 55 BRRD, sostenuta da un parere giuridico;  "Sì, non sostenuto da un parere giuridico" = la passività include una clausola di riconoscimento del bail-in in linea con l'articolo 55 BRRD che attualmente non è sostenuta da un parere giuridico;  "No" = la passività non include una clausola di riconoscimento del bail-in;  "Non applicabile",  da un elenco predefinito. |
| 0090 | Importo del capitale in essere  L'importo del capitale della passività in essere. |
| 0100 | Interessi maturati  Gli interessi maturati in essere sulla passività. |
| 0110 | Tasso di interesse corrente (%)  Il livello corrente del tasso di interesse applicabile alla passività. |
| 0120 | Valuta  La valuta della passività in linea con il suo codice ISO 4217 a 3 lettere. |
| 0130 | Data di rilascio  Data dell'emissione originale della passività. |
| 0140 | Prima data di riscatto  Se esiste un'opzione per il creditore di chiedere il rimborso anticipato, o se le condizioni per il rimborso anticipato della passività sono previste per contratto, indicare la data più vicina. Se il rimborso anticipato si riferisce soltanto a una frazione della passività (ad es. il rimborso anticipato del 50 % dell'importo nominale), ripartisci la passività per tenere conto di questa clausola di rimborso anticipato parziale. |
| 0150 | Scadenza legale  Data della scadenza legale, finale dello strumento. Per gli strumenti perpetui, utilizzare "2099-01-31". |
| 0170 | Importo di pegni, ipoteche o garanzie  Quando una passività è garantita da un pegno, ipoteca o garanzia, dovrebbe essere fornito il valore lordo di mercato di quest'ultima. In caso contrario, per le passività non garantite questa categoria deve essere segnalata come nulla. Questo importo andrà a determinare la parte coperta, o eventualmente non coperta, da garanzia di qualsiasi passività garantita. Per i pool di garanzie che garantiscono voci multiple, determinare il coefficiente di copertura totale e applicarlo proporzionalmente a tutte le voci coperte da tale pool di garanzie. |
| 0180 | Fideiussore  Se esistono garanzie concesse per lo strumento si prega di fornire un'identificazione dettagliata del garante (codice LEI, codice paese ISO 3166-1 alpha-2 per il governo ecc.). In presenza di molteplici garanti, si dovrebbero segnalare tutti gli identificativi, separati da un punto e virgola. |
| 0205 | Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL  L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. |
| 0210 | Ammissibile come fondi propri  Si prega di indicare se e a quale livello lo strumento è compreso nei fondi propri, unitamente alle informazioni sul regime di eliminazione graduale e sugli accordi di grandfathering. Il valore può essere "No", "Parzialmente AT1, T1 e T2", "T2 in eliminazione graduale", "Capitale di classe 2 soggetto alla clausola grandfathering", "Capitale di classe 2 pienamente conforme", "AT1 soggetto alla clausola grandfathering", "AT1 pienamente conforme" o "CET1" da un elenco predefinito. |
| 0220 | **Importo ammissibile come fondi propri**  L'importo dello strumento ammissibile come fondi propri. |

* 1. Z 15.00 — Derivati (LIAB-G-5)

Osservazioni di carattere generale

* + 1. Ai fini di questa tabella, le passività derivanti da derivati sono segnalate per insieme di attività soggette a compensazione, ossia ciascun insieme di attività soggette a compensazione segnalato come una singola riga.
    2. Si dovrebbe segnalare soltanto gli insiemi di attività soggette a compensazione/singoli contratti che risultano in una passività netta mark-to-market (colonna c0120).

Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | N.  Numero univoco/chiave primaria per identificare le voci di ciascuna riga. |
| 0020 | Colonna  Per ciascun insieme di attività soggette a compensazione, la riconciliazione con quale della controparte classifica la struttura delle passività in Z 02.00 deve essere fornita sulla base di un elenco predefinito di valori. |
| 0030 | Gerarchia in caso di insolvenza  Il rango in caso di insolvenza è uno di quelli inclusi nella graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dall'autorità di risoluzione di tale giurisdizione. |
| 0040 | ID del contratto quadro  Identificativo interno dell'accordo quadro o del contratto unico. |
| 0050 | Tipo di contratto quadro  Specificare l'accordo quadro, "ISDA 2002 Master Agreement", "ISDA 1992 Master Agreement", "ISDA 1987 Master Agreement", "ISDA 1986 Master Agreement", "ISDA 1985 Master Agreement", "Altro contratto quadro", "contratto unico" da un elenco predefinito. |
| 0061 | Entità Aderente al Protocollo ISDA  Indicare se l'entità stessa ha firmato l'ISDA Universal Stay Protocol, selezionando "Protocollo universale ISDA", "Modulo JMP ISDA", "Modulo giurisdizionale BRRD II Omnibus" o "No" da un elenco predefinito. |
| 0071 | Riconoscimento della sospensione della risoluzione  Indicare se la controparte ha aderito, selezionando "Protocollo universale ISDA", "Modulo JMP ISDA", "Altro accordo per il riconoscimento della sospensione della risoluzione" o "Nessun riconoscimento della sospensione della risoluzione" da un elenco predefinito. |
| 0075 | Nome della controparte  Il nome dell'entità della controparte. Nel caso di derivati compensati per CCP, segnalare la CCP pertinente come controparte. |
| 0080 | Identificativo della controparte  Segnalare il codice LEI della controparte. In assenza di un codice LEI, nel caso delle banche si dovrebbe usare l'identificativo univoco delle istituzioni finanziarie monetarie della BCE (ID della IFM) usato in RIAD. In assenza di entrambi gli identificativi, segnalare un identificatore interno. |
| 0085 | Tipo di identificatore  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM". |
| 0090 | Paese della controparte  L'identificazione ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui il controparte è incorporato. |
| 0095 | Operazione infragruppo  L'entità segnalante deve indicare se l'operazione segnalata è effettuata con una controparte appartenente all'ambito di consolidamento contabile dell'entità controllante capogruppo. I valori accettabili sono "True" o "False" |
| 0100 | Diritto applicabile dell'accordo quadro/contratto unico  Il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese la cui legge disciplina l'accordo quadro/contratto unico (utilizzare il codice ISO 3166-2 quando è pertinente la legge di una suddivisione amministrativa, ad esempio "US-NY"). Se il contratto è regolato dalla legislazione di più di un paese, deve essere segnalato il paese la cui legge ha rilevanza maggiore per il riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione. |
| 0110 | Numero di transazioni interessate  Indicare il numero di singoli contratti inclusi nell'insieme di attività soggette a compensazione degli accordi quadro. |
| 0120 | Valore netto in base al valore di mercato  Valore di mercato netto delle passività derivate per insieme di attività soggette a compensazione contrattuale presumendo la chiusura dei derivati alla data di riferimento. |
| 0130 | Valore delle garanzie reali nette costituite  Il valore netto di mercato delle posizioni in garanzia reale nell'ambito di un insieme di attività soggette a compensazione (ossia le garanzie fornite sono diminuite di eventuali garanzie ricevute). Sono compresi eventuali conti di margine nell'ambito degli accordi di compensazione. Segnalare come valore positivo delle garanzie reali nette fornite alle controparti. |
| 0140 | **Stima dell'importo chiuso**  L'importo stimato del close-out che copre l'ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, nel sostituire o ottenere il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti e i diritti di opzione delle parti relativi a tali contratti estinti. In alcuni casi; le stime necessarie per determinare tale valore in linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1401 sono difficili da comunicare su base individuale. Possono quindi essere utilizzati in loro vece valori sostitutivi, basati su dati disponibili quali ad esempio i requisiti prudenziali per il rischio di mercato. Un valore positivo dell'importo stimato del close-out si traduce in un aumento dell'importo stimato per l'estinzione anticipata, mentre un segno negativo ridurrebbe l'importo stimato per l'estinzione anticipata. |
| 0150 | **Importo stimato di estinzione anticipata**  Con riferimento al regolamento delegato (UE) 2016/1401 sulla valutazione dei derivati a norma dell'articolo 49, paragrafo 4, BRRD, tale importo è determinato come segue: |
| "Il perito stabilisce il valore delle passività risultanti da contratti derivati sotto forma di importo per l'estinzione anticipata calcolato sommando i seguenti importi: |
| · Importi non pagati, garanzie reali o altri importi dovuti dall'entità soggetta a risoluzione alla controparte, meno importi non pagati, garanzie reali e altri importi dovuti dalla controparte all'entità soggetta a risoluzione alla data del close-out; nonché |
| · Un importo del close-out che copra l'ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, sostituendo o ottenendo il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti estinti e i diritti di opzione delle parti relativi a tali contratti." |
| Pertanto, l'importo stimato per l'estinzione anticipata deve essere uguale al Valore di mercato (mark-to-market) netto (c0120) — Valore delle garanzie reali nette costituite (c0130) + Importo stimato del close-out (c0140). |

* 1. Z 16.00 — Operazioni finanziarie garantite, escluse le operazioni infragruppo (LIAB-G-6)

Osservazioni di carattere generale

* + 1. I finanziamenti garantiti includono tutti i meccanismi di finanziamento che sono soggetti alla fornitura di garanzie reali, pegni o ipoteche, ad eccezione ad esempio dei titoli che devono essere segnalati in Z12.00.
    2. Esempi tipici di tali meccanismi sono il finanziamento della banca centrale o i contratti pronti contro termine.
    3. La passività garantita deve essere segnalata e non la garanzia reale stessa.
    4. Ai fini della presente tabella, gli accordi di finanziamento garantito devono essere segnalati per insieme di attività soggette a compensazione, ossia ciascun insieme di attività soggette a compensazione segnalato come una singola riga. Tuttavia, la parte garantita e la parte non garantita dello stesso insieme di attività soggette a compensazione devono essere segnalate in voci diverse se si riferiscono a classifiche diverse in caso di insolvenza.
    5. In tal senso non è applicabile alcuna soglia di segnalazione.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | **N.**  Numero univoco/chiave primaria per identificare le voci di ciascuna riga. |
| 0020 | **Colonna**  Per ciascun set di netting occorre fornire una riconciliazione con la classe della controparte in Z02.00 alla quale la passività è dovuta da un elenco predefinito di valori. |
| 0030 | **Gerarchia in caso di insolvenza**  Il rango in caso di insolvenza è uno di quelli inclusi nella graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dall'autorità di risoluzione di tale giurisdizione. |
| 0040 | ID del contratto quadro  Identificativo interno dell'accordo quadro o del contratto unico. |
| 0050 | Tipo di contratto quadro (ad es.GMRA)  Specificare l'accordo quadro, o "ICMA 2011 Global master repurchase agreements", "ICMA 2000 Global master repurchase agreements", "ICMA 1995 Global master repurchase agreements", "ICMA 1992 Global master repurchase agreements", "Altri contratti quadro globali di vendita con patto di riacquisto" o "contratto unico" sulla base di un elenco predefinito. |
| 0055 | Denominazione della controparte  Il nome dell'entità della controparte. |
| 0060 | **Controparte (LEI/IFM/identificativo locale)**  Segnalare il codice LEI del creditore. In assenza di un codice LEI, nel caso delle banche si dovrebbe usare l'identificativo univoco delle istituzioni finanziarie monetarie della BCE (ID della IFM) usato in RIAD. In assenza di entrambi gli identificativi, segnalare un identificatore interno. |
| 0065 | Tipo di identificatore  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM". |
| 0070 | **Paese della controparte**  Il nome del paese in cui la controparte ha sede. |
| 0080 | **Diritto applicabile al contratto quadro o alla singola operazione**  Il nome del paese il cui diritto disciplina il MA/contratto singolo. Se il contratto è regolato dalla legislazione di più di un paese, deve essere segnalato il paese la cui legge ha rilevanza maggiore per il riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione. |
| 0090 | **Numero di transazioni interessate**  Indicare il numero di singoli contratti inclusi nell'insieme di attività soggette a compensazione dell'AG. |
| 0100 | **Importo netto dei finanziamenti ricevuti**  Fornire l'importo netto dei finanziamenti ricevuti nell'ambito dei meccanismi di finanziamento garantito tenendo conto di tutte le operazioni soggette all'accordo di compensazione. Si noti che questo importo non comprende gli interessi maturati, contrariamente all'importo correlato nella riga 0120 della Z02.00. |
| 0110 | Importo netto delle garanzie reali costituite  Per insieme di attività soggette a compensazione, indicare il valore netto delle garanzie reali fornite a copertura delle operazioni di finanziamento garantite, tenendo conto di tutte le posizioni di garanzia considerate nell'accordo di compensazione. Ciò include qualsiasi importo di garanzia o margine scambiato. |

* 1. Z 17.00 — Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse quelle infragruppo) (LIAB-G-7)

Osservazioni di carattere generale

* + 1. Questa tabella comprende le passività non finanziarie quali accantonamenti, passività fiscali e ricavi differiti.
    2. Raggruppare tali passività per tipo di passività non finanziaria e rango in caso di insolvenza.

Istruzioni relative a posizioni specifiche

| Colonne | Istruzioni |
| --- | --- |
| 0010 | N.  Numero univoco/chiave primaria per identificare le voci di ciascuna riga. |
| 0020 | Riga  Per ciascuna passività occorre fornire una riconciliazione con le categorie di passività della struttura delle passività in Z02.00 a livello di scadenza, selezionando da un elenco predefinito di valori. |
| 0030 | **Colonna**  Per ciascuna passività occorre fornire una riconciliazione con la classe della controparte in Z 02.00 alla quale la passività è dovuta da un elenco predefinito di valori. |
| 0040 | **Gerarchia in caso di insolvenza**  Il rango in caso di insolvenza è uno di quelli inclusi nella graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dall'autorità di risoluzione di tale giurisdizione. |
| 0050 | Identificativo del contratto  Identificativo interno del contratto, corrispondente all'ISIN per i titoli. |
| 0060 | Identificativo della controparte  Segnalare il codice LEI del creditore. In assenza di un codice LEI, nel caso delle banche si dovrebbe usare l'identificativo univoco delle istituzioni finanziarie monetarie della BCE (ID della IFM) usato in RIAD. In assenza di entrambi gli identificativi, segnalare un identificatore interno. |
| 0065 | Tipo di identificatore  Da scegliere tra le seguenti opzioni: "Codice LEI", "Codice IFM" o "Tipo di identificativo, diverso da LEI o codice IFM". |
| 0070 | **Legge applicabile**  Il nome del paese il cui diritto disciplina la responsabilità. Se il contratto è regolato dalla legislazione di più di un paese, deve essere segnalato il paese la cui legge ha rilevanza maggiore per il riconoscimento dei poteri di svalutazione e conversione. |
| 0080 | **Tipologia di passività non finanziarie**  Da scegliere tra le seguenti opzioni:   * Fondi per rischi bancari generali * Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro * Benefici per i dipendenti. Diverse dalle obbligazioni pensionistiche e altre obbligazioni per benefici definiti successivi alla fine del rapporto di lavoro * Ristrutturazione * Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti * Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito * Diversi da benefici per i dipendenti, ristrutturazione, questioni giuridiche pendenti e contenziosi fiscali, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito * Passività fiscali * Ricavi differiti (risconti passivi) * Passività diverse da passività finanziarie, accantonamenti, passività fiscali, ricavi differiti |
| 0090 | **Importo in essere**  L'importo in essere della passività. |
| 0100 | Valuta  La valuta della passività è emessa in linea con il suo codice ISO 4217 a 3 lettere. |
| 0110 | Data di riconoscimento  Data in cui la passività è stata rilevata nei conti finanziari, conformemente ai principi contabili applicabili. |
| 0120 | Data di scadenza  Data della scadenza legale, finale della responsabilità. Per le passività perpetue, utilizzare "2099-01-31". |
| 0130 | **Ammissibile come fondi propri**  Si prega di indicare se e a quale livello lo strumento è compreso nei fondi propri, unitamente alle informazioni sul regime di eliminazione graduale e sugli accordi di grandfathering. Il valore può essere "No", "Parzialmente AT1, T1 e T2", "T2 in eliminazione graduale", "Capitale di classe 2 soggetto alla clausola grandfathering", "Capitale di classe 2 pienamente conforme", "AT1 soggetto alla clausola grandfathering", "AT1 pienamente conforme" o "CET1" da un elenco predefinito.  Nell'elenco delle opzioni il termine "eliminazione graduale" si riferisce al periodo di 5 anni precedente alla scadenza di un qualsiasi dato strumento di classe 2 durante il quale vi è soltanto una rilevazione proporzionata alla durata residua fino alla scadenza. ‘Grandfathered' si riferisce a qualsiasi misura transitoria applicabile a uno strumento di classe 2, esclusa l'"eliminazione graduale". Durante tale "grandfathering", la rilevazione può essere totale o parziale. |
| 0140 | **Importo ammissibile come fondi propri**  L'importo dello strumento ammissibile come fondi propri. |

* 1. Allegato I — Elenco delle FMI da utilizzare per Z 09.01 — c0050

|  |
| --- |
| Voce nell'elenco a discesa delle FMI |
| Ufficio di compensazione di Atene (ACO) |
| ATHEX (Borsa di Atene) |
| ATHEX CSD |
| ATHEXClear SA |
| Il centro di scambio di informazioni ACH |
| Sistema di regolamento automatizzato di compensazione (ACSS) |
| BACS (Bankers' Automated Clearing Services) |
| Bankgirot (Bankgirocentralen BGC AB) |
| BI-COMP |
| Bisera (Sistema integrato bancario per i pagamenti elettronici) |
| Bloomberg Trade Repository Limited |
| BME |
| Compensazione BME |
| Torbiere (Bank of Greece Securities Settlement System) |
| BOJ-NET |
| BondSpot SA. |
| BORICA |
| Borsa Italiana S.p.A. |
| Borsa valori di Bratislava |
| Borsa di Budapest |
| Borsa bulgara |
| Bursa de Valori Bucaresti |
| Burza cenných papírе Praha, a.s. (Borsa di Praga) |
| Depositario canadese di titoli (CDS) |
| Canadian Derivatives Clearing Corporation |
| Cboe Clear Europe |
| CCP Austria |
| CEC/UCV |
| CEESEG AG (Wiener Borse) |
| Central Depository & Clearing Company |
| Central Depository AD |
| Depositario centrale e registro centrale |
| Centralna klirinško depotna družba (KDD) |
| Centrální depozitár cenných papíru SR a.s. (CDCP)/Depositario centrale di titoli di Praga |
| Centrálny Depositár cenných Papierov (CDCP) SR |
| CENTROlink |
| Certis (sistema ceco di regolamento lordo interbancario in tempo reale espresso) |
| Chaps (Clearing House Automated Payment System) (sistema di pagamento automatizzato del centro di compensazione) |
| Sistema di compensazione per assegni &uot; Ltd |
| CHIPS |
| Clearing Service Austria (CSA) |
| Servizio di compensazione internazionale (CSI) |
| Clearstream Banking AG |
| Clearstream Banking Luxembourg |
| CLS |
| CME Trade Repository Ltd (CME TR) |
| Centro di coordinamento di Cipro |
| Cyprus Stock Exchange |
| Raccolta di dati |
| Depozitarul Central S.A. |
| Deutsche Börse AG. |
| Dias (Interbanking Systems S.A.) |
| DTC (Depository Trust Company) |
| DTCC Derivatives Repository Plc |
| Sistema di compensazione elettronica (EKS) |
| ELISIR |
| Equini |
| Eurex Clearing AG |
| EURO1 |
| Euroclear Bank |
| Euroclear Belgium (ESES) |
| Euroclear Finland |
| Euroclear France (ESES) |
| Euroclear Netherlands (ESES) |
| Euroclear Sweden AB (sistema VPC) |
| Euroclear UK &Ireland Limited (IUE) (CREST) |
| Euronext Amsterdam Cash Market |
| Euronext Brussels SA  Euronext Clearing [[36]](#footnote-37) |
| Euronext Lisbona SA |
| CCP NV europea |
| Compensazione europea delle merci (ECC) |
| Elixir espresso |
| Servizio di pagamento più rapido (FPS) |
| Servizi FedACH |
| Servizio fondi Fedwire |
| Fedwire Securities Services |
| Coefficiente di compensazione del reddito fisso (FICC) |
| Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie (Borsa di Varsavia) |
| Government Securities Depository (GSD) |
| HSVP (RTGS) |
| Iberclear |
| Ghiaccio limpido |
| ICE Clear Europe Limited |
| Ghiaccio Clear Paesi Bassi |
| Ice Trade Vault Europe Limited (ICE TVEL) |
| ID2S/RSS |
| Sistema di compensazione interbancario (ICS) |
| INTERBOLSA |
| Compensazione IntradagClearing |
| IRGiT Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A (Centro di compensazione per le merci) |
| Irish Paper Clearing Company (IPCC) |
| Irish Stock Exchange Ltd. (ISE) |
| Japan Securities Clearing Corporation |
| JASDEC |
| JASDEC DVP |
| CCM |
| KDPW S.A. |
| KDPW\_CCP S.A. |
| KDPW-TR |
| KELER CCP |
| CSD KELER |
| KRONOS |
| KUBAS |
| Sistema di trasferimento di valore elevato (LVTS) |
| LCH Ltd |
| LCH SA |
| Ljubljana Stock Exchange |
| LME Clear Limited |
| London Stock Exchange Ltd (LSE) |
| LUX CSD |
| Centro di scambio di informazioni di Malta |
| Malta Stock Exchange |
| Malta Stock Exchange CSD |
| MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados S. A. |
| Mercados de Deuda Pública en Anotaciones |
| Monte Titoli |
| MTS |
| Národný Centralny Depositar Cennych Papierov (nCDCP) come |
| Nasdaq CSD SE |
| Nasdaq Helsinki |
| Nasdaq OMX Clearing |
| Nasdaq OMX Stoccolma |
| Coefficiente nazionale di compensazione dei titoli (National Securities Clearing Corp. — NSCC) |
| NBB SSS |
| Registro dei titoli di Stato e dei buoni del tesoro |
| NEX Abide Trade Repository AB |
| NIC (Sistema norvegese di compensazione interbancaria) |
| NKS (National Clearing System)/EuroNKS |
| NYSE Euronext Parigi |
| OeKB CSD GmbH (WSB System) |
| OMI Clear |
| POP |
| REGIS |
| Regis-TR |
| Anelli (sistema di regolamento lordo interbancario in tempo reale) |
| RIX |
| RM-System Borsa ceca |
| RoClear |
| SFR |
| RT1 |
| SAFIR |
| INVIO |
| SICOI |
| SIMP — PS |
| SIP SPlatobný systém |
| ALACCE SIX |
| Sei compensazioni interbancarie (SIC)/EuroSIC |
| SIX Swiss Exchange |
| Sei x limpido |
| SKD (sistema obbligazionario a breve termine) |
| SNCE (Sistema nazionale di compensazione elettrica) |
| Société de la Bourse du Luxembourg SA |
| SORBNET2 |
| FASE 1 |
| FASE 2 |
| STET/CORE |
| Straksclearingen |
| Sumclearingen |
| T2S (SSS — solo per la connettività diretta) |
| TARGET 2 |
| SUGGERIMENTI |
| UnaVista Limited |
| Verdipapirsentralen (VPS) |
| VIBER |
| Vicepresidente Lux |
| VP Securities A/S |

1. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3117 DELLA COMMISSIONE, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 (*GU L 97 del 2024.2021, pag. 27,12, ELI:*[*https//*](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj)data.europa.eu/eli/reg\_impl/2024/3117/oj). [↑](#footnote-ref-2)
2. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
3. Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1). [↑](#footnote-ref-4)
4. Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)
5. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-6)
6. Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). [↑](#footnote-ref-7)
7. Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-8)
8. Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64) [↑](#footnote-ref-9)
9. Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1). [↑](#footnote-ref-10)
10. Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). [↑](#footnote-ref-11)
11. Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). [↑](#footnote-ref-12)
12. Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). [↑](#footnote-ref-13)
13. Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). [↑](#footnote-ref-14)
14. Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149). [↑](#footnote-ref-15)
15. Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7). [↑](#footnote-ref-16)
16. Il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE; [↑](#footnote-ref-17)
17. Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 41). [↑](#footnote-ref-18)
18. Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). [↑](#footnote-ref-19)
19. Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). [↑](#footnote-ref-20)
20. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea del 26 marzo 2021 che abroga l'indirizzo BCE/2014/15 sulle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16), i riferimenti all'indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti all'indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11), all'indirizzo (UE) 2021/831 (BCE/2021/12), all'indirizzo (UE) 2021/833 (BCE/2021/14), all'indirizzo (UE) 2021/832 (BCE/2021/13) e all'indirizzo (UE) 2021/834 (BCE/2021/15) secondo il caso e in conformità alle tabelle di concordanza di cui agli alleg [↑](#footnote-ref-21)
21. Secondo la definizione di cui al punto 13 degli orientamenti dell'ABE in materia di risoluzione. [↑](#footnote-ref-22)
22. Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, articolo 6 e considerando (8). [↑](#footnote-ref-23)
23. Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, articolo 7. [↑](#footnote-ref-24)
24. La continuità dei servizi essenziali può essere necessaria per conseguire obiettivi di risoluzione diversi dal mantenimento delle funzioni essenziali (ad esempio la stabilità finanziaria garantendo la sostenibilità economica dell'entità post-risoluzione). [↑](#footnote-ref-25)
25. Le disposizioni del titolo IV, capo VI, della BRRD prevedono la resilienza alla risoluzione, in particolare nel contesto dell'esercizio dei poteri da parte dell'autorità di risoluzione, fatta eccezione per l'attuazione dei piani di riorganizzazione aziendale. [↑](#footnote-ref-26)
26. Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011. [↑](#footnote-ref-27)
27. Le disposizioni del titolo IV, capo VI, della BRRD prevedono la resilienza alla risoluzione, in particolare nel contesto dell'esercizio dei poteri da parte dell'autorità di risoluzione, fatta eccezione per l'attuazione dei piani di riorganizzazione aziendale. [↑](#footnote-ref-28)
28. Titoli di debito, azioni e altri titoli, pronti contro termine. [↑](#footnote-ref-29)
29. Sistemi o sistemi multilaterali in cui interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari sono in grado di interagire nel sistema. Per i sistemi situati nel SEE, questa definizione comprende i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione. [↑](#footnote-ref-30)
30. Cfr. Glossario dei pagamenti e dei mercati della BCE: Partecipante diretto: "un partecipante a un sistema [...] in grado di svolgere tutte le attività consentite nel sistema senza ricorrere a un intermediario (compresi, in particolare, l'immissione diretta di ordini nel sistema e l'esecuzione di operazioni di regolamento)."; Partecipante indiretto: "un partecipante in un [...] sistema con un accordo parziale che utilizza un partecipante diretto come intermediario per eseguire alcune delle attività permesse nel sistema (in particolare il regolamento)". [↑](#footnote-ref-31)
31. Per la definizione di resilienza alla risoluzione ai fini della presente relazione, fare riferimento alla colonna Z.08.01 150. [↑](#footnote-ref-32)
32. Ai fini delle metriche pertinenti per la segnalazione, i "sistemi di carte" sono assimilati ai "servizi di pagamento"; "NA" è assimilato a "Depositari centrali di titoli" se trattano titoli e "Sistemi di pagamento" se trattano servizi di cassa. [↑](#footnote-ref-33)
33. Ai fini della presente relazione, il significato dei tipi di conto dovrebbe essere interpretato conformemente agli articoli 39 (4) e (5) del regolamento EMIR. Il significato della posizione dovrebbe essere interpretato conformemente agli articoli 2 (3), 39 (4) e 39 (5) dell'EMIR. Conti clienti: segnalazione solo se il soggetto giuridico fornisce accesso indiretto all'FMI. [↑](#footnote-ref-34)
34. Cfr. Note metodologiche della BCE sulle statistiche di negoziazione, compensazione e regolamento in titoli. [↑](#footnote-ref-35)
35. Alcuni strumenti rappresentativi di capitale, come le partecipazioni cooperative, non rientrano nella definizione di titoli, ma dovrebbero comunque essere segnalati in questa sede. [↑](#footnote-ref-36)
36. Euronext Clearing è la nuova denominazione commerciale di Cassa Compensazione e Garanzia (CC &G). [↑](#footnote-ref-37)